

ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI



**COSTITUZIONI
2019**

**Il presente testo in lingua italiana è il testo originale approvato dalla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica**

COSTITUZIONI
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

Edite per disposizione del Reverendissimo
P. Marco TASCA
119° Ministro generale
dopo il Serafico Padre S. Francesco

ROMA
Convento Ss. XII Apostoli
2019

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA RELIGIOSA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Prot. N. C.86/2018

DECRETO

Il CCI Capitolo Generale Straordinario dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, in seguito ad uno studio approfondito, condotto in vista di una maggiore aderenza al carisma di fondazione e al Magistero della Chiesa, ha sottoposto a revisione il Testo Costituzionale, approvato dalla Santa Sede il 2 ottobre 1984.

Con lettera del 25 settembre 2018, il Ministro generale ha quindi presentato richiesta di approvazione del Testo modificato delle Costituzioni, votato dall'Assise capitolare, celebrata dal 24 luglio al 25 agosto 2018.

Questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo un attento esame del documento, al quale sono state apportate alcune rettifiche, in virtù del presente Decreto, approva le nuove Costituzioni, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana che si conserva nel suo archivio.

Auspica vivamente che, in fedeltà al carisma di fondazione e con l'ausilio delle Costituzioni, i Frati Minori Conventuali, devoti della "«gloriosa e beatissima madre Maria, Vergine fatta Chiesa»", sempre "ricerchino la presenza dell'«altissimo onnipotente bon Signore» per "vivere e testimoniare il Santo Vangelo in comunione fraterna, minorita, obbedienza, senza nulla di proprio e in castità", secondo il mandato ricevuto dal Serafico Padre Fondatore, S. Francesco D'Assisi.

Nonostante qualsiasi cosa incontrario.

Dal Vaticano, il 29 novembre 2018.

Festa di tutti i Santi dell'Ordine Serafico

João Braz Card. De Avis
Prefetto

José Rodriguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO AL DECRETO

Città del Vaticano, 29 Novembre 2018

Prot. N. C. 86/2018

Reverendo Padre,

la presente e in riscontro alla la Sua Preg.ma del 25 settembre u.s., con la quale, tramite il Procuratore Generale, ha inoltrato richiesta di approvazione del Testo revisionato delle Costituzioni, votato dal Capitolo Generale Straordinario dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.

Il Testo presentato è di grande pregio; evidente l'impegno nell'elaborazione delle formulazioni normative, arricchite da opportuni riferimenti ai testi fondazionali e magisteriali, che ben si armonizzano con gli elementi giuridici.

Pertanto, dopo attento studio, questo Dicastero concede quanto richiesto, allegando alla presente il Decreto di approvazione del nuovo Testo costituzionale.

Si rettificano, tuttavia: l'art. 34 §2 sostituendo "*voto deliberativo*" con "*consenso*"; l'art. 191 § 1 sostituendo [il paragrafo] "3" con "4"; l'art. 221 §3 sostituendo "*propria*" con "*vicaria*".

Ad avvenuta pubblicazione, si prega cortesemente d'inviare due esemplari del Testo costituzionale perché siano conservati l'uno in Archivio e l'altro nella Biblioteca di questo Dicastero.

La circostanza è propizia per esprimere i sensi di stima nel Signore.

José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

PROMULGAZIONE

Prot. N. 865/18

Carissimi fratelli,

Pace a voi!

I Capitoli generali ordinari del 2007 e del 2013 hanno deciso e confermato il lavoro di revisione delle Costituzioni che ha caratterizzato l'impegno dell'Ordine per oltre un decennio. Finalmente siamo giunti al termine di un percorso formativo che ci ha aiutati a riflettere e a rinnovare la nostra identità e missione all'interno della Chiesa. Le Costituzioni, infatti, vogliono e debbono essere un'attualizzazione della Regola nel contesto della Chiesa e delle società in cui noi Frati Minori Conventuali viviamo.

Nel primo dei due sessenni (2007-2013) il nostro comune impegno è stato approfondire alcuni temi fondamentali. C'è stato anzitutto l'avvio della riflessione in tutte le Comunità dell'Ordine attraverso le schede comuni per i Capitoli conventuali e la pubblicazione di vari studi realizzati *ad hoc* e pubblicati nel *Commentarium Ordinis* e sul sito web dell'Ordine.

Il processo di revisione delle Costituzioni ha ricevuto poi un rinnovato e decisivo impulso a partire dal Capitolo generale ordinario del 2013, che ha voluto un Comitato composto da alcuni frati impegnati a tempo pieno per promuovere il processo di elaborazione, discussione, studio e dibattito sulla tematica, per poi proporre il testo rivisto delle Costituzioni. Il Capitolo generale indicò tre linee guida per il processo di revisione del precedente testo - che era entrato in vigore il 25 Marzo 1985, a conclusione di un lavoro iniziato nel 1969 - di cui tenere conto nel processo di riscrittura del nuovo testo carismatico-legislativo: (1) approfondire la conoscenza del nostro carisma, alla luce dello sviluppo degli studi sul francescanesimo negli ultimi anni; (2) comprendere più profondamente i principi evangelici e teologici relativi alla vita consacrata nella Chiesa, alla luce del fatto che anche il magistero ecclesiale ne ha profondamente rinnovato la visione e il linguaggio (a partire anzitutto dalla categoria di *comunione* ecclesiale e interpersonale); (3) prendere sul serio il notevole cambio demografico e la *delocalizzazione* geografica dell'Ordine in questi ultimi decenni. Le Costituzioni devono, infatti, rispondere alle necessità di una fraternità sempre più globale, variegata e pluralistica.

Il Capitolo generale del 2013 ha voluto coinvolgere nel processo di revisione tutto l'Ordine, tramite lo studio e la discussione della bozza di ogni capitolo delle Costituzioni revisionate durante i capitoli conventuali delle singole comunità sparse nel mondo. L'impegno fedele di tanti frati e di tante fraternità locali ha contribuito in maniera sorprendente alla creazione di un consenso crescente circa la nostra identità di Frati Minori Conventuali e a una migliore comprensione del contributo di testimonianza e di missione che ci è richiesto dalla Chiesa e di cui il mondo ha bisogno. La formazione permanente in buona parte dell'Ordine ha ricevuto un

notevole impulso proprio grazie alla tensione comune a riflettere sulla nostra identità e missione, a beneficio anche della qualità della vita fraterna nelle Comunità.

Il Capitolo generale straordinario del 2018 appena concluso, è stato un momento profondamente fraterno, perché, proprio a partire da visioni e pareri diversi, è riuscito a farci convergere nelle differenze, per revisionare ed approvare un testo delle Costituzioni aderente alla nostra vocazione, dove si riflette in maniera fedele chi siamo ma soprattutto chi siamo chiamati a essere – alla luce della ricchezza del nostro carisma – nell’oggi della Chiesa. I capitolari, quasi all’unanimità, hanno visto nel risultato del loro lavoro un frutto ispirato e benedetto dall’*Altissimo, Onnipotente, buon Signore*: si tratta dunque di un aiuto insostituibile per vivere la nostra chiamata evangelica dovunque la Provvidenza ci chiami.

Invito pertanto i frati di ogni provenienza e giurisdizione ad accogliere, con umiltà e fedeltà, le iniziative che nei prossimi anni verranno promosse dai Ministri e Custodi – come compito precipuo del loro ufficio – in sinergia con il Ministro Generale e il suo consiglio, per permettere alle nuove Costituzioni di fornire un fondamento comune nella mentalità, nel discernimento e nello stile di vita per le giurisdizioni, le comunità e i singoli frati.

In questo cammino ci sostenga e ci accompagni la Vergine Immacolata, Regina e Patrona del nostro Ordine, la cui devozione è descritta nelle Costituzioni come il “filo aureo” della nostra storia. Ci assista ed ispiri il serafico Padre San Francesco e tutti i Santi e Sante dell’Ordine Serafico. La nostra è una chiamata alla santità, che si attua nella dedizione totale al Signore “che compie meraviglie”, nella vita fraterna gioiosa, quotidiana e nell’impegno missionario che sempre mira a raggiungere tutte le periferie umane.

Terminato l’*iter* di questi anni e aperti al cammino che il Signore ci indica, ottenuta l’approvazione definitiva della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica, con decreto del 29 Novembre 2018, attraverso la presente lettera, in forza del mio ufficio, dispongo la pubblicazione e promulgo il testo definitivo delle Costituzioni dell’Ordine, che **avranno valore di legge a partire dal 2 Febbraio 2019**, Festa della Presentazione del Signore e Giornata della Vita Consacrata.

Roma, Convento dei Ss. XII Apostoli, 8 Dicembre 2018, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Fra Marco TASCA
Ministro generale

Fra Vincenzo MARCOLI
Segretario generale

COSTITUZIONI
DELL'ORDINE DEI
FRATI MINORI CONVENATULI

SIGLE

Le Fonti Francescane

- 1Cel—*Vita Prima del Beato Francesco* di Tommaso da Celano
2Cel—*Vita Seconda o Memoriale nel Desiderio dell'Anima* di Tommaso da Celano
2Lfed—*Lettera ai Fedeli (2^a redazione)* di S. Francesco d'Assisi
2Test—*Testamento* di S. Francesco d'Assisi
Am—*Ammonizioni* di S. Francesco d'Assisi
Cant—*Cantico di Frate Sole* di S. Francesco d'Assisi
FF—*Fonti Francescane*, 3^a ed. Padova: Editrici Francescane, 2011.
Fior—*I Fioretti di S. Francesco*
LAnt—*Lettera a Frate Antonio* di S. Francesco d'Assisi
LM—*Legenda Maggiore* di S. Bonaventura da Bagnoreggio
LMin—*Lettera a un Ministro* di S. Francesco d'Assisi
LodAl—*Lodi al Dio Altissimo* di S. Francesco d'Assisi
Lora—*Lodi per Ogni Ora* di S. Francesco d'Assisi
LOrd—*Lettera a Tutto l'Ordine* di S. Francesco d'Assisi
Rb—*Regola Bollata (1223)*
Rnb—*Regola non-Bollata (1221)*
RsC—*Regola di S. Chiara*
SalV—*Saluto alla Beata Vergine Maria* di S. Francesco d'Assisi
Salvir—*Saluto alle Virtù* di S. Francesco d'Assisi
UffPass—*Ufficio della Passione del Signore* di S. Francesco d'Assisi
Uvol—*Ultima Volontà* di S. Francesco d'Assisi

Le Sigle Ecclesiali

- CCEO—*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990)*
CDF—*Congregazione per la Dottrina della Fede*

CEC—Congregazione per l’Educazione Cattolica
CIC—*Codex Iuris Canonici* (1983)
CIVCSVA—Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
CV—*Caritas in Veritate*, Lettera Enciclica del Papa Benedetto XVI
DV—*Dei Verbum*, Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II
EG—*Evangelii Gaudium*, Esortazione Apostolica del Papa Francesco
EN—*Evangelii Nuntiandi*, Esortazione Apostolica del Papa S. Paolo VI
GS—*Gaudium et Spes*, Costituzione Pastorale del Concilio Vaticano II
LG—*Lumen Gentium*, Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II
LS—*Laudato Sì*, Lettera Enciclica del Papa Francesco
NAe—*Nostra Aetate*, Dichiarazione del Concilio Vaticano II
NMI—*Novo Millennio Ineunte*, Lettera Apostolica del Papa S. Giovanni Paolo II
OT—*Optatam Totius*, Decreto del Concilio Vaticano II
RM—*Redemptoris Missio*, Lettera Enciclica del Papa S. Giovanni Paolo II
PC—*Perfectae Caritatis*, Decreto del Concilio Vaticano II
SC—*Sacrosanctum Concilium*, Costituzione del Concilio Vaticano II
VC—*Vita Consacrata*, Esortazione Apostolica del Papa S. Giovanni Paolo II
VD—*Verbum Domini*, Esortazione Apostolica del Papa Benedetto XVI

COSTITUZIONI

DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

CAPITOLO I

La Vita Evangelica dei Frati

Introduzione Spirituale

a) San Francesco d'Assisi, che Dio suscitò quale autentico discepolo di Gesù Cristo nella Chiesa e nella società del suo tempo, segnate da grandi e complesse sfide, confida di aver istituito la nostra fraternità sotto l'impulso di una ispirazione divina: «Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia... E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo»¹.

b) Ascoltando attentamente il Vangelo e «vedendo che di giorno in giorno aumentava il numero dei suoi seguaci, il beato Francesco scrisse per sé e per i frati presenti e futuri, con semplicità e brevità, una norma di vita o Regola, composta soprattutto di espressioni del Vangelo, alla cui osservanza perfetta continuamente aspirava»². In essa afferma chiaramente che «la Regola e vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità»³.

c) I valori evangelici indicati dal Serafico Padre quali fondamento della identità dell'Ordine sono: la fraternità, accolta come dono del Signore («E dopo che il Signore mi dette dei fratelli...»⁴), e la minorità, intesa come conformazione a Cristo umile servo («Tutti allo stesso modo siano chiamati frati minori. E l'uno lavi i piedi all'altro»⁵). Essi pertanto costituiscono gli elementi essenziali del carisma.

d) Riferendosi alla Regola, Francesco scrive: «Lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. E io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor papa me la confermò»⁶. E ancora: «Prego tutti i frati di imparare la lettera e il significato delle cose che in questa vita sono state scritte a salvezza della nostra anima, e di richiamarle frequentemente alla memoria.

¹ 2Test 1-2.14: FF 110.116.

² 1Cel 32: FF 372.

³ Rb 1,1: FF 75.

⁴ 2Test 14: FF 116.

⁵ Rnb 6,3: FF 23.

⁶ 2Test 14-15: FF 116.

E prego Dio affinché egli stesso, che è onnipotente, trino e uno, benedica tutti quelli che insegnano, imparano, hanno con sé, ritengono a memoria e mettono in pratica queste cose»⁷. Per il Serafico Padre, infatti, la Regola è «il libro della vita, speranza di salvezza, midollo del Vangelo, via della perfezione, chiave del Paradiso, patto di eterna alleanza»⁸.

e) L'osservanza e l'interpretazione della Regola vanno attuate sotto la guida dello Spirito Santo e della Chiesa: «sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa... osserviamo la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso»⁹.

f) San Francesco ammonisce: «Dice il Signore nel Vangelo: chi non avrà rinunciato a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo; e: chi vorrà salvare la sua anima, la perderà. Abbandona tutto quello che possiede e perde la sua anima e il suo corpo colui che offre tutto se stesso all'obbedienza nelle mani del suo prelato. E se talvolta il suddito vede cose migliori e più utili all'anima sua di quelle che gli comanda il prelato, volontariamente sacrifichi le sue al Signore, e si impegni a mettere in atto quelle che sono del prelato... Se poi il prelato dovesse comandare al suddito qualcosa contro la sua anima, pur non obbedendogli, tuttavia non lo abbandoni»¹⁰. E insegna ai frati: «E quando perseverano nei comandamenti del Signore, che hanno promesso attraverso il santo Vangelo e la loro forma di vita, sappiano che sono nella vera obbedienza»¹¹. In un altro brano dice ancora: «I frati poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà... I ministri, poi, ...usino nei loro confronti [dei frati] tanta familiarità, che quelli possano parlare con loro e fare come i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati»¹².

g) Dal momento in cui il beato Francesco, davanti al vescovo di Assisi, riconsegnò ogni suo avere al padre terreno, affidandosi esclusivamente alla Provvidenza divina con queste parole: «d'ora in poi... potrò dire liberamente: Padre nostro che sei nei cieli»¹³, divenne fedelissimo discepolo e fratello di Cristo povero: «Io, frate Francesco piccolino, voglio seguire la vita e la povertà dell'altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, e perseverare in essa sino alla fine»¹⁴. Sul suo esempio, i Frati Minori abbracciano con umiltà e con letizia l'altissima povertà, che li ha costituiti «eredi e re del regno dei cieli», li ha fatti «poveri di cose» e li «ha innalzati con le virtù», e non vogliono «possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo»¹⁵. Inoltre, «devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e

⁷ Rnb 24,1-2: FF 72.

⁸ 2Cel 208: FF 797.

⁹ Rb 12,4: FF 109.

¹⁰ Am 3,1-3.7: FF 148.150.

¹¹ Rnb 5,17: FF 21.

¹² Rb 10,2.5-6: FF 101-102.

¹³ 2Cel 12: FF 597.

¹⁴ Uvol 1: FF 140.

¹⁵ Rb 6,4.6: FF 90.

disprezzate, tra poveri e deboli, infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada»¹⁶.

h) Spinto dal desiderio di conformarsi pienamente a Cristo, san Francesco abbraccia la castità come scelta di amore. Ed esorta i frati ad amare «con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la capacità e la forza, con tutta l'intelligenza, con tutte le forze, con tutto lo slancio, tutto l'affetto, tutti i sentimenti più profondi, tutti i desideri e le volontà il Signore Iddio, il quale a tutti noi ha dato e dà tutto il corpo, tutta l'anima e tutta la vita»¹⁷. E prega «tutti i frati, sia i ministri sia gli altri, che, allontanato ogni impedimento e messi da parte ogni preoccupazione e ogni affanno, in qualunque modo meglio possono, si impegnino a servire, amare, onorare e adorare il Signore Iddio, con cuore mondo e con mente pura, ciò che egli stesso domanda sopra tutte le cose»¹⁸.

Titolo I: I Principi Carismatici dell'Ordine

1. §1. L'Ordine dei Frati Minori Conventuali è la *Religio* fondata da san Francesco d'Assisi nella Chiesa col nome di "frati minori", al quale, fin quasi dagli inizi, si aggiunse la qualifica di conventuali. L'ideale del beato Padre e dei frati è vivere e testimoniare il santo Vangelo in comunione fraterna, minorità, obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. I membri dell'Ordine si chiamano Frati Minori Conventuali.

§2. Guidati dallo Spirito Santo, i membri dell'Ordine formano una fraternità i cui tratti caratteristici sono la familiarità e la tenerezza materna¹⁹, la misericordia²⁰, il rispetto, la cortesia e la gioia²¹, il servizio ai fratelli malati²², l'accoglienza di tutti gli uomini²³ e l'evangelica semplicità nella missione²⁴.

§3. Tutti i frati condividono la stessa vocazione francescana conventuale e assumono i diritti e i doveri propri della professione religiosa, ad eccezione di quelli che provengono dall'ordine sacro, in quanto il nostro Ordine è inserito dalla Chiesa tra gli istituti clericali.

§4. San Francesco volle che i suoi frati si chiamassero Frati Minori²⁵. La minorità è una caratteristica della sequela di Cristo povero ed umile²⁶, che stimola i frati a rifiutare il potere²⁷, a essere sottomessi a tutti²⁸, a servirsi reciprocamente²⁹, a

¹⁶ Rnb 9,2: FF 30.

¹⁷ Ivi 23,8: FF 69.

¹⁸ Ivi 22,26: FF 60.

¹⁹ Cfr. Ivi 6,7-8: FF 91-92.

²⁰ Cfr. Ivi 7,3: FF 95; LMin 8-10: FF 235.

²¹ Cfr. Rnb 7,14-16: FF 26-27.

²² Cfr. Rb 6,9: FF 92.

²³ Cfr. Rnb 7,14: FF 26.

²⁴ Cfr. Ivi 16,1-7: FF 42-43.

²⁵ Cfr. Ivi 6,3: FF 23.

²⁶ Cfr. Fil. 2, 3-11.

²⁷ Cfr. Rnb 5,12: FF 19.

²⁸ Cfr. Ivi 7,1-2: FF 24.

²⁹ Cfr. Ivi 10,1: FF 34; Rb 6,9: FF 92.

essere solidali con gli esclusi ed emarginati della società³⁰, a promuovere e costruire la pace ovunque si trovino³¹, in una continua espropriazione di sé.

§5. Quasi fin dagli inizi della sua esistenza l'Ordine ha sentito come suo elemento costitutivo la conventualità per indicare un modo particolare di vivere la fraternità. La dimensione della conventualità si esprime nella partecipazione attiva e corresponsabile di tutti i frati alla vita fraterna, specialmente nella preghiera liturgica comunitaria, nel Capitolo conventuale e alla mensa comune. Mossi dallo Spirito Santo, i frati agiscono nello spirito della conventualità nei campi dell'evangelizzazione, della teologia, della cultura e del servizio all'umanità. Così pure prestano attenzione ai cambiamenti storici, sociali e culturali, anche con nuove forme di presenza e testimonianza.

§6. L'Ordine è nato e si è sviluppato sotto la particolare protezione della Beata Vergine Maria, e la difesa della verità dell'Immacolata Concezione è riconosciuta come il "filo aureo" della storia del nostro Ordine. Per tanto ogni opera della fraternità sia vissuta al servizio della Chiesa di Dio, così che si estenda il Regno di Cristo in tutta la terra, soprattutto sotto la guida dell'Immacolata.

§7. In continuità con il carisma originario e la tradizione dell'Ordine, la devozione alla «gloriosa e beatissima madre Maria, Vergine fatta Chiesa»³² si è sviluppata attraverso il pensiero e la santità dei frati come Antonio, Bonaventura, Duns Scoto, Giuseppe da Copertino e Francesco Antonio Fasani, e nell'affidamento incondizionato all'Immacolata di san Massimiliano M. Kolbe ha trovato una forma concreta di apertura alle nuove sfide missionarie, in ascolto dello Spirito Santo e dei segni dei tempi. Il Serafico Padre, tutti i fratelli santi e il martire della carità, «patrono dei nostri difficili tempi»³³ lasciano in eredità a tutti i frati una vocazione esigente, perché portino nella concretezza del proprio tempo l'audacia nella missione, il dono totale di sé e la bellezza della santità.

2. È compito di tutti i frati unire in se stessi vita contemplativa e vita attiva, di modo che tutta la loro esistenza sia pervasa dallo spirito apostolico e tutta l'azione apostolica sia compenetrata di contemplazione³⁴. Perciò i frati ricerchino la presenza dell'«altissimo, onnipotente, bon Signore»³⁵ nella preghiera, nella missione, nelle relazioni umane, nelle differenti culture e nella creazione.

3. L'Ordine intero e i singoli frati sono immediatamente soggetti al Papa, in vista del bene comune e come espressione della loro comunione con tutto il popolo di Dio.

4. §1. Con la professione religiosa i frati si impegnano pubblicamente³⁶ a vivere il Vangelo in fraternità e minorità, seguendo Cristo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, secondo la Regola dei Frati Minori interpretata dalle Costituzioni.

³⁰ Cfr. Rnb 9,2: FF 30.

³¹ Cfr. Rb 3,10-11: FF 85.

³² Cf. Rnb, XXIII, 6: FF 67; SalV 1: FF 259.

³³ San Giovanni Paolo II, Angelus del 14 Agosto 1994.

³⁴ Cfr. VC 9; CIC, can. 675.

³⁵ Cant 1: FF 263.

³⁶ Cfr. CIC, can. 607, §2 e CCEO, cann. 410; 504, §1.

§2. I frati emettono i voti pubblici, temporanei o perpetui. Nella tradizione dell'Ordine e nelle presenti Costituzioni sono detti semplici o solenni³⁷.

§3. Con la professione solenne dei voti i frati vengono definitivamente incorporati all'Ordine.

Titolo II: La Professione della Regola

5. §1. La Regola di san Francesco, confermata da papa Onorio III e interpretata da altri Sommi Pontefici, è la forma di vita evangelica professata dai Frati Minori Conventuali, e obbliga in coscienza a norma delle Costituzioni.

§2. La Regola è il fondamento della vita e della legislazione di tutto l'Ordine.

§3. Per conoscere e fare proprio lo spirito della Regola, i frati studino e approfondiscano, oltre alla Regola, gli altri scritti di san Francesco, le fonti francescane, le Costituzioni, i documenti dell'Ordine e quelli della Sede Apostolica riguardanti la Regola.

6. §1. È diritto della Sede Apostolica interpretare la Regola in modo autentico, di propria iniziativa o su richiesta del Capitolo generale.

§2. È diritto del Capitolo generale, con il consenso dei due terzi dei vocali, proporre all'approvazione della Sede Apostolica sia l'abrogazione delle norme vigenti delle Costituzioni sia l'approvazione di nuove, come adattamento della Regola alle nuove esigenze dei tempi.

§3. L'interpretazione dichiarativa delle Costituzioni è di competenza del Capitolo generale; fuori del Capitolo, in caso molto urgente, il Ministro generale con il suo Definitorio, consultati possibilmente i Ministri e Custodi, può darne l'interpretazione valida fino al Capitolo successivo. Tuttavia è prerogativa della Santa Sede darne l'interpretazione autentica.

§4. Lo stesso Capitolo generale può emanare leggi e decreti relativi alla fedele osservanza della Regola e delle Costituzioni.

7. §1. Per la pratica esecuzione delle leggi generali, il Capitolo generale emani speciali Statuti per tutto l'Ordine, mentre per le singole Province disponga altrettanto il Capitolo provinciale.

§2. Le Custodie possono avere propri Statuti, approvati dall'autorità competente.

§3. In caso di necessità, è facoltà dei Ministri e Custodi con i propri Definitori interpretare o mutare i rispettivi Statuti, con validità fino al Capitolo successivo.

§4. Gli Statuti provinciali, prima della promulgazione, siano comunicati tempestivamente al Ministro generale perché, con il suo Definitorio, ne constati e

³⁷ Cfr. CIC, cann. 607, §2; 654; 655; 657; 1192, §§1-2 e CCEO, cann. 410; 504, §1.

dichiari la conformità al diritto proprio dell'Ordine.

§5. Le Costituzioni e gli Statuti obbligano in coscienza, secondo l'importanza dell'oggetto, in quelle cose che riguardano i voti e le leggi divine o ecclesiastiche. Per questo è dovere di tutti i frati conoscere profondamente le Costituzioni.

§6. I frati si impegnino a osservare la Regola, le Costituzioni e gli Statuti soprattutto per conformarsi all'ideale evangelico, secondo lo spirito dell'Ordine, come esige l'obbligo assunto con la professione religiosa.

§7. La Regola e le Costituzioni si leggano in comune, nel tempo e modo stabiliti dagli Statuti provinciali.

8. Dalle norme disciplinari delle Costituzioni e degli Statuti, per cause ragionevoli e a tempo determinato, possono dispensare:

a) il Ministro generale per i singoli frati e Conventi, come pure, con il consenso del suo Definitorio, per le singole Province;

b) il Ministro provinciale per i suoi frati e gli altri che dimorano nella Provincia e nelle Custodie e, con il consenso del suo Definitorio, anche per i singoli Conventi;

c) il Custode per i suoi frati e gli altri che dimorano nella Custodia e, con il consenso del suo Definitorio, anche per i singoli Conventi;

d) il Guardiano per i suoi frati e per gli altri che dimorano nel Convento.

Titolo III: La Professione dei Voti

9. §1. Facendo voto di vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, i frati riconoscono solennemente e pubblicamente di aver ricevuto da Dio Padre la grazia di seguire Cristo nel suo stile di vita casta, povera e obbediente. A Lui si dedicano totalmente, portando a compimento in modo particolare la consacrazione battesimale³⁸.

§2. Con la professione dei voti i frati si uniscono in modo particolare alla Chiesa e alla missione salvifica di Cristo.

§3. Inoltre, testimoniano profeticamente la possibilità di una nuova umanità in Cristo, dove tutti si riconoscono fratelli e sorelle e vivono una vera solidarietà, e dove vengono promossi l'integrità del creato, la pace, la giustizia e il bene comune della società. In tal modo annunciano il mondo che verrà.

§4. Ogni frate perciò, chiamato alla professione dei consigli evangelici, perseveri nella sua vocazione e la rafforzi con fedele cooperazione e prudente vigilanza.

§5. I tre voti obbligano *sub gravi* nel loro genere.

³⁸ Cfr. PC 5; VC 30.

10. Con il voto di obbedienza i frati offrono a Dio, come olocausto di se stessi, la piena dedizione della propria volontà per unirsi direttamente alla volontà divina, sull'esempio di Gesù Cristo che venne in terra per fare la volontà del Padre; e in spirito di fede si sottomettono ai Superiori nella Chiesa. Questa obbedienza, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la fa pervenire a una ulteriore maturità, avendo accresciuto la libertà dei figli di Dio.

11. I frati, come parte viva del popolo di Dio e da uomini cattolici e apostolici, conformandosi alla specifica promessa e all'esempio del serafico Padre, si dimostrino minori soprattutto nell'obbedienza e nella fedeltà alla Chiesa.

12. §1. I frati, secondo l'esempio e la volontà di san Francesco, sono tenuti a prestare obbedienza al Sommo Pontefice³⁹, anche in forza del voto.

§2. Prestino obbedienza al Ministro generale, successore di san Francesco⁴⁰, e ai Ministri, Custodi e Guardiani quando comandano secondo la Regola e le Costituzioni⁴¹.

§3. I frati obbediscano in tutto quello che non è contrario al Vangelo, alla Regola, alle Costituzioni e alla propria coscienza⁴².

§4. Sono soggetti agli Ordinari del luogo, per quanto riguarda la loro autorità pastorale, a norma del diritto⁴³.

§5. In spirito di carità e di minorità i frati si servano e si obbediscano vicendevolmente⁴⁴.

13. §1. Nell'adempimento del proprio ufficio i Ministri, Custodi e Guardiani siano docili alla volontà di Dio in spirito di carità e di servizio, ascoltino volentieri i loro frati, favoriscano la loro crescita umana e spirituale, e promuovano la loro collaborazione per il bene della fraternità e della Chiesa.

§2. I Ministri, Custodi e Guardiani hanno, in vista del bene comune, l'autorità di decidere e comandare ai frati ciò che è da farsi. Tuttavia curino di guidare i frati a obbedire in maniera attiva e responsabile e a valorizzare i propri talenti, rimanendo attenti e fedeli alla chiamata dello Spirito Santo.

§3. L'obbedienza vissuta nella fraternità crea un legame molto stretto tra i frati e consente loro di realizzare insieme la missione apostolica della fraternità e di coordinare le attività di ciascuno.

14. §1. Con il voto di povertà evangelica i frati confessano che Dio, sommo bene, è l'unica vera ricchezza dell'uomo⁴⁵, e si impegnano a seguire l'esempio del Figlio di

³⁹ Cfr. Rb 1,2: FF 76; CIC, can. 590 §2.

⁴⁰ Cfr. Ivi 1,3: FF 76.

⁴¹ Cfr. CIC, can. 601.

⁴² Cfr. CIVCSVA, *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza*, 27.

⁴³ Cfr. CIC, can. 678; VC. 49.

⁴⁴ Cfr. Rnb 5,14: FF 20.

⁴⁵ Cfr. VC 21.

Dio che per noi si è fatto povero in questo mondo⁴⁶.

§2. Fiduciosi nella provvidenza divina i frati, poiché si sono impegnati a vivere “senza nulla di proprio”, rinuncino totalmente alla proprietà individuale dei beni.

§3. Compiano insieme il discernimento circa la gestione dei beni temporali, tenendo conto delle necessità della fraternità e dei poveri. Inoltre, sappiano mettere a disposizione degli altri i beni spirituali, culturali e materiali.

§4. I frati si astengano da ogni atto di proprietà, dipendendo nell’uso dei beni dai Ministri, Custodi e Guardiani, e curino di essere e mostrarsi veramente poveri nelle cose e nello spirito, assumendo uno stile di vita semplice e sobrio⁴⁷.

§5. I frati cedano alla Provincia o Custodia anche il diritto e il ricavato di qualsiasi proprietà intellettuale.

§6. I frati amino e vivano l’altissima povertà come conviene ai seguaci di Francesco umile e povero: sappiano espropriarsi di tutto e rifiutino la mentalità del consumo che induce all’accumulazione e allo spreco, ruba ai poveri e danneggia “sora nostra madre Terra”⁴⁸.

§7. I Ministri, Custodi e Guardiani con il loro esempio stimolino i frati a vivere da poveri ed evitino che, con indiscriminati permessi, si manchi all’osservanza della povertà.

15. §1. Nello spirito del “senza nulla di proprio”, prima della professione temporanea, il candidato ceda l’amministrazione dei beni a chi vuole, e disponga liberamente circa il loro uso e usufrutto⁴⁹.

§2. Prima della professione solenne, lo stesso candidato, sotto condizione della professione, faccia rinuncia alla proprietà dei beni attraverso un documento secondo quanto viene precisato negli Statuti provinciali o custodiali. Questo documento possibilmente sia valido anche in foro civile. Dovendo, per giusta causa, cambiare queste disposizioni e porre qualunque altro atto circa i beni temporali, si richiede la licenza scritta del Ministro o Custode⁵⁰ *pro tempore*.

16. §1. I frati ricordino che sono poveri e pellegrini in questo mondo⁵¹ e che tutti i beni da essi guadagnati o ad essi pervenuti non sono di loro proprietà, ma della fraternità, la quale li gestisce per la vita sobria e semplice dei frati, per l’apostolato dell’Ordine e per le opere di carità.

§2. Tutti i beni che i frati ricevono, o come stipendio di un lavoro, o sotto qualunque altro titolo o donazione, sia pure fatta personalmente al religioso, diventano proprietà del Convento o, secondo gli Statuti provinciali o custodiali, di un’altra persona giuridica dell’Ordine⁵².

§3. Secondo le dichiarazioni della Chiesa, l’Ordine, le Province, le Custodie e i

⁴⁶ Cfr. Rb 6,3: FF 90; CIC, can. 600.

⁴⁷ Cfr. CIC, can. 668 §3; CCEO, can. 529 §3.

⁴⁸ Cant 20: FF 263.

⁴⁹ Cfr. CIC, can. 668 §1 e CCEO, can. 525 §2.

⁵⁰ Cfr. CIC, can. 668 §2 e CCEO, cann. 525, §2; 529, §4.

⁵¹ Cfr. Rb 6,2: FF 90.

⁵² Cfr. CIC, can. 668 §4.

Conventi possono possedere beni temporali, mai però i singoli frati. Tuttavia non posseggano e mantengano beni senza un'evidente necessità per la vita dei frati o senza una proporzionata utilità per le opere dell'Ordine. In ogni caso provvedano che si eviti qualsiasi forma di avarizia, di lusso o di accumulazione indebita⁵³.

17. §1. Secondo la volontà di san Francesco, il quale scrive che tutti i frati debbono lavorare⁵⁴ e possono usare gli strumenti necessari per lo svolgimento del loro lavoro⁵⁵, i frati si sentano legati alla comune legge del lavoro, per procurare il necessario alla fraternità. In caso di necessità, laddove i frati danno una testimonianza di vita evangelica povera, ricorranò umilmente alla "mensa del Signore" ossia chiedano e accettino elemosine o sussidi sociali, ponendo sempre la loro fiducia nella Provvidenza divina. Siano sempre solidali con i poveri.

§2. È consentito che i frati ricevano retribuzioni e pensioni provenienti dal lavoro e che si iscrivano alle associazioni di previdenza sociale secondo gli Statuti provinciali o custodiali, fermo restando che tali entrate vanno alla fraternità.

§3. I Ministri e Custodi con i loro Definitori provvedano alla pensione e all'assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria dei frati, secondo le leggi e le norme dei differenti paesi.

18. §1. Sia i singoli frati che le fraternità osservino fedelmente la povertà, così da esserne una chiara testimonianza profetica. In tutte le cose evitino quanto sa di lusso e di ricercatezza.

§2. La vita di povertà dei frati e delle fraternità rispecchi il tenore di vita della gente povera del proprio ambiente. Perciò i frati amino vivere tra i poveri, si sentano solidali con le loro sofferenze e angustie, lavorino come loro e con loro e si impegnino attivamente per la loro promozione umana. Portino loro il lieto messaggio del Vangelo e si lascino evangelizzare da loro.

§3. I frati sappiano accettare volentieri la povertà della vita comune e i disagi che da essa derivano.

19. La fraternità provveda che i beni destinati alle attività di apostolato siano realmente utilizzati per quello scopo e per l'espansione delle opere apostoliche dell'Ordine. Nella gestione di questi beni i frati siano unicamente attenti al bene delle persone e rispettino le intenzioni degli offerenti⁵⁶.

20. §1. Le Province, le Custodie e i Conventi, poiché sono parte dell'unica fraternità dell'Ordine, siano solidali tra di loro condividendo le risorse materiali e umane, in modo che quelle parti dell'Ordine che godono di maggiori beni vengano in aiuto a quelle che si trovano in necessità. In particolare promuovano la mobilità dei frati in favore delle Province e Custodie che si trovano in difficoltà e in favore dei bisogni dell'Ordine, specialmente nel campo della formazione e di nuove presenze dell'Ordine nel mondo.

§2. Gli Statuti generali indichino le forme concrete con cui il governo dell'Ordine

⁵³ Cfr. CIC, can. 634.

⁵⁴ Cfr. 2Test 20: FF 119.

⁵⁵ Cfr. Rnb 7,9: FF 25.

⁵⁶ Cfr. CIC, can. 1267, § 3 e CCEO, can. 1016, §1.

deve esigire e amministrare la solidarietà economica tra le diverse Province e Custodie. Essendo l'Ordine un'unica famiglia, la solidarietà esprime la ferma e costante determinazione ad impegnarsi per il bene comune di tutta la fraternità.

§3. Gli Statuti provinciali o custodiali indichino le modalità di solidarietà economica tra i Conventi della stessa Provincia o Custodia, e tra i Conventi e la Provincia o Custodia. Le forme concrete di tale solidarietà siano determinate e verificate dai rispettivi Capitoli o, in caso di urgenza, dai Ministri e Custodi con i loro Definitori.

21. Dai propri beni si traggano contributi per le necessità della Chiesa, per il sostentamento dei poveri e per le opere di promozione della giustizia, della pace e dell'integrità del creato.

22. Salvaguardando lo spirito della povertà e della sobrietà, sotto l'autorità dei Ministri, Custodi e Guardiani, i frati possono fare un moderato e responsabile uso del denaro nelle sue diverse modalità, secondo le norme degli Statuti provinciali o custodiali.

23. Avendo il Serafico Padre costituito la sua fraternità nella Chiesa soprattutto come testimonianza di povertà evangelica, si adoperino i frati a fare discernimento e ad adottare nuove forme di povertà adatte ai tempi e ai luoghi. Spetta successivamente ai Capitoli prendere una decisione circa queste nuove forme.

24. §1. Col voto di castità perfetta, vissuto con cuore e animo puro⁵⁷, i frati assumono lo stile di vita di Gesù che si è dedicato totalmente al Regno di Dio e all'amore dei fratelli. Scelgono lo stato di continenza perfetta nel celibato come espressione di amore verso Dio e verso gli uomini, come segno dei beni escatologici e fonte particolare di fecondità spirituale⁵⁸, che ha la sua sorgente nell'amore trinitario.

§2. Abbracciando liberamente la vita di castità, i frati si astengono da tutto ciò che è contrario alla castità.

25. §1. Per vivere in castità l'amore a Dio e ai fratelli, i frati, sostenuti dalla grazia divina, crescano nella trasparenza interiore, nella capacità di relazione con gli altri, nell'equilibrio psicologico, nella maturità affettiva, nel dominio di sé e nel generoso e creativo impegno apostolico.

§2. Curino la partecipazione frequente ai sacramenti, la preghiera profonda, l'unione intima con Cristo, il rapporto intenso con la Vergine Maria, le relazioni fraterne gioiose e la generosa dedizione a chi è nel bisogno.

§3. Fiduciosi nella parola e nell'aiuto del Signore, i frati curino la vita spirituale e pratichino l'ascesi, vigilando sul proprio cuore. Evitino le occasioni rischiose, utilizzino con responsabilità i mezzi di comunicazione sociale e sappiano coltivare amicizie mature e autentiche.

26. §1. Nelle relazioni con le persone i frati mantengano un contegno di grande rispetto. Inoltre si adoperino a creare ambienti sani e sicuri.

§2. In caso di abusi, specie nei confronti dei minori di età o degli adulti vulnerabili, i

⁵⁷ Cfr. Am 16,2; FF 165.

⁵⁸ Cfr. CIC, can. 599; VC. 21.

Ministri, i Custodi e i frati osservino le direttive del diritto ecclesiale⁵⁹.

Titolo IV: La Struttura dell'Ordine

27. L'Ordine dei Frati Minori Conventuali è un'unica fraternità diffusa nel mondo. Ovunque si trovino i frati costituiscano una famiglia sullo stile evangelico⁶⁰. I Ministri, i Custodi e tutti i frati promuovano, mantengano e ravvivino sempre l'unità e la comunione.

28. §1. Per un'efficace animazione e organizzazione della vita e delle attività dei frati, l'Ordine si articola in Province e Custodie, alle quali vengono affiliati i frati.

§2. Le Province e le Custodie, formate da Conventi, insistono su un territorio che è determinato e definito nei rispettivi Statuti.

29. §1. Perché possa esserci una stabile presenza dei frati di una Provincia o Custodia nel territorio di un'altra, si richiede il consenso di entrambi i Capitoli provinciali o custodiali, il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio e il consenso scritto del Vescovo diocesano⁶¹, e ciò allo scopo di favorire una reale integrazione fraterna, sociale, ecclesiale e culturale.

§2. Inoltre si stipuli una convenzione tra i rispettivi Ministri o Custodi con il consenso dei propri Definitori, nella quale siano precisate le modalità della cooperazione e della solidarietà.

30. §1. Le Province e le Custodie sono formate da Conventi, ossia da fraternità locali, nelle quali i frati vengono collocati di famiglia. Il Convento è il luogo dove si ravviva e si condivide fraternamente e quotidianamente la vita e la missione.

§2. Le Province per motivi particolari possono erigere delle Delegazioni a norma degli Statuti generali e provinciali.

31. §1. Le Province, Custodie e Delegazioni sono raggruppate in Conferenze o Federazioni secondo criteri geografici, culturali o linguistici.

§2. Al fine di approfondire le relazioni e la conoscenza tra i frati, nel rispetto della diversità dei doni e dei carismi dei frati, le Conferenze e Federazioni favoriscano la collaborazione nella formazione iniziale e permanente, la cooperazione solidale nell'economia, il coordinamento dell'apostolato e del lavoro, e la disponibilità dei frati ad andare in altre Province o Custodie.

§3. Le singole Conferenze e Federazioni redigano propri statuti nei quali siano indicati i componenti (Province, Custodie, Delegazioni e Missioni), le loro competenze, i membri con voce attiva e i tempi di riunione. Essi dovranno essere approvati dal Ministro generale con il suo Definitorio.

⁵⁹ Cfr. CDF, *Normae de delictis reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* (21 maggio 2010), art. 6 e 16.

⁶⁰ Cfr. Mc 3,33-35; Rnb, VI.

⁶¹ Cfr. CIC, can. 609, §1 e CCEO, can. 509, §1.

§4. Le Conferenze e Federazioni redigano statuti speciali per le opere stabili intraprese insieme. Essi dovranno essere approvati dal Ministro generale con il suo Definitorio.

32. Il Sacro Convento di Assisi sovrasta tutti gli altri Conventi per la sua altissima dignità, essendo affidato alla sua custodia l'insigne santuario nel quale riposa lo stesso Serafico Padre, e per essere stato dichiarato capo e madre di tutto l'Ordine ed eretto in Basilica patriarcale e Cappella papale. Tutti i frati lo ritengano come centro della spiritualità dell'Ordine, delle Province e dei Conventi, e ad esso si sentano spiritualmente legati. È doveroso che nello stesso Sacro Convento vengano collocati dei frati scelti da tutte le Province, i quali testimonino e confermino la fedeltà di tutti gli altri frati della Provincia verso il carisma e la perfezione francescana, e siano capaci di promuovere la vitalità del Convento medesimo. Il Sacro Convento è retto giuridicamente da uno Statuto particolare.

33. §1. L'erezione, la divisione, l'unione, la fusione e la soppressione di una Provincia o di una Custodia generale competono al Capitolo generale. Fuori del Capitolo generale, spetta al Ministro generale con il suo Definitorio prendere tutti questi provvedimenti. In ogni caso si ascoltino prima le parti interessate.

§2. Per l'erezione di una Provincia o di una Custodia generale è necessario un numero di Conventi e di frati professi solenni tale da consentire alla nuova Provincia o Custodia una vita autonoma. Gli Statuti generali stabiliscano pure i criteri per garantire la qualità della vita evangelica e fraterna della nuova Provincia o Custodia generale.

§3. Sulla base di tali criteri si compia il discernimento per l'eventuale soppressione, fusione, o unione di una Provincia o Custodia generale con un'altra Provincia o Custodia, in modo da assicurare ai frati una vita veramente fraterna.

§4. Avendo verificato la presenza di un congruo numero di Conventi e di frati professi solenni e la qualità della vita evangelica e fraterna secondo i criteri stabiliti dagli Statuti generali, previo il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio, spetta al Capitolo provinciale, col voto affermativo dei due terzi dei vocali, l'erezione di una Custodia provinciale.

§5. La soppressione di una Custodia provinciale compete al Capitolo provinciale, dopo che sono stati ascoltati i frati della Custodia; si proceda a norma del diritto canonico e secondo gli Statuti generali.

34. §1. L'erezione e la soppressione di un Convento posto sotto la giurisdizione diretta del Ministro generale viene decretata dal Capitolo generale, a norma del diritto universale⁶².

§2. L'erezione di un Convento compete al Capitolo provinciale; ma in caso urgente al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio. Sempre però è necessario il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio, a norma del diritto universale⁶³.

⁶² Cfr. CIC, cann. 609, §1; 610; 1215, §3 e CCEO, cann. 509; 510; 870.

⁶³ Cfr. CIC, cann. 609, §1; 610; 611, 1215, §3 e CCEO, cann. 509; 870.

§3. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio e interpellato il Capitolo conventuale del Convento interessato, può erigere o sopprimere una casa filiale sotto la dipendenza di quello stesso Convento, salvo il diritto universale⁶⁴.

§4. La soppressione di un Convento è riservata al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, dopo aver ascoltato gli interessati e consultato il Vescovo diocesano⁶⁵.

⁶⁴ Cfr. CIC, cann. 609; 616, §1 e CCEO, cann. 509; 510.

⁶⁵ Cfr. CIC, can. 616, §1 e CCEO, can. 510.

CAPITOLO II

La Vita di Unione con Dio

Introduzione Spirituale

a) San Francesco d'Assisi con il suo esempio e la sua parola indica ai frati che la vita di unione con Dio è il fondamento della fraternità minoritica e della loro missione.

b) Amando Dio sommo bene nello spirito del Serafico Padre, i frati sono sollecitati a dirigere il loro cuore al Padre che li ha creati e li ha formati «a immagine del suo diletto Figlio secondo il corpo e a similitudine di lui secondo lo spirito»⁶⁶, e a pregare con riconoscenza: «Padre santo e giusto, Signore Re del cielo e della terra, per te stesso ti rendiamo grazie, perché per la tua santa volontà e per il tuo Figlio unigenito con lo Spirito Santo hai creato tutte le cose spirituali e corporali, e noi... hai posto in paradiso... E ti rendiamo grazie, perché come tu ci hai creato per mezzo del tuo Figlio, così per il verace e santo tuo amore, con il quale ci hai amato, hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo dalla gloriosa sempre vergine beatissima santa Maria, e per la croce, il sangue e la morte di lui ci hai voluti redimere dalla schiavitù»⁶⁷.

c) La preghiera secondo il beato Francesco ha la priorità su tutte le altre cose ed esige un impegno costante: «Nella santa carità, che è Dio, prego tutti i frati, sia i ministri sia gli altri, che, allontanato ogni impedimento e messi da parte ogni preoccupazione e ogni affanno, in qualunque modo meglio possono, si impegnino a servire, amare, onorare e adorare il Signore Iddio, con cuore mondo e con mente pura, ciò che egli domanda sopra tutte le cose. E sempre costruiamo in noi un'abitazione e una dimora permanente a lui, che è il Signore Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo»⁶⁸.

d) Al centro della contemplazione orante di Francesco c'è la persona di Gesù Cristo. L'incarnazione del Figlio di Dio lo lascia pieno di stupore: il Verbo del Padre «così degno, così santo e glorioso» riceve dalla vergine Maria «la vera carne della nostra umanità e fragilità. Lui così ricco sopra ogni altra cosa, volle scegliere in questo mondo, insieme alla beatissima Vergine, sua madre, la povertà»⁶⁹.

e) La meditazione sulla passione e morte di Gesù provoca nel beato Francesco lacrime e gemiti, lo rende partecipe anche fisicamente delle sofferenze di Cristo crocifisso e fa sgorgare dal suo cuore preghiere di adorazione e di lode: «Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo, perchè con la tua santa croce hai redento il mondo»⁷⁰.

⁶⁶ Amm 5,1: FF 153.

⁶⁷ Rnb 23,1-3: FF 63-64.

⁶⁸ Rnb 22,26-27: FF 60-61.

⁶⁹ 2Lfed 4-5: FF 181-182.

⁷⁰ 2Test 5: FF 111; UffPass: FF 280-294.

f) Il padre Francesco rimane fortemente colpito anche dall'umiltà del mistero eucaristico, che gli fa esclamare: «O ammirabile altezza e stupenda degnazione! O umiltà sublime! O sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, si umili a tal punto da nascondersi, per la nostra salvezza, sotto poca apparenza di pane! Guardate fratelli, l'umiltà di Dio, e aprite davanti a lui i vostri cuori; umiliatevi anche voi, perchè siate da lui esaltati»⁷¹. Perciò dice ai suoi frati: «Scongiuro tutti voi, fratelli... che prestiate tutta la riverenza e tutto l'onore che vi sarà possibile al santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nel quale le cose che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, sono state pacificate e riconciliate a Dio onnipotente»⁷².

g) Nell'esperienza spirituale di Francesco un ruolo importante e vitale ha la persona dello Spirito Santo: «Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per tuo amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo»⁷³.

h) Il Serafico Padre ha una grande venerazione per la Sacra Scrittura che contiene «le fragranti parole» del suo Signore «che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono spirito e vita»⁷⁴. E prega e scongiura «che queste e le altre parole del Signore nostro Gesù Cristo con umiltà e amore» siano accolte e messe in pratica»⁷⁵.

i) San Francesco celebra l'ufficio divino con grande ardore d'animo, in comunione con la Chiesa, e invita i frati a farlo «con devozione davanti a Dio, non preoccupandosi della melodia della voce, ma della consonanza della mente, così che la voce concordi con la mente, la mente poi concordi con Dio, affinché possiamo piacere a Dio mediante la purezza del cuore»⁷⁶.

j) Il beato Francesco sempre contempla ed onora la Madre di Dio, Maria, «figlia e ancella dell'altissimo sommo Re, il Padre celeste, madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo»⁷⁷ e la saluta così: «Ave Signora, santa regina, santa genitrice di Dio, Maria, che sei vergine fatta chiesa ed eletta dal santissimo Padre celeste, che ti ha consacrata con il santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito; tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene»⁷⁸.

k) Illuminato dalla luce dello Spirito Santo, il Serafico Padre comincia «a fare penitenza» e, condotto dal Signore stesso, si reca tra i lebbrosi e usa loro

⁷¹ LOrd 26-28: FF 221; Am 1,16-19: FF 144.

⁷² LOrd 12: FF 217.

⁷³ Ivi 50-51: FF 233.

⁷⁴ 2Lfed 2-3: FF 180.

⁷⁵ Cfr. ivi 87: FF 206.

⁷⁶ LOrd 41-42: FF 227.

⁷⁷ Antifona UffPass 2: FF 281.

⁷⁸ SaIV 1-3: FF 259.

misericordia, e poco dopo esce «dal secolo»⁷⁹. Compie così un radicale cambiamento di vita ponendosi alla sequela di Cristo crocifisso, il «buon pastore, che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce»⁸⁰. Vuole che anche i suoi frati siano uomini di penitenza e conversione: «Facciamo, inoltre, frutti degni di penitenza. E amiamo i prossimi come noi stessi. E se qualcuno non vuole amarli come se stesso, almeno non arrecchi loro del male, ma faccia del bene»⁸¹; «noi tutti frati minori, servi inutili, umilmente preghiamo e supplichiamo perché tutti perseveriamo nella vera fede e nella penitenza, poiché nessuno può salvarsi in altro modo»⁸².

I) Vivendo in tal maniera, i frati testimoniano quanto dice san Paolo: «Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù Cristo, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre»⁸³; e nello stesso tempo imitano lo spirito e le opere di fede, di speranza e di carità di san Francesco, il quale, mettendo in pratica il suo stesso motto “Dio mio e mio tutto”⁸⁴, vive in Gesù Cristo la piena comunione con Dio uno e trino, con i fratelli, le sorelle e con tutto il creato.

Titolo I: La Vita e lo Spirito di Preghiera

35. §1. Con la professione religiosa i frati si dedicano in modo totale a Dio sommamente amato così da vivere totalmente del Signore, affinché Dio sia tutto in tutti. Per questo la contemplazione delle verità divine e la costante unione a Dio nell’orazione deve essere il loro primo e principale impegno⁸⁵.

§2. La vita consacrata testimonia profeticamente la presenza viva dell’azione dello Spirito Santo, che la rende scuola di santità, spazio privilegiato di amore assoluto a Dio e al prossimo, e segno del progetto divino di fare dell’umanità l’unica famiglia dei figli di Dio⁸⁶.

§3. Come risposta all’ammonimento del Signore a vegliare e pregare⁸⁷, e sull’esempio del Serafico Padre, uomo fatto preghiera, ogni fraternità e ogni frate siano vigilanti nel curare la qualità della vita spirituale⁸⁸.

§4. Con animo grato i frati preghino sempre con cuore puro e abbiano umiltà, pazienza e amore verso tutti⁸⁹.

36. §1. I frati procurino di avere sempre lo spirito del Signore e di ricercare la sua santa volontà⁹⁰ e, unendo intimamente preghiera ed azione, pratichino una perfetta

⁷⁹ 2Test 1-3: FF 110.

⁸⁰ Am 6,1: FF 155.

⁸¹ 2Lfed 25-27: FF 190.

⁸² Rnb 23,7: FF 68.

⁸³ Col. 3,17.

⁸⁴ Cfr. Fior 2: FF 1827.

⁸⁵ Cfr. CIC can. 663, § 1; CCEO can. 538, §2.

⁸⁶ Cfr. VC 35.

⁸⁷ Lc. 21,36.

⁸⁸ Cfr. CIVCSVA, *Vita Fraternalis in Comunità* 13.

⁸⁹ Cfr. Rb 10,8-10: FF 104.

⁹⁰ Cfr. Ivi, 8: FF 104

vita di unione con il Padre celeste, aperti all'azione dello Spirito Santo per lasciarsi conformare continuamente a Cristo.

§2. I frati realizzino nella vita e nel loro modo di agire quanto hanno appreso nello Spirito Santo con la partecipazione ai misteri di Cristo; ciascuno, dopo essere stato in unione più intensa con Dio attraverso la preghiera, sia sollecito nel conservare nella vita quotidiana l'unione con lo stesso Dio Padre ed accrescerla con opere di virtù.

§3. I frati imparino a considerare tutte le cose alla luce della fede, a superare le difficoltà con la forza della speranza in attesa della gloria futura, e ad unirsi sempre più a Dio nella carità di Cristo, per glorificare il Padre in tutti momenti della loro vita.

Titolo II: La Preghiera Liturgica

37. Il mistero eucaristico è culmine e fonte di tutta la liturgia e la vita della Chiesa; la sua celebrazione sia pertanto il centro di tutta la vita spirituale ed apostolica dei singoli frati e della fraternità.

38. §1. Tutti i frati partecipino ogni giorno alla duplice mensa della Parola e dell'Eucaristia⁹¹ unendosi al mistero pasquale di Cristo nell'offerta della propria vita al Padre mediante lo Spirito Santo⁹².

§2. Poiché nella celebrazione del mistero del Corpo e del Sangue del Signore si consolidano e incrementano l'unità e la carità⁹³, i frati cerchino di partecipare insieme tutti i giorni alla liturgia eucaristica. Sia incoraggiata, secondo l'opportunità, la concelebrazione dei sacerdoti⁹⁴.

39. §1. I frati tengano in grande considerazione la Liturgia delle Ore. In essa, infatti, partecipano alla preghiera di Cristo che unisce a Sé la Chiesa, sua Sposa, nella lode e nell'intercessione che rivolge al Padre per tutta l'umanità.

§2. I frati celebrino la Liturgia delle Ore secondo le norme della Chiesa. Perciò procurino di celebrare in maniera più solenne, e lodevolmente con il canto, le Lodi mattutine e i Vespri, promuovendo opportunamente la partecipazione dei fedeli a questi momenti di preghiera⁹⁵.

§3. In ogni Convento tutti i frati, legittimamente non impediti, celebrino in comune ogni giorno integralmente la Liturgia delle Ore.

§4. Spetta al Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, su proposta del Capitolo conventuale, determinare quali ore canoniche dovranno essere celebrate in comune in quelle fraternità ove, per gravi ragioni, non sia possibile celebrare la Liturgia delle Ore per intero.

⁹¹ Cfr. DV 21; PO 18.

⁹² Cfr. VC 95.

⁹³ Cfr. VC 95.

⁹⁴ Cfr. LOrd 30: FF 222.

⁹⁵ Cfr. *Principi e Norme*, N. 20, 33, 40.

40. §1. I frati professi solenni che non possono celebrare in comune la Liturgia delle Ore, lo facciano in privato. In caso di necessità recitino l'ufficio dei Padre nostro secondo la Regola⁹⁶.

§2. I frati professi temporanei che non possono celebrare in comune la Liturgia delle Ore preghino in privato almeno le Lodi mattutine e i Vespri; in caso di necessità recitino l'ufficio dei Padre nostro secondo la Regola⁹⁷.

41. §1. Poiché l'unione di vita con Dio si fonda e si accresce soprattutto mediante le azioni liturgiche, i frati vi si dispongano con un frequente studio dei testi liturgici, e vi partecipino come lo esige il proprio stato e la stessa natura della liturgia.

§2. I frati celebrino le azioni liturgiche con riverenza⁹⁸ secondo le norme della Chiesa. Si tenga conto della varietà dei riti e si valorizzi la ricchezza delle Chiese locali, facendo spazio alle diversità e ai legittimi adattamenti⁹⁹.

§3. Nelle azioni liturgiche si segua fedelmente il rito della Chiesa e si osservi il calendario e il rituale dell'Ordine. Per motivi pastorali possono essere usati il messale, il rituale e il calendario delle Chiese particolari.

§4. Spetta al Capitolo conventuale, con il consenso del Ministro o Custode, disporre le circostanze e l'ordine delle celebrazioni liturgiche e delle pratiche di pietà.

§5. I frati abbiano grande cura della chiesa, delle reliquie dei santi, delle suppellettili e delle altre cose destinate al culto liturgico.

42. I frati presenti in altre Chiese *sui iuris*, con rito proprio ritengano una ricchezza la partecipazione alla liturgia e al patrimonio spirituale di tali Chiese e si conformino a quanto stabilito dalle competenti autorità ecclesiastiche¹⁰⁰.

Titolo III: Le Altre Azioni Sacre

43. I frati prestino tutta la riverenza e tutto l'onore al santissimo Corpo e Sangue del Signore nostro Gesù Cristo¹⁰¹. Il Capitolo conventuale programmi momenti comunitari di adorazione eucaristica. Inoltre tutti i frati amino intrattenersi in colloquio con Cristo nell'adorazione personale.

44. §1. I frati ascoltino, leggano, meditino e studino assiduamente la Parola di Dio (infatti l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo¹⁰²) e la venerino come se fosse lo stesso Corpo del Signore. In questo impegno i frati sappiano individuare e valorizzare gli strumenti adeguati¹⁰³.

⁹⁶ Cfr. Rb 3,2.

⁹⁷ Cfr. Rb 3,2.

⁹⁸ Cfr. LOrd 14: FF 218.

⁹⁹ Cfr. SC 38.

¹⁰⁰ Cfr. CCEO, 701.

¹⁰¹ Cfr. LOrd 12: FF 217.

¹⁰² Cfr. DV 25, dove si cita S. Girolamo.

¹⁰³ Cfr. VD 32-33.

§2. I frati meditino diligentemente in particolare modo il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, fonte di tutta la perfezione cristiana e fondamento della Regola del Serafico Padre Francesco.

§3. Pertanto, si accostino volentieri al sacro testo sia mediante la liturgia, sia mediante le altre celebrazioni della Parola di Dio.

§4. Inoltre, il Capitolo conventuale programmi occasioni di ascolto, preghiera e riflessione sulla Parola di Dio e tutta la fraternità condivida ciò che la Parola ha ispirato ad ognuno.

45. I frati dedichino alla meditazione almeno mezz'ora al giorno, dando ad essa l'importanza dovuta. Gli Statuti provinciali o custodiali ne determinino le modalità.

46. §1. Ogni anno i frati partecipino agli esercizi spirituali in comune per la durata di cinque giorni interi. Quelli che non possono compierli in comune li facciano in un'altra maniera col permesso del Ministro o Custode. Il Guardiano vigili che i frati partecipino agli esercizi spirituali.

§2. Vi siano parimenti giorni di ritiro, durante i quali i frati si dedichino, con opportune meditazioni e istruzioni, allo studio della Regola e delle Costituzioni, e ad esperienze di rinnovamento della vita, secondo i modi fissati negli Statuti provinciali o custodiali.

§3. È opportuno che in ogni Provincia e Custodia, o in collaborazione tra diverse Province e Custodie, vi sia un eremo o una casa di preghiera in cui i frati che lo richiedono, avuto il consenso del Ministro o Custode, possano dedicarsi più intensamente alla preghiera per un determinato periodo di tempo, nello spirito della Regola di Vita per gli Eremiti.

47. §1. Sull'esempio del Serafico Padre e secondo le tradizioni dell'Ordine, i frati esprimano il loro amore filiale alla Beata Vergine Maria con celebrazioni liturgiche, con pratiche di pietà (come il rosario, la corona francescana e altre forme locali di devozione) e con la preghiera personale.

§2. Tutti i frati venerino con fervorosa pietà la Beata Vergine Maria nel mistero della Immacolata Concezione, e La abbiano come Patrona e Regina dell'Ordine. Ne celebrino ovunque la festa con la massima solennità, rinnovando a Lei anche la consacrazione dell'Ordine, e con grande zelo ne propaghino la devozione.

§3. Gli Statuti provinciali o custodiali stabiliscano le modalità dell'affidamento dei frati a Maria Immacolata nello spirito di san Massimiliano Kolbe.

§4. I frati venerino ed imitino san Giuseppe, Patrono dell'Ordine, mirabile esempio di uomo credente, totalmente dedito a Dio.

48. §1. Si celebri con solennità la festa del Serafico Padre san Francesco. I frati ne meditino costantemente la vita e gli scritti affinché il suo spirito serafico sia sempre presente nei suoi figli in tutta fedeltà.

§2. Con particolare devozione i frati cerchino di venerare e di imitare santa Chiara e gli altri santi del nostro Ordine, specialmente sant'Antonio, dottore evangelico, e san Bonaventura, dottore serafico.

49. §1. I frati alimentino la loro vita di unione con Dio anche con altre pratiche ispirate alla tradizione dell'Ordine e alla pietà popolare tipica delle varie nazioni e culture¹⁰⁴, per mezzo delle quali si venerano e si celebrano i misteri della vita di Cristo e della nostra salvezza.

§2. Per quanto riguarda le azioni liturgiche e le pie pratiche, si osservino sempre le norme della Chiesa; anche le devozioni e le orazioni personali si ispirino allo spirito della liturgia.

Titolo IV: Penitenza e Conversione nella Vita dei Frati

50. §1. Poiché con la professione religiosa hanno rinnovato la loro consacrazione battesimale e il loro impegno nella sequela di Gesù, i frati vivano in spirito di penitenza e di continua conversione per conformarsi in tutto a Cristo¹⁰⁵ ed essere così pervasi dell'amore di Lui verso il Padre e verso gli uomini.

§2. Sull'esempio di san Francesco, che ha avuto la grazia di incominciare a far penitenza usando misericordia ai lebbrosi¹⁰⁶, i frati manifestino la loro volontà di conversione mettendosi gioiosamente al servizio dei poveri, degli emarginati e degli esclusi.

§3. Nel cammino di conformazione a Cristo povero e crocifisso i frati praticino l'ascesi che è indispensabile alla persona consacrata¹⁰⁷.

51. §1. Poiché la conformazione a Cristo è un processo di maturità progressiva che riconosce l'opera del Padre nella vita di ciascun frate e conosce anche il peccato, le debolezze e le cadute, i frati celebrino frequentemente il Sacramento della Penitenza e Riconciliazione.

§2. In questo itinerario di conformazione a Cristo, i frati praticino l'esame di coscienza quotidiano e ricorrono con fiducia anche alla direzione o accompagnamento spirituale.

52. §1. I frati offrano a Dio le sofferenze, le persecuzioni e i disagi di ogni giorno, nonché i limiti inerenti alla vita quotidiana e alla vita comune.

§2. I frati che stanno sperimentando la realtà delle proprie fragilità, affrontino queste situazioni aprendosi al dialogo e all'aiuto dei confratelli, i quali avranno per loro comprensione e misericordia¹⁰⁸.

§3. Tutti i frati vivano il mistero pasquale di Cristo anche accogliendo sorella morte con fede e speranza.

53. §1. I frati uniscano la loro conversione a Dio con le opere di misericordia corporali e spirituali e con varie opere di penitenza tra le quali il digiuno, l'astinenza, l'elemosina, il silenzio, il moderato uso dei mezzi di comunicazione e le rinunce volontarie.

¹⁰⁴ Cfr. EG 124; 126.

¹⁰⁵ Cfr. Mc 1,15.

¹⁰⁶ Cfr. 2Test 1-2: FF 110.

¹⁰⁷ Cfr. VC 38.

¹⁰⁸ Cfr. Lmin 10: FF 235.

§2. I frati osservino i tempi penitenziali stabiliti dalla Chiesa, secondo le disposizioni delle Chiese particolari.

54. §1. I tempi di penitenza propri dell'Ordine da osservarsi sono i seguenti:

a) per comando della Regola: dalla festa di tutti i Santi fino alla Natività del Signore, e ogni venerdì dell'anno. In questi tempi penitenziali i frati devono osservare il digiuno oppure altre forme di penitenza che il Ministro o Custode con il suo Definitorio avrà stabilito, secondo i tempi e i luoghi;

b) in forza delle presenti Costituzioni: la vigilia delle solennità dell'Immacolata Vergine Maria e del Serafico Padre san Francesco. In queste due vigilie si osservino le norme penitenziali stabilite dagli Statuti provinciali o custodiali.

§2. I Ministri e Custodi, sentiti i loro Definitori, possono stabilire giorni straordinari di preghiera e/o di penitenza.

CAPITOLO III

La Vita Fraterna in Comunione

Introduzione Spirituale

a) La fraternità è uno degli elementi carismatici della vita francescana. San Francesco la vede come un dono di Dio: «Il Signore mi dette dei fratelli»¹⁰⁹, considera i suoi membri «tutti fratelli, sia i ministri sia gli altri»¹¹⁰, e citando il Vangelo afferma: «Voi siete tutti fratelli»¹¹¹.

b) Il Serafico Padre invita i frati a vivere da veri fratelli: «E nessuno sia chiamato priore, ma tutti allo stesso modo siano chiamati frati minori. E l'uno lavi i piedi dell'altro»¹¹²; «E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino tra loro familiari l'uno con l'altro. E ciascuno manifesti all'altro con sicurezza le sue necessità... E se qualcuno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire così come vorrebbero essere serviti essi stessi»¹¹³.

c) San Francesco dice ancora: «Tutti i frati non abbiano... alcun potere o dominio, soprattutto fra di loro... E nessun frate faccia del male o dica del male a un altro; ma piuttosto, per la carità che viene dallo Spirito, di buon volere si servano e si obbediscano vicendevolmente. E questa è la vera e santa obbedienza del Signore nostro Gesù Cristo»¹¹⁴.

d) San Francesco pensa a una fraternità in cui l'obbedienza ha dei tratti originali: «Se poi il prelado dovesse comandare al suddito qualcosa contro la sua anima, pur non obbedendogli, tuttavia non lo abbandoni. E se per questo dovrà sostenere persecuzione da parte di alcuni, li ami di più per amore di Dio. Infatti, chi sostiene la persecuzione piuttosto che volersi separare dai suoi fratelli, rimane veramente nella perfetta obbedienza, poiché offre la sua anima per i suoi fratelli»¹¹⁵.

e) Il beato Francesco fonda la fraternità sulle parole di Gesù: «E a lui ricorriamo come al pastore e al vescovo delle anime nostre, il quale dice: Io sono il buon Pastore... Voi siete tutti fratelli... E non vogliate chiamare nessuno padre vostro sulla terra, perché uno solo è il vostro Padre, quello che è nei cieli»¹¹⁶.

f) Il beato Francesco ammonisce i frati: «Ciascuno ami e nutra il suo fratello, come la madre ama e nutre il proprio figlio»¹¹⁷; «Devono guardarsi [i frati] dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri»¹¹⁸; «E se [il frate], in seguito, mille volte peccasse davanti ai tuoi

¹⁰⁹ 2Test 14: FF 216.

¹¹⁰ Rnb 22,26: FF 60.

¹¹¹ lvi 22,33: FF 61.

¹¹² lvi 6,3-4: FF 23.

¹¹³ Rb 6,7-9: FF 91-92.

¹¹⁴ Rnb 5,9.13-14: FF 19-20.

¹¹⁵ Amm 3,7-9: FF 150.

¹¹⁶ Rnb 22, 32-34; FF 61.

¹¹⁷ lvi 9,11: FF 32.

¹¹⁸ Rb 7,3: FF 95.

occhi, amalo più di me per questo: che tu possa attirarlo al Signore; e abbi sempre misericordia di tali fratelli»¹¹⁹.

g) Frate Francesco esorta i frati a vivere l'amore fraterno sia verso i confratelli sia verso tutti gli uomini: «Mostrino con le opere l'amore che hanno fra di loro, come dice l'apostolo: Non amiamo a parole né con la lingua, ma con le opere e in verità. E non oltraggino nessuno, non mormorino, non detraggano agli altri... E siano modesti... non giudichino, non condannino; e, come dice il Signore, non guardino ai più piccoli peccati degli altri, ma pensino piuttosto ai propri»¹²⁰.

h) Il Serafico Padre era solito convocare presso di sé i suoi frati per parlare con loro del Regno di Dio. Anche i frati desideravano vivamente ritrovarsi insieme con lui: «Erano felici quando potevano riunirsi, più felici quando stavano insieme; era invece penosa per tutti la separazione, amaro il distacco, doloroso il momento dell'addio»¹²¹. Francesco prescrive ai frati e ai Ministri di radunarsi insieme al Ministro generale nei Capitoli per trattare «tutte le altre cose, che non figurano nella Regola»¹²². E chiede pure a ogni Ministro provinciale di «riunirsi con i suoi frati, ovunque piaccia a loro... per trattare delle cose che riguardano Dio»¹²³. Quello che il padre san Francesco scrive sui Capitoli nell'Ordine vale anche, a livello locale, per il Capitolo conventuale.

i) La famiglia francescana, come albero rigoglioso, si compone di diversi rami: i Frati Minori; le consacrate che scelgono «la forma di vita dell'Ordine delle sorelle povere»¹²⁴ o Clarisse; i consacrati e le consacrate del Terz'Ordine Regolare; e gli appartenenti all'Ordine Francescano Secolare. Perciò è sommamente conveniente che tutti coloro che hanno san Francesco come padre comune, coltivino costantemente la comunione fraterna e così sempre e dovunque fiorisca la pienezza del carisma francescano.

j) La fraternità francescana, poi, si allarga a tutti gli esseri umani, verso i quali i frati devono mostrarsi sempre accoglienti: «E chiunque verrà da loro, amico o avversario, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà»¹²⁵. A loro devono annunciare la pace: «Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: "Il Signore ti dia la pace!"»¹²⁶. Lo spirito di fraternità si estende fino ad abbracciare tutto il creato, che san Francesco vede come un riflesso della bellezza e bontà di Dio: «Laudato sie, mi' Signore, cum tutte le Tue creature»¹²⁷.

¹¹⁹ Lmin 10: FF 235.

¹²⁰ Rnb 11,6-12: FF 37.

¹²¹ 1Cel 39: FF 387.

¹²² Lmin 22: FF 239.

¹²³ Rnb 18,1; FF 50.

¹²⁴ RsC 1,1: FF 2750.

¹²⁵ Rnb 7,14: FF 26.

¹²⁶ 2Test 23: FF 121.

¹²⁷ Cant 5: FF 263.

Titolo I: La Fraternità Francescana

55. §1. La vita fraterna trova il suo modello e il suo dinamismo unificante nella comunione della Santissima Trinità¹²⁸, che trasforma i rapporti umani e crea un nuovo tipo di solidarietà¹²⁹.

§2. La vita fraterna è una manifestazione particolare della comunione della Chiesa e un segno dell'unità universale ed escatologica alla quale essa tende. La stessa fraternità, con la condivisione dei beni, la comunione fraterna e il progetto comune di vita e di attività è anche testimonianza profetica in un mondo spesso diviso e contrapposto¹³⁰.

§3. Per meglio promuovere ed esprimere la forma di vita evangelica, nata per divina ispirazione dal cuore di san Francesco¹³¹, i frati si raccolgono in una fraternità radicata nella carità di Dio, animata dallo Spirito Santo, nutrita dalla Parola e dall'Eucaristia, legata dagli stessi vincoli spirituali e giuridici e impegnata nella missione della Chiesa.

§4. I frati costruiscano ogni giorno, con l'aiuto della grazia, la loro comunione di vita. Per questo, si accolgano a vicenda come doni del Signore; si amino reciprocamente con tutto il cuore; rispettino la storia dei fratelli fatta di ricchezza e fragilità; coltivino con ampia apertura il dialogo; si comunichino con confidenza le proprie esperienze; manifestino con fiducia le loro necessità; si aiutino e si sostengano l'un l'altro e con carità si servano vicendevolmente¹³²; mettano a disposizione dei fratelli i loro talenti e la loro creatività; esprimano il senso di appartenenza alla fraternità nei Conventi, nelle Province, nelle Custodie e nell'Ordine.

56. §1. I frati siano fedeli alla loro vocazione di testimoniare e annunziare a tutti i popoli la presenza salvifica del Signore Gesù e la possibilità di realizzare un mondo più fraterno e solidale con i più emarginati e perseguitati. Perciò non temano di essere creativi nell'attuare la proposta evangelica, ponendo particolare attenzione ai fenomeni che trasformano le relazioni umane: mezzi di comunicazione, migrazioni, cambiamenti culturali, sociali, ideologici e religiosi.

§2. La relazione e lo scambio fra culture, secondo il magistero della Chiesa¹³³, sono un valore che arricchisce anche la vita fraterna; perciò tutti i frati, consapevoli della propria identità, accolgano la molteplice ricchezza delle diverse culture e tradizioni religiose e promuovano l'incontro e il dialogo tra di esse.

§3. I frati cerchino di avere una vera conoscenza dell'altro, accolgano con rispetto la sua originalità e valorizzino la visione della sua cultura.

§4. I frati cerchino di vivere come un'occasione di crescita umana e spirituale gli eventuali conflitti della vita fraterna. Inoltre, riconoscendo i limiti della propria

¹²⁸ Cfr. CIVCSVA, *Vita fraterna in comunità* 10.

¹²⁹ Cfr. VC 41.

¹³⁰ Cfr. CIVCSVA, *Vita fraterna in comunità* 10; CIC, cann. 602 e 607.

¹³¹ Cfr. 2Test 14: FF 116.

¹³² Cfr. Rnb 5,14: FF 20.

¹³³ Cfr. RM 52; CV 26; EG 116; CEC, *Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica* 33.

esperienza e della propria visione della vita, curino la mutua integrazione fra le varie culture¹³⁴.

57. §1. Nell'Ordine, nelle Conferenze e Federazioni, nelle Province e Custodie e nei Conventi, chiamati ad essere casa e scuola di comunione¹³⁵, si favoriscano opportune e vicendevoli relazioni tra i frati al fine di promuovere la vita fraterna, la formazione iniziale e permanente e la missione.

§2. Per accrescere il senso di appartenenza, partecipazione, collaborazione e responsabilità di tutti, si favorisca un clima di reciproca fiducia ed apertura¹³⁶. Ci siano un'effettiva comunicazione e consultazione tra i frati, sia nei Capitoli e negli altri incontri formali, sia nei colloqui familiari e personali, come anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione¹³⁷.

§3. Al fine di far crescere lo spirito fraterno, i frati cooperino nel discernimento della volontà di Dio attraverso la preghiera, la valutazione dei cambiamenti in atto nella Chiesa, nell'Ordine e nella società, e l'attenzione ai segni dei tempi. Ricordino, poi, che devono mettere in pratica le decisioni dei Capitoli e dei Ministri, Custodi e Guardiani, ai quali spetta guidare e animare la fraternità.

58. §1. I frati si riuniscano in Capitolo per discernere, alla luce dello Spirito Santo, le modalità adeguate per custodire e rendere attuale, nelle diverse situazioni storiche e culturali, il carisma francescano e il patrimonio spirituale dell'Ordine¹³⁸.

§2. La comunione della carità fraterna sia promossa particolarmente mediante i Capitoli generali, provinciali, custodiali e conventuali. I Capitoli, infatti, costituiscono l'occasione più idonea per discernere comunitariamente la volontà di Dio sulla fraternità¹³⁹.

§3. Il Capitolo conventuale, che può agire - a norma delle Costituzioni - o sotto forma di fraterno consenso, o come consiglio del Guardiano, o come autorità collegiale, nella tradizione dell'Ordine è una delle espressioni più significative della vita fraterna. In esso si promuova la comunione di vita e si trattino le cose che riguardano la crescita umana, spirituale, familiare e apostolica dei frati e della fraternità. Nel Capitolo, ancora, si curi la formazione permanente e, con il coinvolgimento di tutti, si compiano il discernimento comunitario, la programmazione e la verifica delle attività, come anche la revisione di vita e la correzione fraterna.

§4. Tutti i frati che ne hanno il diritto secondo le Costituzioni 228, §1 partecipino con vivo senso di corresponsabilità e con spirito creativo al Capitolo conventuale. Ascoltino e accolgano con cuore aperto quello che dicono i fratelli e manifestino umilmente e con franchezza¹⁴⁰ il proprio parere. Diano il personale apporto di idee, competenze ed esperienze per rinnovare la vita fraterna e apostolica, per dare

¹³⁴ Tutto questo numero si ispira alla lettera finale del Congresso Fraterno di Nairobi, *Commentarium Ordinis* (III, 2011) p. 9-14.

¹³⁵ Cfr. NMI 43.

¹³⁶ Cfr. VC 50.

¹³⁷ Cfr. CIC, can. 633.

¹³⁸ Cfr. VC 42.

¹³⁹ Cfr. CIC can 631 e 632.

¹⁴⁰ Cfr. Discorso conclusivo di Papa Francesco alla III^a Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 18 Ottobre, 2014.

soluzione ai problemi che si presentano e per programmare e realizzare le iniziative comuni.

59. §1. I Ministri, Custodi e Guardiani siano aperti e sensibili verso le legittime iniziative dei frati, maturate da un serio discernimento fraterno, specialmente quelle riguardanti nuove forme di evangelizzazione. In tal modo i frati possono rispondere alla chiamata di Dio valorizzando i doni ricevuti e facendoli fruttificare a beneficio della fraternità, della Chiesa e della società¹⁴¹.

§2. Le attività e gli impegni personali dei frati siano valutati, discussi e concordati con la fraternità, in modo che rispondano al bene personale e comune. In ogni caso i frati, animati da maturità umana e religiosa, sappiano anteporre il bene della fraternità all'interesse personale.

60. §1. I Ministri, Custodi e Guardiani esercitino il servizio dell'autorità con carità e familiarità¹⁴²; animino costantemente la fraternità; garantiscano il tempo necessario per la preghiera e ne curino la qualità; promuovano la dignità della persona e un'obbedienza responsabile e attiva; infondano coraggio e speranza nelle difficoltà; tengano vivo il carisma dell'Ordine e il "sentire con la Chiesa"; accompagnino il cammino di formazione permanente dei frati¹⁴³.

§2. I frati amino i propri Ministri, Custodi e Guardiani, obbediscano loro e li rispettino con lieto animo, preghino e collaborino generosamente con loro, aiutandoli a portare il peso del loro servizio.

61. §1. I frati dimostrino sempre il loro vicendevole amore con gesti di umanità, cortesia e carità evangelica e si aiutino scambievolmente da fratelli in ogni genere di servizi spirituali e materiali, favorendo la maturazione e l'operosità di ciascuno.

§2. I frati evitino giudizi, parole ed azioni che in qualsiasi modo possano impedire o turbare la pace e la carità fraterna.

§3. Quando, com'è legittimo, ci fossero diversità di opinione, esprimano il proprio parere con convinzione e gentilezza e gli altri lo accolgano con rispetto, ricercando insieme la soluzione migliore.

§4. I frati promuovano lo spirito di comunione fraterna, evitino ogni divisione provocata dalla differenza di età, cultura, provenienza, formazione, interessi e attività, e perdonino prontamente ogni eventuale offesa ricevuta.

62. §1. I Ministri, Custodi, Guardiani e tutti i frati abbiano particolare attenzione e premura per i frati anziani, malati, deboli o in difficoltà, come vorrebbero averle per sé in circostanze simili¹⁴⁴. Li aiutino umanamente e spiritualmente soprattutto per mezzo dei sacramenti, li sostengano con la presenza e con gesti concreti di servizio e offrano loro l'assistenza e le cure necessarie.

§2. I frati infermi o colpiti da qualche sofferenza non esitino a manifestare il proprio stato, affinché si possa provvedere a loro ciò che è necessario per recuperare la salute o almeno alleviare il dolore e i disagi della malattia. Essi, poi, sostengano con

¹⁴¹ Cfr. CIC can. 618.

¹⁴² Cfr. Rb 10,5: FF 102.

¹⁴³ Cfr. CIC, can. 619.

¹⁴⁴ Cfr. Ivi 6,9: FF 92.

fede infermità e sofferenze¹⁴⁵, e offrano a Dio le loro pene in unione alla croce di Cristo, consapevoli che proprio così contribuiscono alla propria santificazione, alla vita e alla missione della fraternità e all'edificazione del Regno di Dio.

Titolo II: Aspetti Particolari di Vita Fraterna

63. La natura stessa della fraternità, icona della Trinità, esige che i frati rafforzino la comunione della vita fraterna con alcune azioni in comune. Anche le attività svolte dal singolo frate siano coordinate con le finalità della fraternità.

64. Il Capitolo conventuale, strumento privilegiato di comunione, programmazione e revisione, stabilisca l'orario degli atti comuni, tenendo conto delle necessità della vita quotidiana, della fraternità e dei singoli frati. Detto orario sia confermato dal Ministro o Custode.

65. §1. Tutti i frati siano fedeli a partecipare comunitariamente alle celebrazioni liturgiche e agli altri incontri di preghiera: mettendosi insieme in contatto con il mistero divino consolidano la comunione tra loro e con il Popolo di Dio¹⁴⁶.

§2. I frati, che costituiscono una medesima famiglia, partecipino pure alla stessa mensa comune, esprimendo così il mutuo amore e la somiglianza con il convito eucaristico. Alla mensa si faccia precedere una breve lettura spirituale.

§3. Cerchino di prendere parte attivamente e lietamente anche alla ricreazione comune e alla conversazione fraterna.

§4. I frati si prendano cura della casa e adempiano, per quanto è possibile, i servizi domestici quotidiani, come segno di minorità e fraternità.

66. §1. Per meglio custodire l'intimità e la libertà della vita fraterna, il Capitolo conventuale riservi una zona del Convento ai soli frati, con la conferma del Ministro o Custode. Il Guardiano, per una causa ragionevole e nei singoli casi, può consentirvi l'accesso anche ad altre persone¹⁴⁷.

§2. I frati favoriscano in Convento un clima di silenzio, utile allo spirito di preghiera, al lavoro e allo studio.

§3. I frati siano formati al buon uso dei mezzi di comunicazione sociale, i quali oltre che contribuire allo sviluppo della persona, all'accrescimento della conoscenza, allo scambio delle informazioni e alla possibilità di maggiori relazioni, sono anche utili all'opera di evangelizzazione. I frati ne facciano uso con maturità, responsabilità e moderazione, facendo attenzione che a causa di essi non siano impoverite le relazioni con i fratelli del proprio Convento e non sia recato danno alla propria vita consacrata.

§4. Data l'incidenza dei mezzi di comunicazione sociale nella vita delle nostre fraternità, è auspicabile che ogni Provincia e Custodia predisponga un Direttorio sul retto uso delle stesse, alla luce dei documenti magisteriali¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Cfr. Cant 24: FF 263.

¹⁴⁶ Cfr. CIC, can. 663.

¹⁴⁷ Cfr. CIC, Can. 667 §1.

¹⁴⁸ Cfr. CIC, can. 666.

§5. I membri dell'intera famiglia francescana, come pure gli altri ospiti che giungono ai nostri Conventi, siano accolti con bontà¹⁴⁹, carità e ospitalità.

67. §1. L'abito religioso dei frati, segno di vita consacrata, fraterna e povera, sia semplice, modesto e decente, costituito dalla tonaca con il cappuccio, di colore grigio o nero, e dal cingolo bianco, al quale si può portare appesa, secondo l'usanza, la corona francescana della Beata Vergine Maria. La scelta del colore dell'abito religioso è demandata agli Statuti provinciali e custodiali¹⁵⁰.

§2. I frati portino l'abito dell'Ordine. Gli Statuti provinciali e custodiali tuttavia possono concedere l'uso di un vestito diverso, per cause particolari e per tutta la loro durata. Anche tale vestito sia semplice, modesto e decente.

68. §1. È conveniente che i frati in viaggio, sostando in città o paesi dove ci sono Conventi dell'Ordine, si rechino in essi, per quanto è possibile, avendo cura di darne cortese preavviso.

§2. Le vacanze siano concesse secondo gli Statuti provinciali e custodiali e secondo le diversità dei tempi e delle necessità personali, sempre, però, in conformità con la professione di vita evangelica dei frati.

69. §1. I frati ringrazino Dio per i loro genitori, parenti, amici, benefattori e collaboratori. Verso di loro esprimano gratitudine con la preghiera e con il sostegno nelle loro difficoltà.

§2. Dal momento che sono entrati a far parte di questa fraternità, i frati non si immischino inopportuno negli affari dei parenti; ma, se questi si trovassero in necessità, i Ministri, Custodi e Guardiani, con prudente giudizio e carità, procurino di offrire loro un aiuto concreto, secondo gli Statuti provinciali e custodiali.

§3. I benefattori dell'Ordine, della Provincia e della Custodia siano inclusi nella preghiera della fraternità e, se lo si ritiene opportuno, siano annoverati tra gli amici dell'Ordine, della Provincia o della Custodia con un appropriato riconoscimento stabilito dai rispettivi Ministri o Custodi.

70. §1. Tutti quelli che lavorano nei Conventi e nelle opere dell'Ordine siano trattati con giustizia e carità, e siano equamente retribuiti secondo il contratto di lavoro a norma delle leggi civili vigenti. Con loro i frati si comportino con rispetto e discrezione.

§2. La presenza dei collaboratori non esima i frati dalla corresponsabilità e sussidiarietà nella gestione dei servizi domestici e delle opere.

71. I frati godano di essere stimati minori e si mostrino familiari fra di loro. Quando è richiesto l'ordine di precedenza, si osservino gli Statuti generali.

Titolo III: La Carità Fraterna verso i Defunti

72. §1. È cosa buona e salutare, segno di unione fraterna, che i frati preghino per i defunti¹⁵¹, soprattutto per i confratelli, parenti, amici e benefattori, in modo che, per

¹⁴⁹ Cfr. Rnb 7,14: FF 26.

¹⁵⁰ Cfr. CIC, can. 669 §1.

¹⁵¹ Cfr. Rb 3,4: FF 83.

la comunione esistente fra tutte le membra di Cristo, i defunti ricevano un aiuto spirituale e i frati il conforto della speranza.

§2. I frati, in segno della comunione fraterna, partecipino, per quanto è possibile, alle esequie dei confratelli e a quelle dei parenti di un confratello, secondo gli Statuti provinciali e custodiali.

§3. I frati visitino e curino le tombe dei confratelli e tengano aggiornato il necrologio dei frati defunti per mantenerne viva la memoria.

§4. In ogni fraternità si celebri mensilmente una Messa per i frati, i parenti, gli amici e i benefattori defunti, con la partecipazione di tutti i frati. Chi non potesse essere presente, compia gli esercizi di pietà previsti dagli Statuti provinciali e custodiali.

§5. Nel mese di novembre, secondo le consuetudini locali, ogni fraternità faccia la commemorazione dei defunti della famiglia francescana: in loro suffragio tutti i frati celebrino la Liturgia delle Ore e tutti i presbiteri celebrino la Messa.

§6. Altri suffragi siano stabiliti con accuratezza negli Statuti generali, provinciali e custodiali.

Titolo IV: Le Relazioni con l'intera Famiglia Francescana

73. I frati coltivino relazioni di viva e reciproca comunione e di cooperazione con tutti i membri dell'intera famiglia francescana. Inoltre promuovano opportune iniziative comuni al fine di rendere presente in modo più efficace il carisma francescano nella vita e nella missione della Chiesa.

74. §1. Il Serafico Padre san Francesco promise a santa Chiara e alle sue sorelle di avere sempre per loro cura diligente e sollecitudine speciale¹⁵². Perciò i Ministri e Custodi esercitino la loro autorità ordinaria sui monasteri delle Clarisse uniti al nostro Ordine e provvedano all'assistenza spirituale di tutte le Clarisse Urbaniste designando frati idonei e preparati. Inoltre promuovano in tutti i frati la conoscenza e la stima del loro carisma e della loro missione.

§2. I Ministri e Custodi curino l'assistenza spirituale dei fratelli e sorelle consacrati affiliati o aggregati al nostro Ordine, secondo quanto stabilito nelle loro Costituzioni, e li aiutino a promuovere la fedeltà al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la famiglia francescana.

75. §1. I Ministri e Custodi assicurino l'assistenza spirituale alle fraternità dell'Ordine Francescano Secolare, tenendo conto di quanto stabilito nelle Costituzioni generali dell'Ordine Francescano Secolare. I frati conoscano e studino la spiritualità dell'Ordine Francescano Secolare e siano disponibili ad assistere spiritualmente le fraternità secolari e a collaborare con esse nell'evangelizzazione e nell'impegno sociale.

§2. I Ministri e Custodi hanno la facoltà di erigere canonicamente nuove fraternità locali dell'Ordine Francescano Secolare e di esercitare *l'altius moderamen*¹⁵³ su di esse, rispettando la loro legittima autonomia.

¹⁵² Cfr. RsC 6,4: FF 2788.

¹⁵³ Cfr. CIC, Can. 303.

§3. L'assistente spirituale delle fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare è nominato dai Ministri o Custodi, sentito il Consiglio delle fraternità interessate¹⁵⁴.

76. I frati collaborino, per quanto è possibile, con i gruppi, gli studiosi e le iniziative che si interessano o si ispirano a san Francesco, al francescanesimo e allo "spirito di Assisi", per promuovere il carisma francescano anche nell'ambito ecclesiale, ecumenico, interreligioso, accademico e sociale.

Titolo V: La Tutela della Vita Fraterna

77. §1. I frati in difficoltà, che si rendono conto e riconoscono di non poter osservare la Regola secondo lo Spirito, ricorrano ai loro Ministri, i quali li accolgano con carità e benevolenza, e usino nei loro confronti grande familiarità¹⁵⁵.

§2. Tutti i frati, in particolare i Ministri, Custodi e Guardiani, si impegnino senza indugio ad aiutare il confratello che si trova in qualunque genere di difficoltà ascoltandolo, incoraggiandolo, accompagnandolo, ammonendolo e correggendolo con umiltà e carità¹⁵⁶, senza adirarsi e turbarsi¹⁵⁷, e avendo sempre misericordia¹⁵⁸.

§3. Coloro che hanno lasciato l'Ordine, siano trattati da tutti con fraterna carità; si preghi il Signore per loro e ci si mostri verso di loro sempre veri fratelli.

§4. I Ministri e Custodi trattino con equità e carità evangelica i frati che hanno ottenuto l'indulto di uscire dall'Ordine o ne sono stati legittimamente dimessi¹⁵⁹.

78. §1. Sono privi di voce attiva e passiva:

a) l'esclaustrato per qualunque motivo, dopo il suo rientro, per un periodo accertato di sei mesi; il periodo può essere prolungato a giudizio del proprio Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, ma non per più di un anno;

b) chi ha chiesto tramite il Ministro o Custode la dispensa dagli oneri derivati dalla sacra Ordinazione o l'indulto di secolarizzazione, dal momento in cui ha inoltrato la domanda ai Superiori ecclesiastici¹⁶⁰;

c) chi si assenta illegittimamente dal Convento per un periodo fino a tre mesi, sulla base della dichiarazione scritta del rispettivo Ministro o Custode¹⁶¹, finché rimane fuori, e dopo il suo rientro per un periodo di sei mesi; il periodo può essere prolungato a giudizio del proprio Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, ma non per più di due anni;

d) chi, dopo aver illegittimamente abbandonato l'Ordine oltre tre mesi, vi è stato riammesso, per il periodo di quattro anni dalla sua riammissione.

¹⁵⁴ Cfr. Costituzioni Generali dell'OFS, Art. 91, 1-3.

¹⁵⁵ Cfr. Rb 10, 4-5: FF 102.

¹⁵⁶ Cfr. Rnb 5,5: FF 17.

¹⁵⁷ Cfr. Rb 7,3: FF 95.

¹⁵⁸ Cfr. Lmin 7-10: FF 235.

¹⁵⁹ Cfr. CIC, can. 702.

¹⁶⁰ Cfr. CIC, cann. 290 n. 3 e 691.

¹⁶¹ Cfr. CIC, cann. 665, §2; 696, §2.

§2. Per comminare altre sanzioni canoniche si osservino le norme del diritto universale¹⁶².

79. La dimissione di un novizio compete al proprio Ministro o Custode; in caso di urgente necessità, il novizio può essere dimesso dal Guardiano con il consenso del Capitolo conventuale¹⁶³.

80. §1. Per quanto riguarda l'assenza dalla casa religiosa¹⁶⁴, l'esclusione¹⁶⁵, l'indulto di uscire dall'Ordine¹⁶⁶ e la dimissione dei frati¹⁶⁷, sia di voti temporanei che solenni, si osservi il diritto universale¹⁶⁸.

§2. In qualsiasi caso di dimissione, si notifichi al frate il motivo di questa decisione e gli si conceda piena facoltà di esporre le proprie ragioni¹⁶⁹; tuttavia, prima di procedere al decreto di dimissione, gli sia data la possibilità, a norma del diritto, di uscire spontaneamente dall'Ordine¹⁷⁰.

Titolo VI: L'amministrazione Fraterna dei Beni

81. La vita fraterna richiede una responsabile, oculata e trasparente amministrazione dei beni, ad ogni livello, da condurre secondo i criteri della povertà, minorità, solidarietà e carità. Si ricordi che Dio è ogni bene, sommo bene, tutto il bene¹⁷¹ e la nostra vera ricchezza¹⁷², e che Egli nella sua provvidenza affida i beni alla nostra saggia custodia e cura.

82. §1. Per l'amministrazione dei beni della fraternità, la responsabilità principale risiede e si esercita nei Capitoli conventuali, custodiali, provinciali e generali. I Capitoli generali, provinciali e custodiali possono demandare al rispettivo Ministro o Custode con il suo Definitorio la facoltà di trattare questioni amministrative straordinarie.

§2. I Capitoli generali, provinciali, custodiali e conventuali eleggano per ballottazione i rispettivi economi ed esattori, scegliendo frati capaci di svolgere il loro incarico con competenza e diligenza. Essi agiscono sotto la direzione dei Ministri, Custodi e Guardiani, e secondo le norme del diritto universale e di quello civile. Gli economi ed esattori presentino nei rispettivi Capitoli una relazione completa e dettagliata dell'amministrazione¹⁷³.

¹⁶² Cfr. CIC, cann. 1336-1340.

¹⁶³ Cfr. CIC, can. 653.

¹⁶⁴ Cfr. CIC, can. 665.

¹⁶⁵ Cfr. CIC, can. 686, §1; CCEO, can. 548, §1.

¹⁶⁶ Cfr. CIC, can. 691.

¹⁶⁷ Cfr. CIC, cann. 694-696.

¹⁶⁸ Cfr. CIC cann. 697-702.

¹⁶⁹ Cfr. CIC, can. 698.

¹⁷⁰ Cfr. CIC, cann. 691 e 290 n. 3.

¹⁷¹ Cfr. Lora/Pregghiera: FF 265.

¹⁷² Cfr. LodAI,5: FF 261.

¹⁷³ Cfr. CIC, can. 636.

§3. Per la validità della alienazione, permuta o locazione di beni mobili o immobili, occorre il permesso scritto del rispettivo Ministro o Custode e del suo Definitorio, a norma degli Statuti. Quando poi si tratta di un affare la cui cifra superi quella stabilita dalla Santa Sede, o di oggetti donati alla chiesa come *ex voto*, o di cose preziose per valore storico o artistico, oltre al permesso scritto del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, si richiede anche la licenza della Santa Sede¹⁷⁴.

83. Il Convento, la Custodia, la Provincia, l'Ordine stesso e le altre persone giuridiche dell'Ordine previste dagli Statuti provinciali o custodiali abbiano anche un riconoscimento civile. Siano quindi nominati i rispettivi rappresentanti legali i quali, per sé o per mezzo di delegati, sempre sotto la dipendenza dei Ministri, Custodi e Guardiani, siano capaci di atti amministrativi giuridicamente validi secondo la legge civile. Se tutto questo non fosse possibile, si provveda nel modo stabilito dagli Statuti propri e secondo le leggi civili ed ecclesiastiche¹⁷⁵.

84. §1. L'amministrazione del Convento, della Custodia, della Provincia e dell'Ordine sia unica; ad essa devono confluire le sottoamministrazioni dei vari uffici, istituzioni, lasciti e simili.

§2. L'intera amministrazione del Convento, della Custodia, della Provincia e dell'Ordine sia affidata all'esattore e all'economista dal rispettivo Capitolo.

§3. L'esattore abbia cura di raccogliere tutti gli introiti, di collaborare con l'economista e con lui vigilare sui registri di amministrazione.

§4. L'economista faccia le spese entro i limiti della sua competenza, procuri le cose necessarie per il sostentamento materiale della fraternità e compili i registri del suo ufficio.

§5. Gli incarichi di esattore ed economista possono essere cumulati con l'approvazione degli Statuti.

85. §1. L'ufficio di Ministro e Custode è incompatibile con l'incarico di esattore o di economista¹⁷⁶.

§2. Il Guardiano non può esercitare l'incarico di esattore o di economista del Convento, salvo in caso di manifesta necessità, che deve essere comprovata dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio. Questa facoltà deve essere data per iscritto e per un tempo limitato; il suo attestato sia conservato nei rispettivi archivi.

86. §1. Gli Statuti provinciali o custodiali, o il Capitolo conventuale, determinino gli affari di amministrazione che possono abitualmente essere compiuti di ufficio dal Guardiano, dall'economista e dall'esattore del Convento.

§2. Gli Statuti provinciali e custodiali stabiliscano le modalità secondo le quali i Conventi devono versare i loro contributi alla Provincia o Custodia e nell'appendice dichiarino quali sono i beni appartenenti al patrimonio stabile¹⁷⁷ e le amministrazioni proprie della Provincia e Custodia.

¹⁷⁴ Cfr. CIC, cann. 638 §3, 1292, §2.

¹⁷⁵ Cfr. CIC, can. 634 §1.

¹⁷⁶ Cfr. CIC, can. 636 §1.

¹⁷⁷ Cfr. CIC, can. 1291 e CIVCSVA, *Linee orientative per la gestione dei beni*, 1.4 (2 agosto 2014).

§3. Il Capitolo provinciale stabilisca sia la competenza personale del Ministro provinciale, sia quella che esige il consenso del suo Definitorio, sia quella del Guardiano e del Capitolo conventuale,

§4. Gli Statuti generali dichiarino nell'appendice quali sono i beni e le amministrazioni del patrimonio stabile e delle opere dell'Ordine; stabiliscano i contributi ordinari che le Province e Custodie devono versare per le necessità dell'Ordine, come pure determinino altre forme ordinarie di solidarietà nell'ambito economico.

§5. Il Capitolo generale stabilisca inoltre eventuali contributi straordinari che le Province e Custodie devono versare per le necessità dell'Ordine, come pure determinino eventuali altre forme concrete di solidarietà straordinaria nell'ambito economico.

§6. Il Capitolo generale determini sia la competenza personale del Ministro generale, sia quella che esige il consenso del suo Definitorio.

87. §1. Tenendo presente la scelta della povertà evangelica e il dovere della solidarietà, come pure la necessità di una programmazione economica, i frati si guardino da ogni non necessaria accumulazione di beni. Nell'esercizio delle operazioni economiche ci si attenga agli Statuti generali, alle norme del diritto universale e del diritto civile¹⁷⁸.

§2. Siano rispettati i contratti regolarmente stipulati dagli ufficiali, e si paghi con esattezza e premura il prezzo degli acquisti.

§3. Non si contraggano debiti se non c'è la certezza che con le entrate ordinarie, o in altro modo preciso, si possa soddisfare agli interessi e rimborsare l'intero capitale senza eccessivo ritardo¹⁷⁹.

88. §1. Se un ufficiale avrà effettuato un atto a nome e per incarico del Capitolo o del Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, ne risponda la rispettiva persona giuridica, non la persona giuridica superiore.

§2. Nessun frate può in alcun modo partecipare all'amministrazione di beni di una persona fisica o giuridica estranea all'Ordine, se non in caso straordinario e con il permesso scritto dato dal Ministro o Custode. Nel caso di un Ministro o Custode, si chieda il permesso all'istanza superiore¹⁸⁰.

§3. Se un frate viola una legge o cagiona un danno per colpa o dolo personale, è tenuto a risponderne lui solo¹⁸¹.

89. Nei Conventi dove i frati di famiglia sono meno di tre, il Guardiano stesso, a norma degli Statuti, mandi al Ministro provinciale una relazione scritta di tutta l'amministrazione, firmata dall'altro frate; negli affari per i quali si richiederebbe il consenso del Capitolo conventuale, deve ottenere il consenso scritto del Ministro, dopo aver interpellato l'altro frate.

¹⁷⁸ Cfr. CIC, cann. 635 §2 e 640.

¹⁷⁹ Cfr. CIC, can. 639.

¹⁸⁰ Cfr. CIC, can. 600.

¹⁸¹ Cfr. CIC, can. 639.

90. Si tratti dell'amministrazione economica dell'Ordine e delle Province sia nel Definitorio generale e provinciale, sia nei rispettivi Capitoli, secondo i propri Statuti.

CAPITOLO IV

La Missione dei Frati

Introduzione Spirituale

a) San Francesco ricorda così la missione di Gesù: «Teniamo dunque ferme le parole, la vita e l'insegnamento e il santo Vangelo di colui che si è degnato di pregare per noi il Padre suo e manifestarci il nome di lui, dicendo: "Padre, ho manifestato il tuo nome agli uomini, che mi hai dato, perché le parole che tu hai dato a me, io le ho date a loro... Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo"»¹⁸².

b) Lo stesso Padre Francesco, ricevuta dal Crocefisso di San Damiano la missione di restaurare la sua Chiesa e ascoltato il brano evangelico della "missione degli apostoli" esclama: «Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore!»¹⁸³. A partire da questo momento egli si dedica con instancabile zelo all'annuncio del Vangelo. E anche quando è malato ricorre allo scritto per continuare il suo impegno missionario: «Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire tutti e ad amministrare le fragranti parole del mio Signore. E perciò... mi sono proposto di riferire a voi, mediante la presente lettera e messaggio, le parole del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono spirito e vita»¹⁸⁴.

c) Quando riceve in dono dei fratelli¹⁸⁵, li invia due a due ad annunciare «agli uomini la pace e la penitenza»¹⁸⁶ ad evangelizzare. Scrive loro: «Lodatelo [il Signore] perché è buono ed esaltatelo nelle opere vostre, poiché per questo vi mandò nel mondo intero, affinché rendiate testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto lui»¹⁸⁷.

d) Il beato Francesco raccomanda ai frati la comunione con la Chiesa e l'obbedienza ai Ministri nello svolgimento della missione: «Nessun frate predichi contro la forma e le disposizioni della santa Chiesa e senza aver ricevuto il permesso dal suo ministro»¹⁸⁸; «I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo, qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito»¹⁸⁹.

e) Il Serafico Padre invita i frati a tener presente, nella loro opera di evangelizzazione, il bene delle persone alle quali sono inviati: «Ammonisco inoltre ed esorto gli stessi frati che, nella predicazione che fanno, le loro parole siano esaminate e caste, a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e

¹⁸² Rnb 22, 41-42.51: FF 62.

¹⁸³ 1Cel 22: FF 356.

¹⁸⁴ 2Lf 2: FF 180.

¹⁸⁵ Cfr. 2Test 14: FF 116.

¹⁸⁶ 1Cel. 29; FF 366.

¹⁸⁷ LOrd 8-9: FF 216.

¹⁸⁸ Rnb 17,1: FF 46.

¹⁸⁹ Rb 9,1: FF 98.

le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, poiché brevi discorsi fece il Signore sulla terra»¹⁹⁰.

f) Francesco rivolge ai frati altre esortazioni per vivere in modo evangelico la missione: «E dobbiamo anzi godere quando siamo esposti a diverse prove, e quando sosteniamo qualsiasi angustia o tribolazione dell'anima o del corpo»¹⁹¹; «Quando i frati vanno per il mondo, non portino niente per via»¹⁹², «non litighino... e non giudichino gli altri, ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti... In qualunque casa entreranno, dicano prima di tutto: Pace a questa casa»¹⁹³.

g) Il Serafico Padre, poi, inserisce nella Regola la novità della missione alle genti: «Tutti quei frati che per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e gli altri infedeli, vadano con il permesso del loro ministro e servo. Il ministro poi dia loro il permesso e non li ostacoli, se vedrà che sono idonei ad essere mandati»¹⁹⁴.

h) Per san Francesco il Vangelo, prima ancora di essere annunciato con le parole, deve essere testimoniato con la vita: «I frati che vanno tra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Uno è che non facciano liti né dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura per amore di Dio e confessino di essere cristiani. L'altro modo è che, quando vedranno che piace a Dio, annunzino la parola di Dio perché essi credano... e si facciano cristiani»¹⁹⁵.

i) Il Padre Francesco dice anche: «Tutti i frati... predichino con le opere»¹⁹⁶ e richiama «la grazia di lavorare»¹⁹⁷: «E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare; e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà. E quelli che non sanno, imparino»¹⁹⁸. Ovunque ed in ogni cosa, «i servi di Dio devono sempre insistere nella preghiera o in qualche opera buona»¹⁹⁹.

j) San Francesco invita i frati a non gloriarsi degli eventuali successi nelle loro attività: «Scongiuro, nella carità che è Dio, tutti i miei frati occupati nella predicazione, nell'orazione, nel lavoro, sia chierici che laici, che cerchino di umiliarsi in tutte le cose, di non gloriarsi, né godere tra sé, né esaltarsi dentro di sé delle buone parole e delle opere, anzi di nessun bene che Dio fa o dice e opera talvolta in loro e per mezzo di loro...»²⁰⁰. I frati devono attribuire ogni risultato a Dio «dal quale procede ogni bene»²⁰¹.

¹⁹⁰ Ivi 9,3-4: FF 99.

¹⁹¹ Rnb 17,8: FF 48.

¹⁹² Ivi 14,1: FF 40.

¹⁹³ Rb 3,10-13: FF 85-86.

¹⁹⁴ Rnb 16,3-4: FF 42.

¹⁹⁵ Ivi 16,5-7: FF 43.

¹⁹⁶ Ivi 17,3: FF 46.

¹⁹⁷ Rb 5,1: FF 88.

¹⁹⁸ 2Test 20-21: FF 119.

¹⁹⁹ Rnb 7,12: FF 25.

²⁰⁰ Ivi, 17,5-6: FF 47.

²⁰¹ Ivi, 17,17: FF 49.

Titolo I: Il Fondamento della Missione e delle Attività dei Frati

91. §1. Il Figlio di Dio è stato inviato dal Padre nel mondo con una precisa missione: portare ai poveri il lieto annuncio, proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore²⁰². Egli poi ha affidato alla Chiesa la missione di annunziare e instaurare in tutto il mondo il Regno di Dio²⁰³. Evangelizzare perciò è la grazia e la vocazione della Chiesa e la sua identità più profonda²⁰⁴.

§2. I frati, con la professione dei consigli evangelici, partecipano in modo speciale alla missione della Chiesa. Nella loro chiamata è compreso il compito di dedicarsi totalmente alla missione, perché tutta la vita consacrata, sotto l'azione dello Spirito Santo, è missionaria²⁰⁵.

§3. Tutti i frati, sull'esempio di Cristo e di san Francesco, proclamino il Vangelo in tutto il mondo ed ad ogni creatura, partecipando attivamente alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Perciò la loro vita sia compenetrata di spirito missionario e tutta l'azione missionaria sia animata da spirito religioso²⁰⁶.

92. I frati con la loro consacrazione e azione evangelizzatrice offrono un valido contributo alla missione della Chiesa e diventano testimoni credibili del Regno di Dio nel mondo nella misura in cui incarnano il carisma che lo Spirito Santo ha loro affidato. Perciò evangelizzino innanzitutto con la testimonianza di una vita orante, povera, sobria, lieta e fraterna che, in quanto tale, è già evangelizzazione²⁰⁷.

93. §1. Qualunque sia il genere di missione esercitata dai frati, esprima sempre i valori della fraternità e della minorità propri del carisma francescano-conventuale, che diventano segno profetico di un mondo nuovo.

§2. Da frati minori, siano sempre disponibili per il servizio alla Chiesa e l'aiuto alle persone. Compiano con animo lieto gli uffici più umili, senza attendersi ricompense. Privilegino i mezzi più idonei e adottino nelle relazioni uno stile semplice.

94. I frati si dedichino con generosità alla missione e al lavoro in modo tale però da non spegnere o affievolire lo spirito della santa orazione e devozione²⁰⁸; anzi, si impegnino ad alimentare sempre di più la preghiera per santificare e rendere feconda tutta l'attività che svolgono²⁰⁹.

²⁰² Cfr. Lc 4, 18-19.

²⁰³ Cfr. LG 5.

²⁰⁴ Cfr. EN 14.

²⁰⁵ Cfr. VC 72.

²⁰⁶ Cfr. PC 8; CIC, can. 675, §1.

²⁰⁷ Cfr. VC 72; CIVCSVA, *Vita Fraterna in Comunità* 54; CIC, can. 673.

²⁰⁸ Cfr. Rb 5, 2: FF 88.

²⁰⁹ Cfr. CIC, can. 675 §2.

95. §1. I frati assumano e condividano le varie attività e iniziative missionarie in obbedienza, fraterna concordia e cooperazione. I Ministri, Custodi e Guardiani le assegnino, coordinino e animino, tenendo conto delle attitudini e capacità dei frati, per il bene della fraternità e della Chiesa.

§2. Tutti i frati, fatto un debito discernimento comunitario, siano disponibili a mettere i loro talenti a disposizione delle fraternità della Provincia o Custodia o dell'Ordine che ne abbiano bisogno.

§3. I frati abbiano cura che le varie attività e iniziative missionarie sia nella loro progettazione che nella loro realizzazione siano espressione di una fraternità unita e creativa. §4. La fraternità locale approvi le attività missionarie dei singoli frati e le coordini con gli altri impegni fraterni, in sintonia con il programma pastorale della Provincia o Custodia e della Chiesa locale.

Titolo II: Gli Ambiti della Missione e delle Attività dei Frati

96. §1. I frati, animati dai Ministri, Custodi e Guardiani, realizzino la missione nelle sue varie forme, sia con la testimonianza della loro vita, sia con l'attività pastorale, intellettuale, artistica, caritativa e manuale.

§2. Le situazioni della missione francescana sono essenzialmente tre:

a) la *missio ad gentes*²¹⁰, che è molto cara alla tradizione francescana fin dalle origini ed è tuttora valida; essa ha come destinatari i popoli e i gruppi che ancora non credono in Cristo, tra i quali la Chiesa non ha ancora messo radici e la cui cultura non è stata ancora influenzata dal Vangelo²¹¹; in particolare essa riguarda ambiti territoriali, mondi e fenomeni sociali nuovi, aree culturali moderne²¹²;

b) l'apostolato o attività di predicazione, di conversione, di assistenza spirituale a comunità cristiane che hanno adeguate e solide strutture ecclesiali²¹³;

c) la nuova evangelizzazione specie nei paesi di antica Cristianità, ma a volte anche nelle Chiese più giovani, dove interi gruppi di battezzati hanno perduto il senso vivo della fede²¹⁴.

§3. I frati siano sensibili alle urgenti necessità del nostro tempo e delle varie aree geografiche e culturali. Con audace fiducia spirituale e preparati da una congrua formazione²¹⁵ sperimentino nuove vie e metodi per dare la testimonianza di una vita fraterna²¹⁶ e per offrire una pastorale adeguata ai tempi e al contesto culturale in cui

²¹⁰ Cf. RM 33.

²¹¹ Ivi 34.

²¹² Ivi 37.

²¹³ Ivi 33.

²¹⁴ Ivi 33; EG 14.

²¹⁵ Cfr. PC 18.

²¹⁶ Cfr. EN 21.

operano. A questo scopo si avvalgano degli strumenti forniti dal progresso culturale, sociale e tecnologico, secondo le indicazioni della Chiesa²¹⁷.

§4. Quantunque nessuna forma di missione o di attività sia estranea all'Ordine, i frati scelgano nei vari luoghi quelle attività che rispondono alle necessità della Chiesa, sono nel solco della tradizione dell'Ordine e in armonia con il carisma francescano. Come minori e senza nulla di proprio, siano pronti a lasciare quelle superate o meno opportune²¹⁸.

§5. I frati, in ascolto e in dialogo con gli uomini fra i quali vivono, imparino a conoscerli, ad essere in comunione con loro e ad offrire loro il proprio servizio pastorale.

97. L'attività missionaria dei frati abbia il fine di portare il Vangelo a tutti gli uomini di tutte le condizioni sociali, per trasformare dal di dentro e rendere nuova l'umanità stessa²¹⁹, mediante la preghiera, la testimonianza della vita fraterna, la predicazione, i sacramenti e il discernimento dei segni dei tempi.

98. I frati curino che le chiese e i santuari da loro officiati siano centri di irradiazione di gioiosa e fruttuosa vita cristiana, attraverso la testimonianza, l'evangelizzazione e la catechesi, le celebrazioni liturgiche svolte con decoro, la condivisione della spiritualità francescana e altre creative attività pastorali, secondo le esigenze del luogo.

99. §1. I frati esercitino il ministero della parola secondo i propri carismi, applicando alle reali situazioni della vita la perenne verità del Vangelo, con brevità di parola²²⁰ e anche con l'uso dei mezzi più efficaci, adeguati ai tempi e alle persone.

§2. Poiché la predicazione, annuncio delle meraviglie di Dio nella storia della salvezza, deve attingere soprattutto alla Sacra Scrittura, i frati leggano, ascoltino e approfondiscano quotidianamente la Parola di Dio, imprimendola nel cuore, per meglio testimoniare la vita evangelica e comunicare più adeguatamente agli altri le verità meditate.

§3. I frati annunzino il mistero di Cristo e il suo Vangelo di pace, di carità, di misericordia, di penitenza e conversione, ed esortino gli uomini all'onestà, integrità e coerenza di vita evangelica.

§4. Affinché l'annuncio sia efficace, i frati si preparino diligentemente con la meditazione, la preghiera, lo studio, corsi di approfondimento e il continuo esercizio, al fine di raggiungere una maggiore competenza nella predicazione.

§5. È compito del parroco o del rettore delle chiesa concedere la licenza di predicare nelle nostre chiese o oratori a coloro che egli sa essere riconosciuti idonei dal proprio Ordinario²²¹.

²¹⁷ Cfr. GS 44.

²¹⁸ Cfr. VC 71.

²¹⁹ Cfr. EN 18.

²²⁰ Cfr. Rb 9,4: FF 99.

²²¹ Cfr. CIC, can. 765; CCEO, can. 612.

100. §1. Poiché l'Eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita cristiana²²², la sua celebrazione costituisca per i frati l'azione principale e la missione più importante del loro sacerdozio ministeriale e comune.

§2. Gli altri sacramenti, riti e atti di pietà popolare, che scaturiscono dall'Eucarestia e ad essa sono ordinati²²³, siano celebrati dai frati con grande zelo, allo scopo di promuovere tra i fedeli una più profonda vita sacramentale e di preghiera.

§3. Sull'esempio di Cristo che accostava volentieri i peccatori, i frati siano vicini a coloro che, con il peccato, sperimentano la fragilità umana e annuncino loro la grande misericordia di Dio, che non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva²²⁴. I presbiteri poi amministrino il sacramento della Penitenza e Riconciliazione con diligenza e compassione, nel rispetto della dignità di ogni persona.

101. §1. I frati con carità vadano incontro a coloro che si sono allontanati dalla fede o dalla pratica della vita cristiana o dalla Chiesa, per ricondurli all'unione vitale con Cristo.

§2. Sull'esempio di Cristo, che percorreva città e villaggi guarendo ogni genere di malattie²²⁵, e di san Francesco che usava misericordia con i lebbrosi²²⁶, i frati si dedichino con particolare cura ai malati e agli infermi, li visitino di frequente, diano loro conforto, amministrino la grazia dei sacramenti e, all'occorrenza, li preparino all'incontro con sorella morte.

102. I frati vivano la comunione con la Chiesa particolare, collaborando con il vescovo, il clero, gli altri religiosi e i laici. Partecipino e cooperino ai progetti diocesani, portandovi la ricchezza del carisma e della proposta francescana²²⁷.

103. §1. In spirito di servizio alla Chiesa, i frati assumano anche la cura delle parrocchie, ma in modo tale da poter vivere la propria vocazione e offrire un'efficace testimonianza di minorità e di fraternità nella vita e nell'attività pastorale.

§2. I Ministri non accettino parrocchie nelle quali si preveda che non sia possibile una vera vita fraterna.

104. I frati si dedichino volentieri anche alla predicazione popolare, alla direzione spirituale, alla guida di esercizi spirituali, alla pastorale sanitaria, carceraria e dell'emarginazione.

105. §1. Nei paesi di antica tradizione cristiana, in parte scristianizzati, i frati, con rinnovato zelo, entusiasmo e creatività, annuncino il Vangelo con la testimonianza della vita e con nuovi metodi pastorali²²⁸.

²²² Cfr. LG 11.

²²³ Cfr. SC 10.

²²⁴ Cfr. Ez 33,11.

²²⁵ Cfr. Mt 9,35.

²²⁶ Cfr. 2Test 2: FF 110.

²²⁷ Cfr. CIC, can. 675, §3.

²²⁸ Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla XIX Assemblea ordinaria del CELAM, Port-au-Prince, Haiti; 9 marzo 1983.

§2. Nei paesi di recente tradizione cristiana, i frati annuncino il Vangelo con un linguaggio accessibile agli uomini delle varie culture e condizioni sociali.

§3. Dato che le società odierne diventano sempre più complesse a livello etnico, culturale e religioso, i frati favoriscano il dialogo e mantengano buone relazioni anche con le persone di altre culture, confessioni cristiane e religioni, come pure con i non credenti. Collaborino con tutti nell'impegno per il rispetto della libertà religiosa, nella promozione dei valori spirituali, morali e socioculturali²²⁹ e nella costruzione di un mondo più umano.

106. §1. I frati riconoscano, apprezzino e promuovano la vocazione, il modo e la missione propria dei fedeli laici nella Chiesa²³⁰ e lavorino in comunione con loro nelle proprie attività²³¹. Aiutino volentieri i gruppi ecclesiali che chiedono la loro assistenza, dando sempre la priorità alla vita e alle opere della fraternità. Il Capitolo conventuale cerchi sempre di armonizzare i vari impegni.

§2. I frati promuovano ovunque l'Ordine Francescano Secolare, condividano con i suoi membri una reciproca comunione nella vita e nella missione, collaborando con loro e sostenendoli nelle attività in cui sono impegnati per vocazione e carisma²³².

§3. I frati curino la vitalità e l'espansione della Gioventù Francescana e dei gruppi giovanili di ispirazione francescana, accompagnando i giovani nel loro cammino cristiano e nella loro crescita umana e spirituale, e proponendo loro esplicitamente la bellezza del carisma francescano.

§4. I frati promuovano la Milizia dell'Immacolata, che ben esprime lo spirito mariano dell'Ordine Serafico e realizza un'efficace missione.

§5. I frati promuovano tra il clero diocesano la conoscenza dello spirito dell'Ordine Francescano Secolare e della Milizia dell'Immacolata, perché ne favorisca la diffusione nel proprio ambiente.

107. Mossi dallo spirito di comunione di san Francesco, i frati partecipino con particolare impegno alle attività ecumeniche. Promuovano contatti personali, incontri di preghiera, attività caritative e convegni di studio, secondo le indicazioni della Chiesa, perché si raggiunga quell'unità che il Signore Gesù ha invocato nella preghiera al Padre durante l'ultima cena²³³. Aprano il cuore agli altri cristiani senza sospetti e diffidenze, e cerchino anzitutto la riconciliazione e la pace nell'unico Dio²³⁴.

108. §1. Allo scopo di camminare efficacemente a fianco degli uomini del proprio tempo ascoltandone i problemi, le sofferenze e le speranze, i frati approfondiscano la conoscenza delle situazioni sociali, economiche e culturali alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa, impegnandosi in progetti comunitari di condivisione solidale e fraterna²³⁵.

²²⁹ Cfr. NAe 2.

²³⁰ Cfr. LG 30,37.

²³¹ Cfr. VC 74.

²³² Cfr. *Regola OFS* 14-19.

²³³ Cfr. Gv 17,21-23.

²³⁴ Cfr. EG 244.

²³⁵ Cfr. Ivi 87.

§2. I frati promuovano condizioni di maggiore giustizia e dignità umana a favore dei poveri e degli emarginati, considerandoli come la carne sofferente di Cristo e un'unica cosa con se stessi²³⁶. Collaborino con gli uomini di buona volontà per individuare le cause strutturali della povertà, mettano al centro del loro impegno per gli ultimi la causa della giustizia e della pace.

§3. Le fraternità abbiano a cuore la custodia della terra come "casa comune"²³⁷, assumendo stili di vita che testimoniano l'amore per il creato, e siano in consonanza con i progetti di sostenibilità ambientale, promuovendo iniziative educative di "conversione ecologica integrale"²³⁸.

109. §1. Secondo la tradizione dell'Ordine²³⁹, i frati si impegnino nello studio; tale impegno, infatti, è mezzo per la formazione integrale, percorso ascetico sempre attuale di fronte alla diversità delle culture ed espressione del desiderio di conoscere Dio in profondità²⁴⁰.

§2. I Ministri e Custodi promuovano le attività culturali e gli studi scientifici in ambito francescano, biblico, teologico, filosofico, artistico e musicale, come pure altre scienze e tecnologie utili per la missione.

§3. I frati per le loro pubblicazioni scientifiche in materia di fede e di morale, sia stampate che digitali, devono ottenere, oltre alla licenza dell'Ordinario del luogo, anche quella del Ministro o Custode²⁴¹.

§4. I frati che frequentano istituti superiori, sia come insegnanti sia come alunni, diano testimonianza di vita francescana, unendo l'amore della verità con la sapienza e l'osservanza del Vangelo.

110. §1. L'attività educativa e l'insegnamento della catechesi sono elementi importanti della missione dell'Ordine. I frati siano disponibili a lavorare nelle scuole proprie e in quelle statali o private, anche non cattoliche, sia come docenti sia al livello di pastorale scolastica e universitaria. Collaborino con coloro che vi sono impegnati per una seria e valida testimonianza del Vangelo negli ambiti culturali.

§2. I frati promuovano e valorizzino le associazioni degli ex-alunni delle proprie strutture educative, affinché l'opera di formazione abbia continuità.

111. Appartengono alla missione dell'Ordine anche le opere sociali e caritative, proprie o altrui: ad esse i frati si dedichino con generosità.

112. Il lavoro manuale nelle sue varie forme, sia all'interno della fraternità che al di fuori di essa, è un reale contributo alla missione dell'Ordine e al Regno di Dio.

²³⁶ Cfr. lvi 24 e 199.

²³⁷ Cfr. LS 1-61.

²³⁸ Cfr. lvi, 137-162.

²³⁹ Cfr. LAnt 2: FF 252.

²⁴⁰ Cfr. VC 98.

²⁴¹ Cfr. CIC, cann. 218; 823-824; e 832; CCEO, cann. 21 e 662 §2.

113. §1. Tutti i frati lavorino fedelmente e devotamente²⁴² e, se sono alle dipendenze di altri, adempiano agli impegni assunti con rispetto, onestà e in spirito di minorità²⁴³.

§2. Poiché i carismi dello Spirito sono per l'edificazione della comunità²⁴⁴, chi è dotato di un dono particolare lo ponga al servizio dell'edificazione del Regno di Dio e della fraternità, sotto la guida del Ministro, Custode e Guardiano, e con l'aiuto degli altri frati.

Titolo III: L'organizzazione della Missione e delle Attività dei Frati

114. È competenza dei Capitoli generali, provinciali, custodiali e conventuali esaminare e assumere gli impegni pastorali, affidandoli ai frati idonei. Siano scelti quegli impegni che sono conformi al carisma francescano, alle direttive della Chiesa universale e particolare e alle esigenze degli uomini, dei tempi e dei luoghi. Egualmente, agli stessi Capitoli spetta scegliere quelle nuove forme di missione e quelle attività che meglio manifestano l'aspetto profetico della fraternità.

115. §1. È compito del Capitolo provinciale e custodiale studiare e decidere l'impostazione generale da dare alla missione pastorale, ed elaborare appositi Statuti per quelle attività che richiedessero precise direttive, nel rispetto delle disposizioni diocesane o regionali.

§2. Il Ministro o Custode, con l'aiuto del Definitorio, in collaborazione con i Guardiani e con l'opportuna consulenza delle competenti commissioni, guidi, animi e coordini le attività della Provincia o Custodia secondo i progetti del Capitolo provinciale o custodiale.

116. §1. Il governo dell'Ordine promuova e sostenga un'attiva collaborazione tra le diverse Province e Custodie, affinché si possa offrire una testimonianza evangelica più efficace nei diversi tipi di missione assunti.

§2. È compito delle Conferenze e Federazioni coordinare le attività che le Province e Custodie si impegnano a progettare e realizzare in fraterna collaborazione, e trovare le forme più appropriate per tale collaborazione.

§3. I Ministri e Custodi animino le loro Province e Custodie per favorire una più ampia collaborazione dei frati nella Conferenza o Federazione e nell'Ordine.

§4. I Ministri e Custodi cooperino con l'intera famiglia francescana, con le Conferenze e Sinodi episcopali, con le Conferenze dei Superiori maggiori e con i vescovi per un coordinamento più efficace delle iniziative pastorali.

117. §1. È compito del Guardiano, con il contributo del Capitolo conventuale, coordinare la missione e le attività della fraternità, distribuire gli impegni e mantenere la comunione tra i frati che svolgono servizi pastorali diversi.

²⁴² Cfr. Rb 5,1: FF 88.

²⁴³ Cfr. Rnb 7,1-2: FF 24.

²⁴⁴ Cfr. 1Cor 14,2.

§2. È compito del Capitolo conventuale, fatto salvo il diritto proprio dei Ministri, Custodi e Guardiani, decidere quali impegni assumere per un tempo determinato e quali lasciare. Inoltre, per favorire lo spirito di comunione fraterna, nel Capitolo conventuale sia data relazione delle missioni pastorali di ciascun frate e siano discusse le singole attività²⁴⁵.

§3. Nell'accettare attività pastorali per le quali si richiede o si crede opportuna una convenzione scritta, il Ministro o Custode, interpellato il Capitolo conventuale e con il consenso del suo Definitorio, stipuli l'atto richiesto. In esso sia chiaramente indicato tutto ciò che concerne il lavoro da compiere, i frati da impegnare, il rapporto economico e la durata di tale convenzione.

118. §1. I Ministri, Custodi e Guardiani assegnino ai frati solo quegli incarichi che consentono di vivere secondo la Regola; le attività siano sempre armonizzate con gli impegni della vita fraterna in comunità.

§2. Nell'affidare impegni e attività ai frati si tenga conto della loro competenza religiosa e pastorale, dottrinale e tecnica. Si procuri che possano avere un'adeguata formazione permanente per meglio svolgere la missione nel mondo contemporaneo.

§3. I Ministri e Custodi provvedano che si formi un sufficiente numero di frati qualificati ed esperti per progettare, promuovere e rinnovare le diverse attività dell'Ordine attraverso un attento discernimento dei segni dei tempi.

119. §1. I frati, nell'esercizio di qualsiasi compito o lavoro ad essi affidato, si mantengano fedeli alle esigenze della vita fraterna, alla Regola e alle Costituzioni, in obbedienza ai Ministri, Custodi e Guardiani.

§2. I frati, che in forza di una convenzione fossero tenuti a svolgere determinati servizi, in quanto religiosi sono soggetti alla visita e alla correzione del Ministro o Custode e alla vigilanza del Guardiano; per quanto poi si riferisce all'apostolato svolto, sono soggetti anche all'autorità ecclesiastica e civile competente.

120. I frati che hanno una responsabilità pastorale si conformino alle disposizioni delle Conferenze episcopali e dei vescovi diocesani per quanto riguarda le scelte, i programmi e i criteri pastorali²⁴⁶.

121. §1. L'accettazione delle parrocchie compete al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, consultato il Ministro generale al quale si deve trasmettere copia della relativa convenzione, e nel rispetto delle norme del diritto.

§2. Nell'accettazione di una parrocchia sia stipulata tra il Ministro provinciale e il Vescovo diocesano una convenzione, nella quale si definiscano con chiarezza tutte le condizioni²⁴⁷.

§3. I frati che esercitano il ministero parrocchiale sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, a norma del diritto, in tutte quelle cose che si riferiscono all'ufficio pastorale e alla cura delle anime. I registri e i libri parrocchiali, soggetti

²⁴⁵ Cfr. CIC, can. 671.

²⁴⁶ Cfr. CIC, can. 678.

²⁴⁷ Cfr. CIC, can. 520 §2.

alla revisione dell'Ordinario del luogo, sono sottoposti anche alla vigilanza dei rispettivi Ministri, Custodi e Guardiani.

§4. La parrocchia viene affidata alla Provincia o alla Custodia, e pertanto spetta al Ministro o Custode, con il consenso del suo Definitorio, presentare al Vescovo diocesano un frate per la nomina a parroco o, se la cura pastorale viene affidata a più persone insieme, il frate moderatore²⁴⁸. Tutto ciò vale anche nel caso della presentazione di un frate a rettore di una chiesa²⁴⁹. Allo stesso Ministro o Custode compete presentare i vicari parrocchiali, sentito il parroco.

§5. Benché la parrocchia sia affidata alla Provincia o Custodia mediante convenzione scritta, tuttavia la responsabilità diretta appartiene al frate parroco²⁵⁰, al quale danno la propria collaborazione i frati vicari cooperatori, nominati dal Vescovo diocesano su presentazione del Ministro o Custode. Con il consenso del Guardiano, il parroco si avvalga anche dell'aiuto degli altri frati della fraternità.

§6. Gli Statuti provinciali e custodiali determinino espressamente le competenze del parroco e del Guardiano. A quest'ultimo spetta mantenere il giusto equilibrio fra le necessità della parrocchia e le esigenze della vita fraterna. Inoltre gli stessi Statuti determinino tutto ciò che riguarda l'amministrazione dei beni della parrocchia, a norma del diritto universale.

§7. Il frate parroco collabori sempre con i suoi vicari e cooperatori parrocchiali, con gli uffici diocesani, con il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici della parrocchia. Faccia periodicamente una relazione pastorale e amministrativa al Capitolo conventuale e prenda in considerazione il parere della fraternità.

§8. Nel caso di spese straordinarie di rilevante portata riguardanti la parrocchia, prima di sottoporre il preventivo al consiglio parrocchiale per gli affari economici il frate parroco lo presenti al Capitolo conventuale e poi al Ministro o Custode con il suo Definitorio e ne prenda in considerazione il parere. Gli Statuti provinciali e custodiali diano indicazioni specifiche al riguardo.

§9. Il frate parroco proponga al Capitolo conventuale e poi al Ministro o Custode con il suo Definitorio le scelte pastorali a lungo termine che coinvolgano il servizio della fraternità francescana, e ne prenda in considerazione il parere. Gli Statuti provinciali e custodiali diano indicazioni specifiche al riguardo.

§10. Per quanto concerne la durata dell'incarico, è bene che il parroco goda di una certa stabilità²⁵¹, benché sia amovibile a norma del diritto²⁵².

Titolo IV: La Missione *ad gentes* dell'Ordine

122. §1. Cristo Signore, mandato dal Padre, inviò i discepoli in tutto il mondo a predicare il Vangelo²⁵³. Accogliendo l'invito di Gesù, il Padre Francesco volle che i

²⁴⁸ Cfr. CIC, cann. 517, §1; 520, §1; 682, §1; CCEO, cann. 281, §2; 282; 284, §2; 287, §2.

²⁴⁹ Cfr. CIC, cann. 556; 557, §2; CCEO, cann. 304; 305 §§1-2.

²⁵⁰ Cfr. CIC, can. 520, §1; CCEO, cann. 281, §2; 282.

²⁵¹ Cfr. CIC, can. 522; CCEO, can. 284, §3.

²⁵² Cfr. CIC, can. 682, §2; CCEO, can. 543.

²⁵³ Cfr. Mc 16, 15.

frati andassero a testimoniare e annunciare il messaggio del Signore a tutte le genti (*ad gentes*).

§2. La missione *ad gentes* dei frati nel mondo comporta un forte impegno di azione pastorale nelle Chiese particolari e la condivisione del carisma francescano, che si arricchisce attraverso il dialogo e il processo di inculturazione.

§3. Ogni presenza dell'Ordine nel mondo sia riconoscibile per la semplicità e la sobrietà di vita. I frati siano in missione come fratelli tra fratelli e testimonino con la vita che Dio è Padre di ogni uomo e fa di tutti gli uomini dei fratelli.

123. §1. Nella formazione iniziale e permanente i frati siano aiutati a maturare nella consapevolezza che, sebbene la vita francescana-conventuale sia già missione per se stessa, essi sono chiamati ad assumersi il compito e le sfide dell'evangelizzazione oltre i confini della propria cultura. Inoltre sia promosso l'amore per le missioni attraverso la preghiera, il sacrificio ed esperienze di solidarietà.

§2. I frati si impegnino anche a suscitare, condividere e sostenere lo spirito missionario nei laici, in particolare nei Francescani Secolari e nei membri della Milizia dell'Immacolata, tramite la formazione di gruppi missionari, le esperienze di volontariato, l'organizzazione di giornate missionarie, l'annuncio nella predicazione, la preghiera e l'invito alla solidarietà economica e spirituale.

124. §1. I frati, che per divina ispirazione si sentissero chiamati ad andare in missione *ad gentes*, ne facciano domanda scritta al proprio Ministro il quale, dopo adeguato discernimento sull'idoneità dei richiedenti, conceda il permesso²⁵⁴.

§2. Tutti i frati siano aperti al discernimento circa la chiamata ad andare in missione *ad gentes*, qualora il Ministro ne facesse la proposta.

125. §1. I Ministri procurino che i frati, prima di partire per la *missio ad gentes* o per l'*implantatio Ordinis*, siano preparati con adeguati corsi di formazione spirituale, linguistica, culturale, ecumenica, interreligiosa e missiologica.

§2. La formazione sia completata presso istituti in terra di missione, in modo che i frati possano parlare correttamente la lingua del popolo in mezzo al quale essi vivono, conoscerne più a fondo le idee e credenze religiose, la storia e la cultura. Si aprano al dialogo con tutti e siano attenti all'inculturazione del Vangelo e del carisma francescano.

126. In vista del ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani²⁵⁵, i frati cerchino opportunamente i mezzi e le forme di una corretta e consapevole collaborazione anche con le altre Chiese e Comunità cristiane.

127. §1. Poiché la vita religiosa arricchisce l'attività missionaria con aiuti preziosi e addirittura necessari, i frati assicurino, per quanto possibile, una stabile presenza dell'Ordine nelle realtà di missione *ad gentes*, con chiari progetti di vita fraterna e pastorale.

²⁵⁴ Cfr. Rnb 16, 3: FF 42; Rb 12, 1-2: FF 107.

²⁵⁵ Cfr. CIC, can. 755.

§2. La formazione iniziale e permanente sia una priorità nella nuova presenza missionaria. Si ponga attenzione all'animazione vocazionale, si programmi la preparazione dei formatori e si collabori con le altre Province, Custodie, e Delegazioni della Conferenza o Federazione.

§3. I frati del luogo vengano preparati a ricoprire ruoli di responsabilità e di governo.

128. §1. È compito della Provincia, anche in collaborazione con altre Province e Custodie, elaborare il progetto della missione *ad gentes*, accompagnare il cammino della nuova presenza fino alla sua effettiva autonomia, assicurando l'invio di frati, il sostegno economico e la preparazione di formatori.

§2. Le Province collaborino tra di loro per l'apertura di nuove presenze missionarie, offrendo la loro solidarietà di personale e di aiuti economici e favorendo diverse forme di gemellaggio.

§3. Tale collaborazione sia coordinata dall'Ordine e/o dalle Conferenze e Federazioni.

§4. Il Segretariato Generale per l'Animazione Missionaria, che assiste il Ministro generale e il suo Definitorio in tutto ciò che riguarda la *missio ad gentes* e l'*implantatio Ordinis*, promuova e coltivi lo spirito missionario nell'Ordine, e collabori con gli animatori missionari delle Province e Custodie.

§5. L'attività del Segretariato Generale per l'Animazione Missionaria sia regolata da un particolare statuto.

CAPITOLO V

La Formazione dei Frati

Introduzione Spirituale

a) «Il beato Francesco, ricolmo ogni giorno della consolazione e grazia dello Spirito Santo, si adoperava a formare con grande diligenza e sollecitudine i suoi nuovi figli, insegnando loro, con principi nuovi, a camminare rettamente e con passo fermo sulla via della santa povertà e della beata semplicità»²⁵⁶.

b) Attraverso la sua opera di formazione san Francesco intendeva condurre i frati a vivere il Vangelo: «La Regola e la vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo»²⁵⁷, e a seguire le orme di Cristo²⁵⁸. «Perciò, tutti noi frati, custodiamo attentamente noi stessi, perché... non ci avvenga di perdere o di distogliere la nostra mente e il cuore dal Signore»²⁵⁹.

c) Il Serafico Padre già agli inizi dell'Ordine illustrava i passaggi e i principi delle varie tappe formative. «Se qualcuno, per divina ispirazione, volendo intraprendere questa vita, verrà dai nostri frati, sia da essi accolto benevolmente. E se sarà fermamente deciso di accettare la nostra vita... i frati..., quanto prima possano, lo presentino al loro ministro. Il ministro poi lo accolga con bontà e lo conforti e gli esponga diligentemente il tenore della nostra vita. Dopo di che... il ministro gli conceda i panni della prova, per un anno... Finito l'anno e il periodo della prova, sia ricevuto all'obbedienza. Dopo di che non gli sarà lecito...”andar vagando fuori dell'obbedienza”. Nessuno sia ricevuto contro la forma e le prescrizioni della santa Chiesa»²⁶⁰.

d) Poiché è il Signore che dona la vocazione²⁶¹, i frati, consapevoli di aver ricevuto un carisma ricco di valori umani e spirituali e molto utile alla Chiesa, preghino instancabilmente per le vocazioni all'Ordine e cooperino attivamente con la grazia del Signore, dando una significativa testimonianza evangelica.

e) I candidati ricevuti all'Ordine, durante tutto il tempo della prova, si impegnino a «seguire l'insegnamento e le orme del Signore nostro Gesù Cristo, il quale dice: “Se vuoi essere perfetto, va', e vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni e seguimi”; e “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce e mi segua”. Similmente: “Se qualcuno vuole venire a me e non odia il padre e la madre e la moglie e i figli e i fratelli e le sorelle e perfino la sua stessa vita, non può essere mio discepolo”»²⁶². «E insieme si esercitino a praticare quella vita che il beato Francesco chiamò dei Frati Minori, perché i suoi

²⁵⁶ 1Cel 26: FF 363.

²⁵⁷ Rb 1,1: FF 75.

²⁵⁸ Cfr. Rnb 1,1: FF 4.

²⁵⁹ Ivi 22,25: FF 60.

²⁶⁰ Ivi 2,1-12: FF 5-7.

²⁶¹ Cfr. 2Test 14: FF 116.

²⁶² Rnb 1,1-4: FF 4.

discepoli, dal loro stesso nome, apprendessero che erano venuti alla scuola di Cristo umile, per imparare l'umiltà»²⁶³.

f) Terminato il tempo della prova, quelli che sono ricevuti all'obbedienza, promettono, con l'osservanza dei consigli evangelici, di seguire l'esempio del Signore che dice: «Chiunque avrà lasciato il padre o la madre, i fratelli o le sorelle, la moglie o i figli, le case o i campi per me, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna»²⁶⁴.

g) Ricordando l'esortazione di san Francesco: «Cominciamo fratelli a servire il Signore Iddio, perché finora abbiamo fatto poco o nessun profitto»²⁶⁵, tutti i frati si impegnino nella formazione permanente, che duri cioè tutta la vita.

h) I formandi, docili alla grazia divina, con generoso impegno e con l'aiuto dei formatori e della fraternità, crescano nello spirito di umiltà, semplicità, obbedienza, carità e nel desiderio di espropriarsi di tutto per poter seguire Cristo²⁶⁶.

i) Per attuare la loro formazione i frati meditino attentamente queste parole del Serafico Padre: «Nel nome del Signore! Prego tutti i frati di imparare la lettera e il significato delle cose che in questa vita sono state scritte a salvezza della nostra anima, e di richiamarle frequentemente alla memoria. E prego Dio affinché egli stesso, che è onnipotente, trino e uno, benedica tutti quelli che insegnano, imparano, hanno con sé, ritengono a memoria e mettono in pratica queste cose, ogni volta che richiamano e fanno quelle cose che in essa sono state scritte per la salvezza della nostra anima. E supplico tutti, baciando loro i piedi, che le amino molto, le custodiscano e le conservino»²⁶⁷.

Titolo I: I Principi della Formazione

129. §1. La formazione è primariamente opera della Trinità: il Padre, mediante lo Spirito, plasma nel cuore dei frati i sentimenti del Figlio²⁶⁸.

§2. La formazione dei frati, attraverso le mediazioni che il Signore, la Chiesa e l'Ordine offrono, è un processo di crescita in vista della sequela e della conformazione a Cristo crocifisso, povero, casto e obbediente, per essere al servizio della fraternità e della missione.

§3. La formazione francescana raggiunga in profondità tutta la persona, così che ogni intenzione, atteggiamento e gesto del frate siano espressione della conformazione al Signore Gesù²⁶⁹.

§4. Il luogo principale e privilegiato della formazione è la vita in fraternità, alla quale ogni frate è chiamato a partecipare con fedeltà e perseveranza secondo i principi e

²⁶³ Cfr. LM 6,5: FF 1109.

²⁶⁴ Rnb 1,5: FF 4.

²⁶⁵ 1Cel 103: FF 500.

²⁶⁶ Cfr. Salvir: FF 256-258.

²⁶⁷ Rnb 24,1-3: FF 72.

²⁶⁸ Cfr. VC 66.

²⁶⁹ Cfr. Ivi 65.

le norme disciplinate nei capitoli II-IV delle presenti Costituzioni. Il cammino di crescita nell'amore a Dio e ai fratelli è un impegno formativo che dura tutta la vita.

§5. La formazione aiuti i frati ad appropriarsi dei valori fondamentali del carisma francescano secondo la tradizione conventuale per viverli nel proprio contesto culturale, sociale ed ecclesiale²⁷⁰.

130. La formazione come sequela e conformazione a Cristo è compito prioritario dell'Ordine. Esso si impegni con ogni mezzo perché i frati raggiungano un'adeguata maturità e consapevolezza dell'identità del frate minore conventuale, in vista del servizio da svolgere nella Chiesa e nella società, secondo i bisogni dei luoghi e dei tempi²⁷¹.

131. §1. La formazione iniziale si svolga nelle case di formazione dell'Ordine canonicamente erette²⁷², sotto la guida di formatori preparati. Si eviti ogni forma di doppia appartenenza riguardo ai candidati provenienti dai movimenti ecclesiali²⁷³. Nelle case di formazione si abbia uno stile di vita sobrio e adeguato all'ambiente sociale e alla cultura del luogo.

§2. Il discernimento vocazionale e la formazione iniziale alla vita francescana, sia da parte del candidato che da parte dell'Ordine, si protraggono per tutto il tempo che intercorre dall'ammissione al postulato fino alla professione solenne.

§3. Il discernimento vocazionale e la formazione al ministero ordinato sia da parte del candidato che da parte dell'Ordine, si protraggono fino alla ordinazione, secondo il diritto universale²⁷⁴.

§4. Il discernimento e la formazione per altre forme di apostolato o di impegno professionale abbiano un accompagnamento adeguato secondo quanto previsto dagli Statuti provinciali o custodiali.

§5. I frati, per quanto è possibile, studino negli istituti o seminari maggiori dell'Ordine. Se compiono gli studi in altri istituti idonei, integrino la conoscenza della storia e del carisma francescano, qualora non fossero offerti dall'istituto accademico, secondo le indicazioni della *Ratio studiorum* dell'Ordine.

§6. I frati studino in istituti che abbiano la facoltà di conferire i titoli di studio ecclesiastici e/o civili, secondo le indicazioni della Conferenza o Sinodo episcopale locale.

132. §1. La casa di postulato provinciale o custodiale viene eretta o soppressa dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio e con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio.

§2. Compete unicamente al Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio e mediante decreto scritto, erigere, trasferire o sopprimere una casa di noviziato.

²⁷⁰ Cfr. CIC, can. 659 §2.

²⁷¹ Cfr. CIC, cann. 659-661.

²⁷² Cfr. CIC, can. 608.

²⁷³ Cfr. CIVCSVA, *Potissimum Institutioni*, n. 93 (2 febbraio 1990).

²⁷⁴ Cfr. CIC, cann. 659 §3 e 1027.

§3. Le case del post-noviziato e i seminari maggiori provinciali o custodiali vengono erette o soppresse dal Capitolo provinciale, con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio.

§4. Le case di formazione comuni di più Province e Custodie siano istituite dai Ministri e Custodi interessati con i loro Definitori, sempre con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio.

§5. È auspicabile che le Conferenze e Federazioni abbiano case di formazione comuni: esse siano istituite dalla stessa Conferenza o Federazione con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio.

§6. La casa di formazione san Bonaventura-Seraphicum di Roma, posta sotto l'immediata giurisdizione del Ministro generale, sia considerata sede comune di formazione e di studio per tutto l'Ordine. Il centro formativo offre ai frati l'opportunità di una esperienza internazionale di formazione francescana conventuale, e diventi un luogo per vivere in fraternità il dialogo, l'incontro, il rispetto delle differenti culture (interculturalità) e l'esperienza dell'universalità dell'Ordine.

133. §1. Per tutto l'Ordine vi sia una *Ratio formationis (Discepolato Franceseano)* periodicamente aggiornata e sottoposta all'approvazione del Capitolo generale.

§2. Ogni Provincia e Custodia abbia il proprio direttorio di formazione, approvato dal Capitolo provinciale o custodiale, con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio. Per il direttorio di formazione di una Conferenza o Federazione si osservino le indicazioni delle Costituzioni 223 §2²⁷⁵.

§3. Anche ogni casa di formazione di una Provincia o Custodia abbia il proprio regolamento di formazione, approvato dal Ministro o Custode con il suo Definitorio.

§4. Ogni casa di formazione comune di più Province o Custodie abbia il proprio regolamento di formazione, approvato dai Ministri e Custodi interessati.

134. §1. I Ministri, Custodi e gli altri frati considerino le case di formazione il cuore dell'Ordine e diano ad esse la loro piena collaborazione e il loro sostegno.

§2. Poiché l'efficacia della formazione dipende soprattutto dalla presenza di una fraternità esemplare e di formatori idonei, questi si distinguano per spirito di preghiera, carità e prudenza, conoscano le scienze umane e siano capaci di accompagnare i formandi e di trasmettere e testimoniare ad essi i valori del carisma francescano²⁷⁶.

§3. A tal fine le Conferenze e Federazioni e le Province e Custodie si impegnino, in collaborazione con il Segretariato Generale per la Formazione, a promuovere la formazione dei formatori attraverso corsi propri o di altri istituti.

135. §1. Tra Ministri, Custodi, Guardiani, formatori e frati in formazione vi siano dialogo, comprensione e collaborazione, indispensabili alla formazione.

§2. La fraternità offra ai frati in formazione iniziale un clima di generosità, di entusiasmo, di concordia e di aiuto vicendevole in modo che essi possano crescere

²⁷⁵ Cfr. CIC, can. 659 §2.

²⁷⁶ Cfr. VC 66.

più facilmente nella vita spirituale²⁷⁷. I frati in formazione iniziale facciano propri il carisma e la missione dell'Ordine così da rinsaldare sempre più la propria vocazione²⁷⁸.

136. L'ufficio dei singoli formatori, i criteri per la loro scelta, le loro competenze e mutue relazioni siano determinati nella *Ratio formationis* dell'Ordine (*Discepolato Francescano*), nei rispettivi direttori delle Province e Custodie e nei regolamenti interni delle case di formazione. Per la nomina si segua il diritto universale e diritto proprio dell'Ordine.

137. §1. Tra i formatori, a tutti i livelli, si crei una fraterna collaborazione e si promuovano iniziative atte a favorire la loro formazione.

§2. Si costituiscano commissioni di formazione per tutto l'Ordine, per le Conferenze e Federazioni e per le Province e Custodie. I membri e la competenza delle commissioni siano determinati nei rispettivi direttori.

§3. Il Segretariato Generale per la Formazione assiste il Ministro generale e il suo Definitorio in tutto ciò che riguarda la formazione, secondo la *Ratio formationis* (*Discepolato Francescano*).

Titolo II: Le Dimensioni della Formazione Francescana

138. Per favorire la conformazione battesimale a Cristo nella vita di ogni giorno, il cammino formativo riguardi, armonizzandole²⁷⁹, tutte le dimensioni della persona. Esso sia: progressivo, tenga cioè conto delle dinamiche di maturazione umana; personalizzato, in quanto si adegua al cammino di crescita di ciascuno; ancorato al contesto socio-culturale; ecclesiale, in modo da percepirsi parte integrante del Corpo di Cristo.

139. §1. La formazione francescana sia un cammino di progressiva purificazione e crescita nella relazione con Dio, con gli altri, con se stessi e con il creato, in modo da favorire la maturazione dei frati e la loro crescita nelle virtù indispensabili per la vita fraterna, la testimonianza e la missione.

§2. Nella formazione si curi con particolare attenzione la maturazione affettivo-sessuale del frate, in modo che egli raggiunga una serena, solida e trasparente relazione con tutte le persone.

§3. Eventuali segni di immaturità siano affrontati dai formatori con i criteri di una sana pedagogia, per aiutare il frate a crescere autenticamente nella libertà. Comprovati abusi siano trattati dai formatori, Ministri e Custodi secondo le direttive della Chiesa universale, delle Chiese particolari e dell'Ordine.

§4. Fin dall'inizio i formandi si abituino al lavoro manuale e intellettuale, e imparino a concepire la vita come dono e servizio.

²⁷⁷ Cfr. CIC, can. 652 §4.

²⁷⁸ Cfr. CIC, can. 652 §3.

²⁷⁹ Cfr. VC 65.

§5. I formatori sin dai primi anni di formazione orientino i formandi a ricercare ed approfondire i propri talenti e metterli a servizio della fraternità.

140. §1. Consapevoli che primo e particolare dovere dei formandi è la conoscenza e la relazione con Cristo²⁸⁰, i formatori pongano particolare attenzione alla crescita della loro vita cristiana, per guidarli progressivamente ad aderire e conformarsi a Gesù.

§2. La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita della casa di formazione. I formandi ogni giorno si nutrano alla duplice mensa della Parola di Dio e dell'Eucaristia, attingendo a queste fonti la forza per la propria vita spirituale e per la missione²⁸¹.

§3. I frati siano formati allo spirito della liturgia e, in particolare, alla celebrazione della Liturgia delle Ore, mediante la quale lodano e invocano il Signore con la Chiesa per tutto il popolo di Dio²⁸².

§4. I formandi siano aiutati ad acquisire lo spirito di penitenza e di conversione continua, e ad esercitarsi nell'ascesi, nel dono di sé e nelle opere di misericordia corporali e spirituali.

§5. I formandi siano educati a cogliere la realtà del male e del peccato nella propria vita e in quella degli altri con gli occhi del Signore risorto, e imparino a gustare nel perdono accolto e donato²⁸³ il rimedio decisivo e indispensabile. Perciò si abituino ad accostarsi con frequenza al sacramento della Penitenza. Inoltre abbiano il proprio direttore spirituale, scelto liberamente secondo le indicazioni della Chiesa, a cui possano aprire con fiducia la propria coscienza²⁸⁴.

§6. Tutti i frati siano formati alla missione. Coloro che, dopo attento discernimento con i formatori, sono chiamati al ministero ordinato, siano aiutati a scoprire, nel cammino formativo, l'unità della vita religiosa con la vita ministeriale anche tramite un graduale inserimento nell'esercizio delle pratiche pastorali.

§7. Tutti i formandi venerino sempre con filiale devozione la Beatissima Vergine Immacolata e coltivino un'intima unione di vita con Lei, ispirandosi alla tradizione francescana e all'eredità kolbiana.

141. §1. I formatori curino di trasmettere il carisma dell'Ordine, proponendo ai formandi i principi spirituali della vita francescana e il significato della professione religiosa, considerata sotto l'aspetto teologico, ecclesiale, carismatico e giuridico.

§2. Si educino i formandi alla vita fraterna a livello locale, della propria Provincia o Custodia e dell'Ordine attraverso la testimonianza e l'esperienza quotidiana.

§3. Si coltivi nei formandi uno stile di vita evangelico nello spirito di minorità, semplicità e moderazione, come sequela di Cristo servo e come vicinanza agli umili e poveri del proprio ambiente.

²⁸⁰ Cfr. CIC, can. 663, §1.

²⁸¹ Cfr. CIC, cann. 246, §1 e 663, §2; CCEO, cann. 346, §2, 2° e 538, §2.

²⁸² Cfr. CIC, can. 246, §2; CCEO, can. 346, §2, 3°.

²⁸³ Cfr. Lmin 7-10; FF 235.

²⁸⁴ Cfr. CIC, can. 246, §4; CCEO, can. 346, §2, 4°.

§4. Inoltre i formandi siano educati allo stile della conventualità, quale fraternità attiva e corresponsabile, orientata alla contemplazione e alla missione.

§5. I formandi studino ed assimilino la Regola, le Costituzioni, le altre Fonti Francescane, la natura e la storia dell'Ordine, così da conoscere sempre più profondamente lo spirito del Serafico Padre e diventare suoi fedeli seguaci.

Titolo III: L'animazione Vocazionale

142. §1. Tutti i frati, con animo riconoscente, si rallegriano per la grazia singolare della loro vocazione alla vita francescana conventuale. Mostrino il loro entusiasmo per il dono ricevuto, ricordandosi che la migliore animazione vocazionale è la forza attrattiva della propria testimonianza gioiosa²⁸⁵.

§2. Tutti i frati con la preghiera fiduciosa e assidua al Padrone della messe²⁸⁶ promuovano e coltivino le vocazioni per tutta la Chiesa e per l'Ordine.

§3. I frati accompagnino quanti si sentono chiamati alla vita francescana conventuale attraverso un discernimento qualificato, la direzione spirituale²⁸⁷, l'ascolto della Parola di Dio, la preghiera e il dialogo fraterno, e li invitino a venire e vedere²⁸⁸ la vita e la missione della fraternità.

§4. Ogni Provincia e Custodia curi con particolare impegno la pastorale giovanile e l'animazione vocazionale, scegliendo mezzi appropriati e frati idonei, che operino secondo le linee guida di un progetto provinciale o custodiale di pastorale giovanile vocazionale.

§5. Si prendano iniziative di animazione vocazionale in collaborazione con la Chiesa locale e con tutta la famiglia francescana.

143. Si coltivino diligentemente i germi della vocazione nei giovani che vengono educati sia negli istituti dell'Ordine, sia altrove, o che frequentano le nostre chiese e santuari.

144. Le Province e Custodie abbiano un progetto di accoglienza e un itinerario formativo specifico per coloro che Dio chiama all'Ordine non in giovane età.

145. §1. Le Province e Custodie, se i rispettivi Capitoli lo ritengono conveniente, possono istituire con il consenso del Ministro generale e del suo Definitorio un seminario minore, dove si coltivino i germi della vocazione francescana²⁸⁹.

§2. I giovani, che vivono nei seminari minori dell'Ordine per discernere la propria vocazione francescana, conducano una vita conveniente alla loro età, al loro cammino spirituale e al loro sviluppo, secondo i principi di una sana psicologia, senza trascurare una adeguata esperienza delle realtà umane e i rapporti con la propria famiglia²⁹⁰.

²⁸⁵ Cfr. PC 24; Papa Francesco, Lettera Apostolica per l'Anno della Vita Consacrata, II,1.

²⁸⁶ Cfr. Mt 9,37-38.

²⁸⁷ Cfr. VC 64.

²⁸⁸ Cfr. Gv 1,39.

²⁸⁹ Cfr. OT 3.

²⁹⁰ Ivi.

§3. In questi seminari gli studi siano adeguati alle leggi e alle consuetudini locali, di modo che i candidati, qualora abbracciassero un altro stato di vita, li possano proseguire altrove senza disagio.

§4. Le Province e Custodie, se lo ritengono necessario, possono istituire un prepostulato per i giovani in ricerca vocazionale.

Titolo IV: Il Postulato

146. §1. Il postulato è la tappa formativa in cui i candidati avviano un iniziale discernimento vocazionale. In questo tempo siano aiutati a maturare nella loro fede attraverso un cammino di catechesi e siano guidati alla lettura della Parola di Dio, alla vita liturgica, alla vita sacramentale e alla preghiera personale. Apprendano e si confrontino con l'ideale di san Francesco e del francescanesimo; facciano concreta esperienza della vita fraterna²⁹¹ e incomincino ad esercitarsi in qualche attività pastorale o caritativa.

§2. Il postulato abbia la durata di almeno un anno, a norma degli Statuti provinciali e custodiali. In alcuni casi la durata del postulato può essere prolungata dal rispettivo Ministro o Custode²⁹². In questo periodo si favorisca e si approfondisca la mutua conoscenza tra la fraternità e i candidati.

147. §1. Può essere ricevuto al postulato un cattolico, purché fornito delle qualità richieste dal diritto universale e dell'Ordine, e sia esente da qualsiasi impedimento²⁹³; abbia inoltre raggiunto una sufficiente maturità umana e sia ben disposto ad approfondire il proprio discernimento vocazionale e le condizioni richieste dalla vita religiosa. Il richiedente presenti spontaneamente domanda scritta. I Ministri e Custodi, se è necessario anche con l'aiuto di esperti, valutino la maturità del candidato e si accertino che esistano in lui i segni e le prerogative di una vera vocazione alla vita fraterna in comunità.

§2. In ogni postulante si richiedono: la retta intenzione; la libertà di scelta; una buona salute fisica e psichica, verificata, se necessario, da persone esperte²⁹⁴; una adeguata formazione intellettuale, morale e spirituale; la capacità per una vita di fraternità e di missione nell'Ordine.

148. Negli Statuti provinciali e custodiali siano determinati i certificati e i documenti che ciascun candidato deve presentare e l'età richiesta per incominciare il postulato e il noviziato, tenendo presenti le norme del diritto universale²⁹⁵ e le esigenze dei luoghi. L'ammissione al Postulato è competenza del Ministro o Custode direttamente o per delega.

149. Il postulante, nell'atto di ammissione, dichiarare con documento scritto, firmato, datato e legalmente riconosciuto che, finché rimane nell'Ordine, farà per esso ogni

²⁹¹ Cfr. VC 67.

²⁹² Cfr. CIVCSVA, *Potissimum institutioni*, 43 (2 febbraio 1990).

²⁹³ Cfr. CIC, cann. 597, §§ 1-2; 643; CCEO, cann. 517-518.

²⁹⁴ Cfr. CIC, can. 642; CCEO, can. 519.

²⁹⁵ Cfr. CIC, cann. 643 § 1; 645, §§ 1-2; CCEO, can. 517.

lavoro a titolo gratuito e senza retribuzione. Pertanto se uscirà dal processo formativo non potrà richiedere nulla per detti lavori.

150. Il responsabile del postulato, sentiti i suoi collaboratori e considerate le precedenti referenze, presenti per scritto la relazione e il parere su ogni postulante al proprio Ministro o Custode cui compete, con il consenso del suo Definitorio, ammettere il candidato stesso al noviziato.

Titolo V: Il Noviziato

151. Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'Ordine²⁹⁶, è un tempo di più intenso discernimento vocazionale e di formazione in cui, sotto la guida del maestro, il novizio si prepara alla professione religiosa. Durante il noviziato il novizio approfondisca la relazione personale con Gesù Cristo e il valore della vita consacrata e dei voti; informi la mente, il cuore e la vita al carisma francescano attraverso lo studio della Regola e degli scritti di san Francesco, delle fonti francescane, delle Costituzioni e degli Statuti generali. Faccia esperienza della preghiera, del silenzio interiore, della fraternità, della spogliazione di sé, del lavoro e dell'umile servizio ai poveri, com'è nello stile dell'Ordine²⁹⁷.

152. L'ammissione all'Ordine si effettua con l'accettazione al noviziato in una Provincia o Custodia, fatta dal rispettivo Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio a suffragio segreto.

153. §1. Un postulante che appartiene ad una Chiesa *sui iuris* orientale non può essere ammesso al noviziato lecitamente senza la licenza della Sede Apostolica Romana, a meno che non si tratti di un postulante che è destinato a una Provincia o casa della propria Chiesa²⁹⁸.

§2. Il frate che, pur essendo ammesso al noviziato, rimane ascritto a una altra Chiesa *sui iuris*, curi la conoscenza e la stima del proprio rito e, in quanto è possibile, partecipi alla liturgia e al patrimonio spirituale di tale Chiesa²⁹⁹.

§3. I frati che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris*, siano formati accuratamente nella conoscenza del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiono³⁰⁰.

154. §1. Il noviziato si inizi pubblicamente secondo il rituale dell'Ordine, gli Statuti provinciali e i regolamenti delle case di formazione interprovinciali, se queste sono istituite; tale atto sia registrato in un apposito libro.

§2. I candidati, dopo essere stati ricevuti all'Ordine, compiano il noviziato per dodici mesi in un Convento a ciò debitamente assegnato.

²⁹⁶ Cfr. CIC, can. 646.

²⁹⁷ Cfr. CIC, can. 652.

²⁹⁸ Cfr. CCEO, can. 517 §2.

²⁹⁹ Cfr. CCEO, can. 40 §2.

³⁰⁰ Cfr. CCEO, can. 40 §2.

§3. Il Ministro o Custode della Provincia o Custodia in cui è il noviziato può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi, dimori in un altro Convento dell'Ordine da lui designato.

§4. In casi particolari e in via eccezionale il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, può concedere che qualcuno compia validamente il noviziato in un altro Convento dell'Ordine, sotto la guida di un frate esperto.

155. §1. Un'assenza dalla casa del noviziato superiore a tre mesi, continui o interrotti, rende invalido il noviziato stesso, salvo Costituzioni 154, §3 e CIC, can. 647-649. I giorni di assenza, oltre i quindici, devono essere recuperati.

§2. Il Ministro o Custode può, per giusti motivi, permettere che la prima professione sia anticipata di non oltre quindici giorni, e anche che sia emessa fuori del noviziato.

§3. Il novizio che si trovasse in pericolo di morte può essere ammesso alla professione dal Ministro o Custode o dal Guardiano del noviziato o da un loro delegato. Però, se guarisce, la sua professione è da considerarsi nulla.

§4. Se il Ministro o Custode ha qualche dubbio sull'idoneità del novizio, sentito il parere dei formatori, può prorogare il tempo di prova, ma non oltre sei mesi³⁰¹.

156. §1. I novizi, sotto la guida del maestro e a norma del diritto³⁰², in continuazione con l'esperienza del postulato, conducano una vita conforme a quella che dovranno vivere da professi.

§2. Non è loro permesso, durante il tempo del noviziato, darsi a studi per il conseguimento di diplomi o specializzazioni richieste per esercitare determinati uffici.

§3. Benché sia richiesta per i novizi una certa separazione, sarà loro lecito avere opportuni contatti con i propri familiari, con i confratelli e con altri, a prudente giudizio del maestro.

§4. Responsabile della vita e attività del noviziato è il maestro dei novizi. Egli avrà cura di informare il Capitolo conventuale sull'andamento del programma formativo.

157. §1. L'ammissione alla professione temporanea è riservata ai rispettivi Ministri o Custodi con il consenso dei loro Definitori, a norma delle Costituzioni 152 e tenendo presente il CIC, can. 656.

§2. Il Ministro generale di propria autorità, ottenuto il voto del Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, salve le prescrizioni giuridiche, può ammettere alla professione.

§3. Al termine del noviziato, il candidato faccia la domanda scritta al proprio Ministro o Custode per essere ammesso alla professione.

158. §1. Il maestro, sentiti i suoi collaboratori e considerate le precedenti referenze, presenti per scritto la relazione e il parere su ogni candidato al rispettivo Ministro o Custode cui compete, con il consenso del suo Definitorio, ammettere il novizio alla professione.

³⁰¹ Cfr. CIC, can 653, §2; CCEO, can. 525, §1.

³⁰² Cfr. CIC, cann. 650, §2; 651; CCEO, can. 524.

§2. Lo stesso Ministro o Custode, poi, esamini personalmente, o per mezzo di un suo delegato, la volontà e l' idoneità dei novizi, e ascolti anche gli altri frati del Convento.

§3. Se il novizio si trova fuori Provincia, il Ministro o Custode del luogo ne riceva la relazione e il parere dal maestro di formazione (cfr. §1) e trasmetta i documenti, unitamente al proprio parere, al Ministro o Custode della Provincia o Custodia nativa, al quale, con il consenso del suo Definitorio, è riservata l' ammissione alla professione.

159. Il novizio, che al termine del noviziato o dopo la professione è uscito legittimamente dall'Ordine e desidera rientrarvi, può essere riammesso soltanto dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio. Allo stesso Ministro generale compete determinare una prova conveniente prima della professione temporanea, anche senza l'obbligo di ripetere il noviziato, e, a norma del diritto³⁰³, determinare il tempo dei voti da premettere alla professione solenne, a norma delle Costituzioni 131 §2 e 161.

160. §1. Il Ministro o Custode, o un suo delegato, riceva, secondo il rituale dell'Ordine, la professione temporanea. L'atto della professione va registrato nel Libro delle Professioni.

§2. La formula della professione è questa:

A lode e gloria della Santissima Trinità. Io, fra N., poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, fr. N., con fede salda e volontà decisa: faccio voto a Dio Padre santo e onnipotente di vivere per ... ann... (per tutto il tempo della mia vita), in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, e insieme professo la vita e la Regola dei Frati Minori confermata da Papa Onorio, promettendo di osservarla fedelmente secondo le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità perché, con l'efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall'esempio di Maria Immacolata, per l'intercessione del nostro Padre san Francesco e di tutti i Santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta carità, nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini.

161. A meno che negli Statuti provinciali o custodiali sia disposto altrimenti, i voti che si emettono dopo il noviziato sono validi per un triennio, trascorso il quale potranno essere rinnovati, se necessario, fino alla professione solenne.

Titolo VI: Il Postnoviziato

162. Il postnoviziato è la tappa formativa nella quale il frate si prepara alla professione solenne per consacrarsi definitivamente a Dio e dedicarsi ai fratelli. In questo tempo consolida la sua sequela di Cristo e perfeziona la sua formazione umana, spirituale, socio-culturale, teologica, professionale, pastorale e carismatica. Viva con impegno e con coerenza la consacrazione e i voti; continui la verifica della sua vocazione; approfondisca il senso del carisma e della missione francescana.

³⁰³ CIC, cann. 655 e 690, §1.

Cresca nella partecipazione attiva e responsabile alla vita della fraternità; faccia esperienze di attività pastorali e caritative³⁰⁴.

163. I professi temporanei sono tenuti ad osservare la Regola e le Costituzioni con gli stessi obblighi dei professi solenni, però non godendo di voce attiva e passiva. Come i professi solenni partecipano a tutte le grazie dell'Ordine. Il modo della loro eventuale partecipazione al Capitolo conventuale sia specificato nel direttorio proprio del postnoviziato.

164. §1. Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può concedere l'indulto di uscire dall'Ordine al frate professo temporaneo che, per gravi motivi, ne abbia fatto richiesta. Questo indulto, a meno che non sia stato rifiutato dall'interessato all'atto della notifica, comporta per diritto la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione³⁰⁵.

§2. I Ministri e Custodi non differiscano indefinitamente la decisione di dimettere dall'Ordine il frate che risultasse non idoneo³⁰⁶. Questi, terminato il tempo della professione, può essere escluso dall'emettere la professione susseguente per giusti motivi, anche di malattia contratta dopo la professione, a giudizio degli esperti³⁰⁷. Ciò compete agli stessi Ministri e Custodi, sentito il parere del proprio Definitorio.

165. §1. È necessario che il frate, al momento della professione solenne, abbia raggiunto il grado di maturità necessaria perché lo stato religioso, cui consapevolmente e irrevocabilmente si obbliga, gli sia veramente di aiuto per camminare nell'autentica sequela di Cristo.

§2. I Ministri e Custodi, con il consenso del loro Definitorio e sentiti i formatori, possono prorogare la professione temporanea non oltre nove anni³⁰⁸.

§3. La professione solenne, con la quale il frate si consacra a Dio per sempre e si incorpora definitivamente all'Ordine, sia preceduta da una preparazione immediata di almeno un mese, da considerare come un secondo noviziato, a norma degli Statuti.

§4. Prima della professione solenne, il candidato faccia la domanda scritta al proprio Ministro o Custode per esservi ammesso, esprimendo consapevolmente e liberamente le motivazioni.

166. §1. L'ammissione alla professione solenne è riservata ai rispettivi Ministri e Custodi con il consenso dei loro Definitori, a norma delle Costituzioni 152 e tenendo presente il CIC, can. 658.

§2. Il Ministro o Custode, o un suo delegato, riceva, secondo il rituale dell'Ordine, la professione solenne, che può essere anticipata, per giusti motivi, non oltre un trimestre³⁰⁹. L'atto della professione va registrato nel Libro delle Professioni e trasmesso anche alla parrocchia del luogo di battesimo del professo³¹⁰.

³⁰⁴ Cfr. CIC, can. 659.

³⁰⁵ Cfr. CIC, cann. 688, §2; 692; CCEO, cann. 546, §2; 549, §3.

³⁰⁶ Cfr. CIC, can. 696, §§1-2; CCEO, can. 551-552.

³⁰⁷ Cfr. CIC, can. 689; CCEO, can. 547.

³⁰⁸ Cfr. CIC, can. 657, §2; CCEO, can. 526, §2.

³⁰⁹ Cfr. CIC, can. 657, §3; CCEO, can. 532.

³¹⁰ Cfr. CIC, can. 535, §2; CCEO, can. 296, §2.

167. §1. Compete unicamente al Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, concedere che un frate di professione solenne passi ad altro Istituto religioso; come pure ammettere all'Ordine un religioso di professione perpetua proveniente da altro Istituto, con la concessione del Moderatore supremo di quello stesso Istituto e con il consenso del suo consiglio³¹¹.

§2. Per il passaggio all'Ordine di un membro proveniente da un Istituto secolare, da una Società di vita apostolica o da un Istituto religioso di un'altra Chiesa *sui iuris*³¹², è richiesta la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere³¹³.

§3. In questi casi si osservi quanto è richiesto circa le lettere testimoniali, il tempo di prova da premettere alla professione solenne, e i requisiti inerenti alla sua validità³¹⁴.

§4. Il tempo di prova deve protrarsi per almeno tre anni, dei quali il primo a modo di noviziato, sotto la guida di un religioso esperto. Terminato il tempo della prova, quel religioso può emettere la professione solenne; ma se non vuole o non è ammesso dal Ministro o Custode competente, deve tornare al proprio Istituto³¹⁵.

168. §1. I frati durante il postnoviziato siano formati alla scuola teologica, filosofica e spirituale della tradizione francescana. Nel caso in cui il corso filosofico-teologico non comprenda una formazione francescana adeguata, si provveda con corsi complementari promossi dalle singole Province, Custodie o Conferenze e Federazioni dell'Ordine (cfr sopra Costituzioni 131 §5). Laddove è possibile questo lo si realizzi in collaborazione con i frati delle altre famiglie del Primo Ordine.

§2. I frati nel postnoviziato, con l'aiuto dei formatori, si formino a un tenore di vita semplice che rispecchi il carisma dell'Ordine. Siano educati a vivere con e per i poveri, e a far propri i valori della giustizia, della pace, dell'integrità del creato e dello "spirito di Assisi".

§3. I frati nel postnoviziato siano formati alla missione in tutte le sue dimensioni e alla collaborazione con l'Ordine Francescano Secolare e con la Milizia dell'Immacolata.

169. Nel postnoviziato venga impartita ai frati una formazione professionale e pastorale, conveniente sia alla personale maturità spirituale, sia alle esigenze particolari del lavoro e della missione³¹⁶.

170. I Ministri e Custodi facciano discernimento con i frati del postnoviziato circa l'apprendimento di altre scienze, arti e/o professioni, secondo le attitudini personali e le esigenze della Provincia o Custodia.

³¹¹ Cfr. CIC, can. 684, §1; CCEO, can. 544, §1.

³¹² Cfr. CCEO, can. 544, §3.

³¹³ Cfr. CIC, can. 684, §5; CCEO, can. 544, §§3-4.

³¹⁴ Cfr. CIC, can. 645, §2-4; CCEO, cann. 517; 519.

³¹⁵ Cfr. CIC, can. 684, §4; CCEO, can. 545, §§1-2.

³¹⁶ Cfr. CIC, can. 660.

171. I frati che, dopo attento discernimento con i formatori e i Ministri o Custodi, sono chiamati al ministero ordinato si preparino adeguatamente frequentando il programma di filosofia e teologia secondo le norme ecclesiastiche³¹⁷.

172. I frati che intendono essere istituiti lettori e accoliti, dopo una conveniente preparazione, secondo le direttive della Conferenza episcopale locale, facciano richiesta scritta al proprio Ministro o Custode cui a norma del diritto compete l'ammissione agli stessi ministeri³¹⁸.

173. §1. Il candidato al ministero ordinato sia professore solenne e faccia richiesta scritta al Ministro o Custode³¹⁹. Completato il corso degli studi, prima di essere ammesso al presbiterato³²⁰ il diacono eserciti il suo ministero per un tempo conveniente, secondo le direttive della Conferenza episcopale locale.

§2. L'ammissione agli ordini sacri spetta al proprio Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio; egli richieda prima il parere di idoneità ai formatori e almeno prima del diaconato compia l'ascolto dei singoli membri della fraternità del candidato.

§3. Qualora il candidato agli ordini sacri appartenga ad un'altra Provincia o Custodia, il Ministro o Custode del luogo richieda il parere di idoneità ai formatori, e proceda all'ascolto dei singoli membri della fraternità (cfr. §2); quindi trasmetta i documenti, unitamente al proprio parere, al Ministro o Custode della Provincia o Custodia di appartenenza, al quale, con il consenso del suo Definitorio, è riservata l'ammissione agli ordini sacri.

§4. Prima di procedere alla votazione di ammissione e di concedere le lettere dimissorie il Ministro o Custode renda note al suo Definitorio tutte le informazioni e ne ottenga il consenso³²¹.

174. L'attestato della ricevuta ordinazione sia inviato quanto prima al Ministro o Custode della Provincia o Custodia di appartenenza, sia registrato nel Libro delle Ordinazioni e sia conservato in archivio con gli altri documenti del frate. L'attestato del diaconato e del presbiterato sia trasmesso anche alla parrocchia del luogo di battesimo dell'ordinato³²².

175. §1. Là dove le Conferenze episcopali hanno introdotto il diaconato permanente, gli Statuti provinciali e custodiali determinino le norme per l'ammissione di un frate al medesimo ordine, a norma del diritto universale³²³.

§2. Per l'ammissione di un diacono permanente al presbiterato, si proceda secondo quanto stabilito dal diritto universale e dalle norme della Conferenza episcopale locale.

³¹⁷ Cfr. CIC, can. 659 §3.

³¹⁸ Cfr. CIC, can. 1035 §1.

³¹⁹ Cfr. CIC, can. 1036.

³²⁰ Cfr. CIC, can. 1032, §2; CCEO, can. 758, §1, 4°.

³²¹ Cfr. CIC, can. 1019 §1.

³²² Cfr. CIC, cann. 535, §2; 1054; CCEO, cann. 296, §2; 775.

³²³ Cfr. CIC, cann. 236; 1031, §2-3; 1032, §3; CCEO, cann. 354; 760, §2.

Titolo VII: La Formazione Permanente

176. L'obiettivo fondamentale della formazione permanente è il rinnovamento della vita evangelica dei frati e dell'Ordine³²⁴, per meglio conformarsi a Cristo e rispondere alle sfide attuali con creatività e coraggio, aprendosi alle sollecitazioni dello Spirito.

177. §1. Poiché il passaggio dalla formazione iniziale alla formazione permanente è un momento particolarmente delicato nella vita del frate, i Ministri, Custodi e Guardiani prestino grande attenzione al primo inserimento nella fraternità e nella missione, e creino le condizioni adatte perché esso sia positivo e fruttuoso.

§2. Gli Statuti generali, provinciali e custodiali prevedano un apposito percorso per facilitare questo passaggio.

178. §1. Le Conferenze e Federazioni e le Province e Custodie promuovano la formazione permanente con programmi organici e con adeguati strumenti formativi.

§2. Le Conferenze e Federazioni, in collaborazione con il Segretariato generale per la Formazione, promuovano e organizzino esperienze di formazione permanente, anche interculturali.

§3. Le Conferenze e Federazioni promuovano e organizzino, secondo le opportunità, esperienze di formazione permanente per tutti i frati, per i frati di diverse fasce di età e per quelli impegnati in particolari attività missionarie.

§4. Gli Statuti provinciali e custodiali stabiliscano il programma e le modalità della formazione permanente della Provincia o Custodia.

179. Tenendo conto delle necessità dell'Ordine, delle Conferenze e Federazioni, delle Province e Custodie, e delle particolari capacità di ciascuno, i Ministri e Custodi procurino che i frati, nella propria o in altra nazione, si specializzino nel francescanesimo, nelle scienze ecclesiastiche o nella formazione tecnico-professionale, e conseguano i titoli di studio corrispondenti, sia ecclesiastici che civili.

180. Tenendo conto della natura multiculturale dell'Ordine e delle particolari capacità di ciascuno, i Ministri e Custodi assecondino esperienze fraterne e pastorali dei frati in una Provincia o Custodia diversa dalla propria.

181. §1. I Capitoli, Ministri, Custodi e Guardiani curino che i frati abbiano a disposizione gli strumenti adeguati per la loro crescita spirituale e per il loro aggiornamento culturale.

§2. Il Ministro o Custode, con il consenso del suo Definitorio, può consentire ai frati, che ragionevolmente lo richiedono, un periodo sabbatico. I criteri generali per concedere tale periodo siano determinati dagli Statuti provinciali o custodiali.

³²⁴ Cfr. PC 18; VC 69; CIC, can 661.

CAPITOLO VI

Il Governo dell'Ordine

Introduzione Spirituale

- a)** I frati ritrovano la fonte di ogni autorità in Dio Trino e Uno. -
- Nel Padre, al quale san Francesco rivolge questa preghiera: «Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per tuo amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo»³²⁵.
-- Nel Figlio, del quale il Serafico Padre dice: «Ora... che abbiamo abbandonato il mondo, non abbiamo da fare altro che essere solleciti di seguire la volontà del Signore e piacere solo a lui»³²⁶. Il suo Vangelo è la forma di vita e la norma suprema dei frati: «Teniamo dunque ferme le parole, la vita e l'insegnamento e il santo Vangelo di colui che si è degnato di pregare per noi»³²⁷.
--Nello Spirito Santo, che san Francesco presenta come guida dei frati nella sequela di Cristo. Egli è il «ministro generale dell'Ordine»³²⁸; i frati «sopra ogni cosa devono desiderare di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione»³²⁹.
- b)** Papa Onorio III nel 1223 confermò e avvalorò la Regola di san Francesco con la sua autorità apostolica. La Chiesa, nel suo magistero, ha sempre esercitato ed esercita direttamente la sua autorità sui frati, ma ha delegato e delega parte della sua giurisdizione alle autorità dell'Ordine.
- c)** I frati costituiti in autorità la esercitino nello spirito del Fondatore: «I ministri... accolgano [i frati] con carità e benevolenza e usino nei loro confronti tanta familiarità, che quelli possano parlare con loro e fare come i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati»³³⁰. «Coloro che sono costituiti sopra gli altri, tanto devono gloriarsi di quell'ufficio prelatizio, quanto se fossero deputati all'ufficio di lavare i piedi ai fratelli»³³¹. Ogni ministro «nei confronti di ciascuno dei suoi fratelli usi e abbia quella misericordia che vorrebbe fosse usata verso di lui, qualora si trovasse in un caso simile»³³².
- d)** I frati poi «si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che hanno promesso al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola»³³³.

³²⁵ LOrd 50-51: FF 233.

³²⁶ Rnb 22,9: FF 57.

³²⁷ lvi 22,41: FF 62.

³²⁸ 2Cel 193: FF 779.

³²⁹ Rb 10,8: FF 104.

³³⁰ lvi 10,5-6: FF 102.

³³¹ Amm 4,2: FF 152.

³³² 2Lf 43: FF 197.

³³³ Rb 10,2-3: FF 101.

e) Come debba essere il Ministro generale di questa famiglia lo precisò lo stesso Padre Serafico rispondendo, secondo quanto scrive fra Tommaso da Celano, ad un frate che glielo aveva chiesto: «Deve essere un uomo di vita quanto mai austera, di grande discrezione e lodevole fama. Un uomo che non conosca simpatie particolari, perché, mentre predilige una parte, non generi scandalo in tutta la comunità. Si applichi con zelo alla preghiera... Deve essere una persona che non presenti alcun angolo oscuro di turpe favoritismo e che abbia per i piccoli ed i semplici la stessa premura che ha per i maggiori e i dotti. Anche ammettendo che emerga per cultura, tuttavia ancor più nella sua condotta sia il ritratto della virtuosa semplicità e coltivi la virtù. Deve avere in orrore il denaro, principale rovina della nostra vita religiosa e della perfezione... Consoli gli afflitti, essendo l'ultimo rifugio per i tribolati, perché non avvenga che, non trovando presso di lui rimedi salutari, gli infermi si sentano sopraffatti dal morbo della disperazione. Umili se stesso, per piegare i protervi alla mitezza, e lasci cadere parte del suo diritto, per conquistare un'anima a Cristo. Quanto ai disertori dell'Ordine, come a pecorelle smarrite, non chiuda loro le viscere della sua misericordia ben sapendo che sono violentissime le tentazioni che possono spingere a tanto. Vorrei che tutti l'onorassero come rappresentante di Cristo, e si provvedesse a tutte le sue necessità con ogni benevolenza. Da parte sua non dovrebbe lasciarsi sollecitare dagli onori, né provare più gusto dei favori che delle ingiurie... Infine deve essere tale da non macchiare in nessun modo l'aspetto virile della giustizia per la smania di mantenere la carica, e che senta più un peso che un onore sì alto ufficio. Guardi tuttavia che l'eccessiva bontà non generi rilassamento, né la condiscendenza colpevole il dissolvimento della disciplina, in modo da essere amato da tutti, ma anche non meno temuto da quanti operano il male³³⁴».

f) Circa i collaboratori del Ministro generale il beato Francesco afferma: «Vorrei anche che avesse come collaboratori persone fornite di onestà e che si presentino, come lui, esempio di ogni virtù: rigidi contro le attrattive mondane, forti contro le difficoltà, e tanto convenientemente affabili, da accogliere con santa affabilità quanti ricorrono a loro³³⁵».

g) I Ministri provinciali - ma il discorso vale anche per i Custodi - il Serafico Padre «li voleva affabili verso gli inferiori, e tanto benigni e sereni che i colpevoli non avessero timore di affidarsi al loro affetto. Come pure che fossero moderati nei comandi, benevoli nelle mancanze, più facili a sopportare che a ritorcere le offese, nemici dichiarati dei vizi e medici per i peccatori. In una parola, esigeva in essi una condotta tale che la loro vita fosse specchio di disciplina per tutti gli altri»³³⁶.

h) «Nel nome del Signore! Tutti i frati, che sono costituiti ministri e servi degli altri frati, nelle province e nei luoghi in cui saranno, assegnino il luogo ai loro frati, e spesso li visitino e li esortino e li confortino secondo lo Spirito... E si ricordino i ministri e servi che il Signore dice: "Non sono venuto per essere servito, ma per servire", e che a loro è stata affidata la cura delle anime dei frati, e se di essi qualcuno

³³⁴ 2Cel 185-186: FF 771-772.

³³⁵ Ivi 186: FF 772

³³⁶ Ivi 187: FF 773.

si perdesse per loro colpa e cattivo esempio, nel giorno del giudizio dovranno rendere ragione davanti al Signore Gesù Cristo»³³⁷.

i) San Francesco riteneva che i Capitoli dei frati fossero sommamente importanti per promuovere il governo dell'Ordine. Infatti, come scrive san Bonaventura, diventati ormai i «frati molto numerosi, il premuroso pastore incominciò a radunarli... nel Capitolo generale, in cui poteva assegnare a ciascuno di loro una porzione di obbedienza»³³⁸. Ai frati radunati in Capitolo inviava lettere perché prendessero tutte le decisioni necessarie per favorire la regolare osservanza nell'Ordine intero: «Ascoltate, figli del Signore e fratelli miei, e prestate orecchio alle mie parole. Inclinate l'orecchio del vostro cuore e obbedite alla voce del Figlio di Dio. Osservate con tutto il vostro cuore i suoi precetti e adempite perfettamente i suoi consigli. Lodatelo perché è buono, ed esaltatelo nelle opere vostre, poiché per questo vi mandò nel mondo intero, affinché rendiate testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto lui. Perseverate nella disciplina e nella santa obbedienza, e adempite con proposito buono e fermo quelle cose che gli avete promesso»³³⁹.

j) «Ai capitoli provinciali... ai quali non poteva essere presente di persona, si preoccupava di rendersi presente con sollecite direttive, con la preghiera insistente e con la sua efficace benedizione»³⁴⁰ in modo che i medesimi capitoli si impegnassero a trattare responsabilmente «delle cose che riguardano Dio»³⁴¹. Già nelle prime e quindi nelle successive Costituzioni dell'Ordine venne attribuito anche ai Capitoli conventuali il compito di promuovere il governo di ogni fraternità dell'Ordine e delle province.

Titolo I: Il Servizio dell'autorità nell'Ordine

182. Il servizio dell'autorità nell'Ordine viene esercitato nei Capitoli e dai Ministri, Custodi e Guardiani. Essi hanno lo scopo di disporre ed animare rettamente la vita e la missione della fraternità.

183. §1. La suprema autorità in tutto l'Ordine risiede e si esercita nel Capitolo generale, segno eminente di unità e comunione fraterna³⁴².

§2. L'autorità principale nelle singole Province e nelle loro Custodie risiede e si esercita nel Capitolo provinciale³⁴³.

§3. Nelle Custodie generali la principale autorità risiede e si esercita nel proprio Capitolo a norma degli Statuti generali.

§4. Al Capitolo conventuale compete l'autorità a norma delle Costituzioni e degli Statuti generali e provinciali.

³³⁷ Rnb 4,1-2.6: FF 13-14.

³³⁸ LM 4,10: FF 1080.

³³⁹ LOrd 5-10: FF 216.

³⁴⁰ LM 4,10: FF 1081.

³⁴¹ Rnb 18,1: FF 50.

³⁴² Cfr. CIC, can. 631 §1.

³⁴³ Cfr. CIC, can. 632.

184. §1. I Ministri, Custodi e Guardiani dell'Ordine esercitino l'autorità a norma del diritto universale e di quello proprio³⁴⁴. Godono di potestà di governo ecclesiastica per il foro sia interno che esterno³⁴⁵. Prima di assumere il loro ufficio, sono tenuti ad emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà di fronte al Capitolo o, secondo i casi, al Superiore maggiore³⁴⁶.

§2. I Superiori maggiori, che nelle nostre Costituzioni vengono detti Ordinari, sono: il Ministro generale per tutto l'Ordine, il Ministro provinciale per la sua Provincia, il Custode generale ed il Custode provinciale per la rispettiva Custodia, e i Vicari degli stessi nell'esercizio del proprio ufficio a norma delle Costituzioni 194, §3³⁴⁷.

185. §1. L'atto posto da un Ministro, Custode o Guardiano è invalido quando egli ha bisogno, a norma del diritto universale, del consenso o del consiglio e questi, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti; oppure quando un atto, per il quale è richiesto il consenso, è posto nonostante il voto contrario³⁴⁸.

§2. Il consenso e il consiglio devono essere richiesti in comune, a meno che gli Statuti generali non dispongano diversamente quando si tratta di chiedere soltanto il consiglio. Tuttavia dovrà sempre risultare per iscritto che il consiglio o il consenso è stato regolarmente richiesto ed espresso.

186. §1. Il Capitolo e il Definitorio adempiano fedelmente al loro ufficio e, ciascuno secondo le proprie competenze, siano l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i frati al bene dell'intera fraternità.

§2. I problemi di competenza del Capitolo non possono essere demandati al rispettivo Definitorio, se non per un motivo la cui gravità deve essere approvata dai due terzi del Capitolo stesso.

§3. È lecito invitare al Capitolo o al Definitorio esperti anche laici per chiederne il parere.

187. §1. Per la validità degli atti capitolari si richiede la presenza di due terzi dei vocali.

§2. Anche per i Definitori si richiede la presenza di due terzi, a meno che non si preveda l'assenza forzata di parecchi vocali per oltre una settimana e si tratti di casi urgenti; in tali circostanze sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

§3. Per ogni problema si richiede ed è sufficiente il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, a meno che per qualche caso non sia espressamente disposto in altro modo.

³⁴⁴ Cfr. CIC, cann. 596, §2; 129, §1; CCEO, cann. 511, §2; 979, §1.

³⁴⁵ Cfr. CIC, can. 274, §1; CCEO, can. 371, §1.

³⁴⁶ Cfr. CIC, can. 833, 8°; Motu proprio *Ad tuendam fidem*, 18 maggio 1998.

³⁴⁷ Cfr. CIC, cann. 134 §1, 620.

³⁴⁸ Cfr. CIC, can. 127.

Titolo II: Gli Uffici

188. §1. I frati chiamati ad un ufficio lo accettino umilmente in spirito di servizio, e lo adempiano con fedeltà e diligenza.

§2. I frati professi solenni, che abbiano le qualità richieste dal diritto universale e dal nostro diritto proprio, sono idonei agli uffici dell'Ordine.

189. §1. Gli uffici generali sono: l'ufficio di Ministro, di Vicario, di Definitore, di Segretario, di Procuratore e di Economo.

§2. Gli uffici provinciali sono: l'ufficio di Ministro, di Vicario, di Definitore, di Segretario e di Economo.

§3. Gli uffici custodiali sono: l'ufficio di Custode, di Vicario, di Definitore, di Segretario e di Economo.

§4. Gli uffici conventuali sono: l'ufficio di Guardiano, di Vicario e di Economo.

§5. Tutti gli altri uffici presi in senso generico sono detti incarichi in queste Costituzioni.

190. §1. Tutti gli uffici, generali, provinciali e custodiali, vengono conferiti nel rispettivo Capitolo con elezione per schede, salva diversa disposizione. Verificandosi il caso che fuori del Capitolo un ufficio resti vacante, i Vicari subentrano di diritto nell'ufficio stesso fino alla nuova elezione; per gli altri uffici provvede il rispettivo Ministro con il suo Definitorio.

§2. I Guardiani vengono eletti dal Capitolo provinciale o, per giusta causa, fuori del Capitolo, dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, per ballottazione su designazione fatta dallo stesso Ministro provinciale. Il Vicario viene eletto con analoga procedura nel Capitolo conventuale. Per poter essere eletti si richiede che i frati siano professi solenni da almeno due anni³⁴⁹.

§3. Il conferimento degli incarichi invece si effettua per ballottazione oppure per nomina, secondo quanto stabiliscono le Costituzioni o gli Statuti per i singoli casi.

191. §1. Nelle elezioni si osservi il diritto universale e il diritto proprio dell'Ordine. Tuttavia, salvo quanto prescritto dai seguenti paragrafi 2 e 4, si consideri eletto e come tale venga proclamato dal preside, colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi, tolti quelli nulli, o, dopo due scrutini inefficaci, chi ha ottenuto la maggioranza relativa nel terzo scrutinio. In caso di parità dei suffragi si consideri eletto il più anziano di professione solenne, poi di età.

§2. Per la terza ed ultima successiva elezione allo stesso ufficio, si richiede la maggioranza qualificata, cioè i due terzi dei suffragi; tale maggioranza deve essere ottenuta nel primo o nel secondo scrutinio. La stessa norma della maggioranza qualificata vale anche per la terza ed ultima successiva nomina di un Guardiano nella stessa casa. Non si permetta tuttavia che i frati restino troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione³⁵⁰.

³⁴⁹ Cfr. CIC, can. 623; CCEO, can. 513.

³⁵⁰ Cfr. CIC, can. 624, §2; CCEO, can. 514, §3.

§3. L'elezione all'ufficio del Ministro generale, dei Definitori generali, del Ministro provinciale e del Custode è limitata a due mandati consecutivi.

§4. Per l'elezione del Ministro generale e provinciale e del Custode generale, sono ammessi cinque scrutini. Dopo il secondo scrutinio senza esito, vengono privati della voce passiva quei candidati per i quali si richiede la maggioranza qualificata. Nel quinto scrutinio hanno voce passiva solamente i due che nel quarto hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso che più di due abbiano ottenuto una identica maggioranza sono anch'essi candidati. Tutti costoro comunque nel quinto scrutinio non hanno voce attiva; risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa, e in caso di parità il più anziano di professione solenne, poi di età.

§5. Il Ministro generale venga designato con elezione canonica a norma delle Costituzioni 191, §4. Per gli altri Ministri, Custodi e Guardiani si proceda ugualmente secondo le Costituzioni, però con questa modalità: se sono eletti, necessitano della conferma del Superiore maggiore competente a norma del diritto³⁵¹, se sono nominati dal Superiore, occorre una precedente opportuna consultazione.

192. §1. Gli uffici generali hanno una durata di sei anni; quelli provinciali, custodiali e conventuali invece hanno una durata di quattro anni.

§2. Gli incarichi conferiti dal Capitolo generale durano sei anni. Gli incarichi conferiti per nomina generalizia possono avere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non oltre il sessennio in corso; sono comunque rinnovabili.

§3. Gli incarichi conferiti dal Capitolo provinciale o custodiale durano quattro anni. Gli incarichi conferiti per nomina provinciale o custodiale possono avere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non oltre il quadriennio in corso; sono comunque rinnovabili.

193. §1. Al fine di promuovere la carità e la concordia nella fraternità, i Ministri e Custodi abbiano frequenti contatti con i frati per mezzo di colloqui personali, di visite fraterne, di lettere e notiziari circa gli atti dei Capitoli e dei Definitori, e su tutto quanto riguarda la vita della fraternità³⁵².

§2. Almeno una volta durante il suo ufficio, personalmente o per mezzo di un delegato, il Ministro e Custode compia la visita canonica secondo la modalità stabilita negli Statuti generali, e ne presenti la relazione al rispettivo Capitolo ordinario³⁵³.

§3. Durante la visita i Ministri e Custodi trattino con umiltà e carità i confratelli, esaminino attentamente secondo il direttorio la vita e la missione della fraternità, e lo svolgimento del progetto quadriennale locale e quello della Provincia o Custodia. Nel Capitolo conventuale esponano le loro conclusioni e ne trattino comunitariamente. Dopo un congruo periodo di tempo dalla visita canonica, facciano una verifica circa il progresso della fraternità.

³⁵¹ Cfr. CIC, cann. 179, §§1-5; 625 §3; CCEO, cann. 959-960.

³⁵² Cfr. CIC, can. 619.

³⁵³ Cfr. CIC, can. 628 §§1.3.

194. §1. Al fine di poter essere sempre a disposizione dei frati, i Ministri, i Custodi e i Guardiani sono tenuti alla residenza³⁵⁴.

§2. I Ministri e i Custodi tengano costantemente informati i loro Vicari circa il governo e l'amministrazione, e si servano volentieri del loro aiuto nel disbrigo degli affari ordinari.

§3. Il Ministro, il Custode e il Guardiano, che debba assentarsi o che sia impedito, preavverta il suo Vicario il quale tratterà gli affari a norma del diritto e in costante collaborazione con il Ministro, Custode o Guardiano.

195. §1. Il frate, che per il bene comune fosse stimato dai Ministri o Custodi necessario per un altro ufficio, rinunzi in spirito di disponibilità fraterna a quello che aveva.

§2. La rinunzia ad un ufficio e agli incarichi conferiti in Capitolo può essere accettata dallo stesso Capitolo durante la sua celebrazione. Fuori del Capitolo l'accetta il Ministro con il consenso o con il suo Definitorio, a seconda dei casi. La rinunzia dagli uffici conferiti in Definitorio può essere accettata dal Ministro col consenso del Definitorio, mentre riguardo a quella degli incarichi per nomina è competente il Ministro o Custode che li ha conferiti.

§3. Fuori del Capitolo, la rinunzia del Ministro generale può essere accettata unicamente dalla Sede Apostolica; la rinunzia del Ministro provinciale e del Custode generale dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio; la rinunzia del Custode provinciale dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

196. §1. Nessun ufficio o incarico nell'Ordine è inamovibile. I frati però abbiano quella stabilità che è richiesta dal bene dei frati stessi, dell'Ordine, e delle persone affidate alla loro cura.

§2. I frati non siano rimossi da uffici conferiti a tempo determinato se non per grave e proporzionata causa legittimamente comprovata dal Ministro o Custode con il rispettivo Definitorio. Tale rimozione venga fatta sempre in un clima fraterno, rispettoso e caritatevole, e salva la giustizia e l'equità, secondo le indicazioni degli Statuti generali³⁵⁵.

§3. La rimozione di un frate dall'ufficio compete alla stessa autorità che, a norma delle Costituzioni 195, ne può accettare la rinunzia.

§4. Il Ministro Provinciale con il consenso del suo Definitorio, può rimuovere un Guardiano per giusta causa secondo le norme degli Statuti generali³⁵⁶.

197. Dalla legge dell'incompatibilità degli uffici o dell'inabilità agli stessi, sancita dal nostro diritto proprio, per giusti motivi può dispensare il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

³⁵⁴ Cfr. CIC, can. 629.

³⁵⁵ Cfr. CIC, can. 624 §3.

³⁵⁶ Cfr. CIC, cann. 193, 624.

Titolo III: Il Capitolo Generale

198. §1. Il Capitolo generale sia convocato dal Ministro generale e celebrato secondo gli Statuti generali.

§2. Il Capitolo generale ordinario, per l'elezione del Ministro generale, si celebri nel tempo di Pentecoste, salvo Costituzioni 205.

199. Il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio o su richiesta della maggior parte dei Ministri provinciali, convochi il Capitolo generale straordinario per trattare le questioni più gravi o urgenti dell'Ordine.

200. §1. I capitolari nei singoli atti del Capitolo generale ordinario e straordinario sono: il Ministro generale, gli ex-Ministri generali, i Definitori generali, i Ministri provinciali, i Custodi generali e provinciali e i delegati delle Province, a norma degli Statuti generali.

§2. Se il Ministro provinciale o il Custode generale o provinciale fosse legittimamente impedito, vada al Capitolo il rispettivo Vicario; e se anche questi fosse impedito, venga inviato un delegato dal Ministro o Custode.

201. Il Capitolo generale è presieduto dallo stesso Ministro generale o, in sua assenza, dal Vicario.

Titolo IV: Il Ministro Generale e il suo Definitorio

202. §1. Per essere eletto a Ministro generale un religioso sia professore solenne da almeno dieci anni.

§2. Al Ministro generale, come padre e servo di tutta la fraternità, incombe l'obbligo di dirigere ed aver cura dell'Ordine, promuoverne il rinnovamento della vita e della missione, e prendere altre iniziative per la gloria di Dio e l'edificazione del suo Regno.

203. Al Ministro generale compete la potestà ordinaria propria in tutto l'Ordine, da esercitare a norma del diritto universale³⁵⁷ e di quello proprio.

204. Nel governo dell'Ordine il Ministro generale è coadiuvato dai Definitori generali, che sono gli Assistenti generali; questi sono inabili agli uffici provinciali durante il sessennio.

205. Cessando l'autorità del Ministro generale fuori del Capitolo, il Vicario generale assume il governo dell'Ordine e convoca il Capitolo generale, da celebrarsi non prima di tre né oltre sei mesi dall'interruzione del generalato.

206. I Definitori generali devono conoscere la vita e la missione dell'Ordine, mantenere il legame con i frati dell'area a loro assegnata, esaminare le pratiche e riferire il proprio parere al Ministro generale o in Definitorio, e assistere il Ministro generale nel suo servizio.

³⁵⁷ Cfr. CIC, can. 622.

207. Il Procuratore, che esercita un ufficio generale, ha il compito di curare, per incarico del Ministro generale, gli affari dell'Ordine presso la Sede Apostolica, eccettuati quelli riguardanti la Postulazione generale. Egli viene eletto dal Ministro generale col suo Definitorio.

208. Ci siano vari incarichi e segretariati, a norma degli Statuti generali, per esaminare i vari argomenti riguardanti la vita e la missione dell'Ordine, per l'esecuzione delle decisioni prese dal Capitolo o approvate dal Definitorio generale, e anche per prestare aiuto alle Province e Custodie e alle Conferenze e Federazioni.

Titolo V: Il Capitolo Provinciale

209. §1. Il Capitolo provinciale ordinario sia convocato dal Ministro generale e sia celebrato secondo le norme degli Statuti generali.

§2. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, convochi il Capitolo straordinario ogni qualvolta lo richiedano problemi di grande importanza, dandone tempestiva comunicazione al Ministro generale.

210. §1. Il preside del Capitolo ordinario, nella prima parte del Capitolo fino alla quarta sessione compresa³⁵⁸, è il Ministro generale o un suo delegato. Alle altre sessioni del Capitolo ordinario e agli altri Capitoli presiede il Ministro provinciale.

§2. I vocali del Capitolo provinciale ordinario sono: il Ministro generale o il suo delegato, l'ex Ministro generale nella sua Provincia nativa, il Ministro provinciale, l'ex-Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo Capitolo ordinario (però non oltre il successivo Capitolo ordinario), i Custodi provinciali, i Definitori provinciali, i delegati eletti secondo gli Statuti generali, a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni a norma degli Statuti.

§3. I vocali del Capitolo provinciale straordinario sono tutti i vocali del precedente Capitolo provinciale ordinario, a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni, a norma degli Statuti.

211. §1. L'elezione del Ministro provinciale avviene secondo le varie modalità stabilite negli Statuti generali.

§2. La scelta della modalità venga stabilita dagli Statuti provinciali.

§3. Gli Statuti provinciali stabiliscano il sistema da adottarsi per la elezione, in conformità agli Statuti generali, e il numero dei delegati nella Provincia come nella Custodia.

212. Se, per grave causa, fosse impedita la celebrazione del Capitolo provinciale ordinario, il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, e consultati possibilmente i frati di quella Provincia, nomini il Ministro provinciale e il suo Definitorio.

³⁵⁸ Cfr. Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale.

213. §1. Il Ministro provinciale e il Custode possono essere legittimamente rimossi se abbiano per negligenza, posti o omessi colpevolmente atti che abbiano provocato un danno grave a chiunque. Per danno, la cui valutazione spetta al Ministro generale assieme al suo Definitorio, si intende fisico, morale, spirituale o patrimoniale.

§2. Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, per causa grave e per il bene della Chiesa e dell'Ordine, consultati possibilmente i frati di quella Provincia o Custodia, ha la facoltà di nominare il Ministro provinciale o Custode e il loro Definitorio³⁵⁹.

§3. In tali casi specifici, il Ministro generale, sentito il Definitorio provinciale, con il consenso del Definitorio generale, può nominare un Commissario pro tempore³⁶⁰.

§4. Nei medesimi casi specifici il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, può nominare un Visitatore stabile che affianchi il Ministro provinciale o il Custode e il loro Definitorio nel governo della Provincia o della Custodia. Le facoltà e la durata del mandato saranno determinati nel decreto di nomina.

Titolo VI: Il Ministro Provinciale e il suo Definitorio

214. Può essere eletto Ministro provinciale un frate professore solenne da almeno cinque anni, dotato di maturità, di prudenza, capacità e spirito francescano, come pure delle altre doti richieste dal diritto universale³⁶¹.

215. Il Ministro, mostrando verso tutti spirito di carità e di premura, curi diligentemente che i frati conducano una vita conforme alla Regola e alle Costituzioni, progredendo sempre più in santità e nell'edificazione della fraternità e della Chiesa.

216. Il Ministro provinciale ha potestà ordinaria propria in tutta la Provincia, nelle Custodie dipendenti da essa, sui singoli Conventi, sulle case e su tutti i singoli frati a norma del diritto proprio³⁶².

217. Costituiscono il Definitorio del Ministro provinciale il Vicario e altri tre Definitori, a meno che gli Statuti provinciali ne richiedano di più.

218. Il Vicario provinciale tiene il posto e fa le veci del Ministro provinciale se assente o impedito. Quando, fuori del Capitolo, viene a cessare l'ufficio del Ministro, il Vicario avverta subito il Ministro generale che l'ufficio è rimasto vacante e subentri con lo stesso titolo di Vicario fino al Capitolo ordinario. Se l'ufficio del Ministro provinciale viene a cessare prima di compiere il secondo anno del suo mandato, il Ministro generale può convocare un nuovo Capitolo provinciale (cfr. Costituzioni 211, §1).

219. Si costituiscano apposite commissioni provinciali per coordinare e promuovere la missione della Provincia. Il numero delle commissioni, il numero dei

³⁵⁹ Cfr. *Motu proprio* "Come una madre amorevole", 4 giugno 2016.

³⁶⁰ Cfr. CIC, can. 137 §1.3.

³⁶¹ Cfr. CIC, cann. 129, §1; 134, §1; 274, §1; CCEO, cann. 979, §1; 984, §3; 371, §1.

³⁶² Cfr. CIC, cann. 134 §1, 617, 620.

loro membri, la competenza e il modo di operare, siano determinati negli Statuti provinciali.

Titolo VII: Il Custode e il suo Definitorio

220. §1. Quanto è detto sopra nei Titoli V e VI circa la Provincia e i suoi ufficiali vale, con la dovuta proporzione di legge, anche per la Custodia generale.

§2. L'autorità nella Custodia generale, essendo vicaria, può essere limitata per giusti motivi dagli Statuti approvati nel Capitolo generale.

221. §1. La Custodia provinciale, a norma degli Statuti provinciali, può avere il proprio Capitolo al quale compete l'autorità prevista dagli stessi Statuti.

§2. Il Custode provinciale, il suo Vicario e almeno due Definitori siano eletti dal Capitolo provinciale o custodiale, a norma degli Statuti provinciali.

§3. Il Custode ha potestà ordinaria vicaria in tutta la Custodia sui singoli Conventi e su tutti i singoli frati.

222. §1. È compito del Custode animare la vita fraterna e la missione e, secondo le Costituzioni 127 §2, favorire l'animazione vocazionale.

§2. Il Custode, col consenso del suo Definitorio, può affiliare candidati alla Custodia, ammettere alla professione, rilasciare le lettere dimissorie, nominare o sostituire i Guardiani, stipulare convenzioni scritte con i Vescovi diocesani (cfr. Costituzioni 117, §3) e presentare agli stessi i frati come parroci.

§3. Per gli altri affari, specialmente quelli straordinari, l'autorità del Custode, essendo vicaria, può essere limitata dal Capitolo provinciale e dagli Statuti provinciali.

Titolo VIII: Le Conferenze e Federazioni

223. §1. La Conferenza è costituita dai Ministri e Custodi; la Federazione dai Ministri, Custodi e Delegati. La loro funzione e finalità sono descritte nelle Costituzioni 31.

§2. Per favorire la collaborazione su temi d'interesse comune e considerando che le Conferenze e Federazioni non hanno potestà di giurisdizione, una loro mozione, per essere vincolante per tutte le Province, Custodie, Delegazioni e Missioni, deve essere prima accolta e poi promulgata dal Ministro generale con il suo Definitorio.

§3. Per essere presentata al Ministro Generale, la mozione necessita della maggioranza secondo quanto stabilito negli Statuti della Conferenza o Federazione.

§4. I Presidenti delle Conferenze e Federazioni, eletti secondo i propri statuti, siano convocati periodicamente dal Ministro generale per trattare le questioni riguardanti la vita e la missione dell'Ordine.

224. Ogni Conferenza e Federazione mantenga opportunamente e faciliti, per mezzo del proprio Assistente di area, uno stretto contatto col Ministro generale e il suo Definitorio e con le altre Conferenze e Federazioni. Il segretario della Conferenza

o Federazione rediga gli atti e altri documenti che trasmetterà alle Province, Custodie e Delegazioni interessate. Il Presidente della Conferenza o Federazione comunichi a tutti i frati i principali argomenti o questioni presentati e trattati dalla Conferenza o Federazione.

225. I Ministri, Custodi e delegati collaborino volentieri con le rispettive Conferenze dei Superiori maggiori ai vari livelli per un migliore coordinamento di opere e di attività, in stretta unione con le rispettive Conferenze episcopali.

Titolo IX: Il Guardiano e il Capitolo Conventuale

226. §1. La fraternità conventuale è retta dal Guardiano personalmente o con il Capitolo conventuale.

§2. Essa è composta da almeno tre frati.

227. §1. È compito del Guardiano animare, dirigere e coordinare la vita e la missione della fraternità e dei singoli frati secondo la Regola, le Costituzioni e gli Statuti.

§2. Al medesimo compete la potestà ordinaria su tutti i frati di famiglia e sugli altri che abitano in Convento.

228. §1. Tutti i frati professi solenni di famiglia godono del diritto capitolare a norma delle Costituzioni 231 e formano il Capitolo conventuale che è presieduto dal Guardiano. Per le case di formazione si osservino gli Statuti generali.

§2. Ordinariamente il Capitolo sia convocato ogni mese ed ogni qualvolta si ritenga necessario dal Guardiano o, in sua assenza, dal Vicario se la cosa non può essere differita.

229. §1. Spetta al Capitolo eleggere gli ufficiali del Convento come pure stabilire norme per i singoli incarichi. Gli altri affari da trattare collegialmente nel Capitolo conventuale sono indicati nel diritto proprio.

§2. Le cose, per le quali il Guardiano ha bisogno del consenso o del consiglio del Capitolo conventuale, sono già indicate nelle Costituzioni, e anche gli Statuti le possono determinare. In questi casi si applichino anche al Capitolo conventuale le modalità fissate dalle Costituzioni e dagli Statuti per i Definitori.

230. Il Guardiano di un Convento posto sotto l'immediata giurisdizione del Ministro generale viene eletto dallo stesso Ministro con il suo Definitorio; gli ufficiali poi vengono eletti dal Capitolo dello stesso Convento.

231. §1. Tutti i frati professi vengono collocati di famiglia nel Convento dove risiedono, e qui esercitano diritti e doveri a norma delle Costituzioni.

§2. Ciascun frate professo solenne gode di voce attiva e passiva in un solo Convento e in una sola Provincia o Custodia, in quella nativa o in altra, ad eccezione di quanto disposto nel n. 204.

§3. I frati che sono legittimamente collocati al Sacro Convento e nella Custodia di Assisi con lettera di obbedienza e convenzione, pur conservando i diritti provinciali nella Provincia o Custodia di appartenenza, godono, per singolare privilegio, di voce

attiva e passiva nel Capitolo Custodiale, in deroga alla norma generale (Costituzioni 231, §2), a meno che sia stato stabilito diversamente dai rispettivi Superiori Maggiori (Costituzioni 78; 231, §4).

§4. I frati residenti in un Convento fuori della loro Provincia o Custodia hanno diritti e doveri secondo le convenzioni tra i rispettivi Ministri e Custodi, sentito il parere del religioso; tali convenzioni devono essere chiaramente definite nelle lettere obbedienziali, con la indicazione della durata di tempo che il frate trascorrerà fuori Provincia o Custodia, come stabilito negli Statuti generali.

§5. È permessa la transfiliazione di un frate dalla propria ad altra Provincia o Custodia, sia per sempre sia per un tempo determinato, con il consenso del frate e dei Ministri o Custodi delle due Province o Custodie, previo consenso del rispettivo Definitorio.

* * *

